

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

960^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XXVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-93

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 95-208

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 209-256

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		
RESOCONTO STENOGRAFICO		
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	san ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana, e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa)
SUI LAVORI DEL SENATO		
PRESIDENTE	2	(3632) PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):
PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA		
Integrazioni	3	VEGAS (FI) Pag. 8 STIFFONI (LFNP) 8
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	3	RICHIESTA DI REFERENDUM POPOLARE
PER COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLA SITUAZIONE DELL'ORDINE PUBBLICO NEL NAPOLETANO		
PRESIDENTE	7	PRESIDENTE 8
PERUZZOTTI (LFNP)	7	DISEGNI DI LEGGE
DISEGNI DI LEGGE		
Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:		Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632:
(4809) Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Pepe Mario ed altri; Novelli; Pais-		STIFFONI (LFNP) 9, 12, 13 e <i>passim</i> PERUZZOTTI (LFNP) 11 GUBERT (Misto-Centro) 16, 17, 27 e <i>passim</i> TABLADINI (LFNP) 17, 18, 23 e <i>passim</i> D'ONOFRIO (CCD) 18 VILLONE (DS) 18 CASTELLI (LFNP) 22, 24 PINGGERA (Misto-SVP) 22, 27, 35 e <i>passim</i> * ROTELLI (FI) 23, 24, 26 e <i>passim</i> MAGNALBÒ (AN) 26, 27 MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali 27, 33, 34 e <i>passim</i> VIGEVANI (DS) 28 TIRELLI (LFNP) 29 DONDEYNAZ (Misto-LVA) 33, 42 PREIONI (LFNP) 35

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

DE CAROLIS (DS)	Pag. 35
* TAROLLI (CCD)	36
BONAVITA (DS)	37
PASTORE (FI)	44

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 10, 11,
13 e *passim*

Verifica del numero legale 11

Discussione e approvazione, con modificazioni:

(4755) Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime:

CARPINELLI (DS), relatore	46, 49, 51 e <i>passim</i>
LAURO (FI)	46, 50, 51 e <i>passim</i>
CASTELLI (LFNP)	48, 51, 59
OCCHIPINTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione	49, 53, 55 e <i>passim</i>
BORNACIN (AN)	50
NAPOLI Roberto (UDEUR)	52, 58
GERMANÀ (FI)	52
BOSI (CCD)	52, 57
BORNACIN (AN)	57
VERALDI (PPI)	57
SARTO (Verdi)	58, 59
VEDOVATO (DS)	60

Discussione e approvazione, con modificazioni:

(4080) ROSSI ed altri. - Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII:

ERROI (PPI), relatore	61, 63, 64
ROSSI (LFNP)	61, 64, 65
PETRUCCIOLI (DS)	62
BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	64, 65
ZILIO (PPI)	65
CASTELLI (LFNP)	66
GERMANÀ (FI)	66
BOSI (CCD)	66, 67
BORNACIN (AN)	67
VEDOVATO (DS)	67
NAVA (UDEUR)	67, 68

Discussione e approvazione:

(4375-B) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

VILLONE (DS), relatore	68, 71, 73 e <i>passim</i>
PASTORE (FI)	70
ELIA (PPI)	70
D'ONOFRIO (CCD)	71
STIFFONI (LFNP)	71, 74, 76

BASSANINI, ministro per la funzione pubblica	Pag. 72, 73, 76
MICELE (DS)	72, 73
PARDINI (DS)	75
LUBRANO DI RICCO (Verdi)	77

Discussione e approvazione:

(1637-1660-1714-1945-4102-B) Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Cortiana ed altri; Lavagnini ed altri; Servello ed altri; De Anna ed altri; e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE	79, 81, 82 e <i>passim</i>
CARELLA (Verdi), relatore	79, 88, 90
TIRELLI (LFNP)	79
DE ANNA (FI)	81, 90
BOSI (CCD)	83
ZILIO (PPI)	83
SENESE (DS)	83, 85, 91
CORTIANA (Verdi)	85
MASCIONI (DS)	86
MIGNONE (Misto-DU)	87
MONTELEONE (AN)	88, 91
D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali	89, 90

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 17 NOVEMBRE 2000 92

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4809:

Articolo 5, emendamento 5.806 e seguenti e ordini del giorno n. 4	95
Articolo 6 ed emendamenti	109
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6	114
Articolo 7 ed emendamenti	114
Articolo 8	116
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8	116
Articolo 9 ed emendamento	118
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9	119
Articolo 10 ed emendamenti	120
Articolo 11, emendamenti e ordine del giorno n. 6	121

DISEGNO DI LEGGE N. 4755:

Ordini del giorno nn. 1, 2, 3, 4 e 5	126
--	-----

Articolo 1 ed emendamenti	Pag. 130
Articolo 2 ed emendamenti	132
Articolo 3 ed emendamenti	134
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3 e ordine del giorno n. 100	136
Articolo 4 ed emendamenti	137
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4	140
Articolo 5 ed emendamenti	145
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5	146
Articolo 6 ed emendamento	149
DISEGNO DI LEGGE N. 4080:	
Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno n. 100	150
DISEGNO DI LEGGE N. 4375-B:	
Articolo 1, allegati, emendamento e ordini del giorno 100 e 101	152
Articoli da 2 a 6	168
Articolo stralciato	170
Articoli da 7 a 20	171
Articolo 21 ed emendamenti	182
Articoli da 22 a 26	184
Articolo 27 ed ordine del giorno n. 120	189
Articoli 28 e 29	191
Articolo stralciato	192
Articoli da 30 a 38	192
DISEGNO DI LEGGE N. 1637-1660-1714-1945-4102-B:	
Articoli da 1 a 8	201
Articolo 9 ed emendamento	207
Articolo 10	208
ALLEGATO B	
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	218

INTERVENTI

Dichiarazione di voto finale del senatore Veraldi sul disegno di legge n. 4755	Pag. 209
Testo integrale della relazione del senatore Carella sul disegno di legge n. 1637-1660-1714-1945-4102-B	211
Intervento del senatore De Anna in sede di discussione generale sul disegno di legge n. 1637-1660-1714-1945-4102-B	213
Integrazione all'intervento del senatore Monteleone in sede di discussione generale sul disegno di legge n. 1637-1660-1714-1945-4102-B	217

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	227
Assegnazione	227
Nuova assegnazione	227

GOVERNO

Richieste di parere su documenti	227
Trasmissione di documenti	228

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti	229
-------------------------------------	-----

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	92
Mozioni	230
Interpellanze	230
Interrogazioni	231
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Commissione	256
Interrogazioni da svolgere in Commissione	256

RETTIFICHE	256
-----------------------------	------------

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 16 novembre al 18 dicembre 2000. (*v. Resoconto stenografico*).

Per comunicazioni del Governo sulla situazione dell'ordine pubblico nel napoletano

PERUZZOTTI (*LFNP*). Chiede che intervenga in Aula il Ministro dell'interno per dibattere sulla situazione dell'ordine pubblico a Napoli, dal momento che qualche ora dopo le comunicazioni del sottosegretario Brutti sono stati perpetrati ulteriori omicidi da parte della camorra.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori dell'Assemblea già prevede la discussione di mozioni sulla situazione dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla città di Napoli.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(4809) Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Pepe Mario ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana, e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa)

(3632) PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del disegno di legge costituzionale n. 4809, sospeso nella seduta antimeridiana, ricordando che il 5.158 e il 5.800 sono improponibili.

VEGAS (FI). Il 5.801 appare più rispettoso delle autonomie locali ed elimina possibili ragioni di conflittualità.

STIFFONI (LFNP). Chiede che l'emendamento sia votato mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Sospende la seduta per far decorrere il termine regolamentare di preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 16,54.

Richiesta di referendum popolare

PRESIDENTE. Dà conto della richiesta, avanzata dal senatore Guibert, di dare corso alla procedura, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, per la richiesta di *referendum*, da parte di un quinto dei componenti del Senato della Repubblica, sul testo di legge costituzionale in materia di elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 4809 e 3632**

PRESIDENTE. Riprende la votazione del 5.801.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STIFFONI (LFNP), è respinto l'emendamento 5.801. Sono altresì respinti il 5.802 e il 5.900. Il Senato respinge poi l'emendamento 5.136 fino alle parole «Città metropolitane»; di conseguenza, risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 5.137. È quindi respinto il 5.901. Con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento dal prescritto numero di senatori, viene respinto l'emendamento 5.138. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), è respinto il 5.159. Sono quindi respinti il 5.803 e il 5.142.

STIFFONI (LFNP). L'emendamento 5.143 mira a rendere lo Stato non titolare di entrate proprie, bensì destinatario di una quota delle risorse raccolte dalle regioni. (Applausi dal Gruppo LFNP).

Con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento dal prescritto numero di senatori, il Senato respinge il 5.143. È quindi respinto il 5.902.

STIFFONI (LFNP). L'autonomia finanziaria degli enti locali dovrebbe essere direttamente proporzionale ai versamenti dei cittadini, come previsto dal 5.149.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.149 e 5.804.

STIFFONI (LFNP). Il 5.150 mira ad evitare le doppie tassazioni sullo stesso bene.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.150, 5.151, 5.152, 5.153, 5.154, 5.155, 5.156, 5.157 e 5.126.

GUBERT (Misto-Centro). Il 5.903 tende a legare l'accesso al fondo perequativo anche alla superficie del territorio interessato.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.903, 5.127, 5.128, 5.129 e 5.130.

GUBERT (Misto-Centro). Con il 5.904 si vogliono unificare i meccanismi di intervento perequativo da parte dello Stato.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.904 e 5.132.

GUBERT (*Misto-Centro*). Il 5.905 segnala la necessità di prevedere interventi statali aggiuntivi a quelli perequativi in caso di grandi calamità naturali o sociali.

Il Senato respinge l'emendamento 5.905.

TABLADINI (*LFNP*). Sugli emendamenti 5.805 e 5.806, dichiara il voto favorevole della Lega, che non ha in realtà alcuna volontà antimeridionale come si tenta di affermare per indebolire la coesione della Casa delle libertà. (*Commenti dal Gruppo DS. Applausi dai Gruppi LFNP e FI*).

VILLONE (*DS*). Con riferimento al tema della valorizzazione del Meridione, ribadisce la posizione espressa nel corso della discussione generale a proposito della contraddittorietà degli emendamenti 5.805 e 5.803.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ONOFRIO (CCD), il Senato respinge gli identici 5.805 e 5.806. Risultano quindi respinti gli emendamenti dal 5.133 al 5.807. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STIFFONI (LFNP), il Senato respinge il 5.122. Vengono respinti anche gli emendamenti dal 5.123 al 5.808.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge gli emendamenti 5.809 e 5.810. Risulta respinto anche l'emendamento 5.811.

CASTELLI (*LFNP*). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 5.906.

PINGGERA (*Misto-SVP*). Ritira l'emendamento 5.906.

TABLADINI (*LFNP*). Lo fa suo chiedendone la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 5.906. Viene respinto anche il 5.812.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 4, accolto dal Governo, non viene posto ai voti. Passa alla votazione dell'articolo 5.

ROTELLI (*FI*). La Casa delle libertà approva il comma 1 del nuovo testo dell'articolo 119 che include l'importante principio dell'autonomia finanziaria in ordine alle modalità d'impiego delle risorse da parte delle autonomie territoriali.

CASTELLI (*LFNP*). Dichiara il voto contrario del Gruppo all'articolo 5, in particolare per la previsione di un fondo perequativo destinato

non alle zone svantaggiate, ma a quelle a minore capacità fiscale, poiché in questo modo non si tiene conto del fenomeno del lavoro nero.

Il Senato approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che il 6.803 e il 6.0.1 sono improponibili.

ROTELLI (FI). L'emendamento 6.900 propone la soppressione del comma 2 del nuovo testo dell'articolo 120 della Costituzione, che introduce un potere sostitutivo del Governo rispetto agli organi delle autonomie territoriali, che peraltro può essere esercitato qualora lo richieda una indefinita «tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica».

MAGNALBÒ (AN). Condivide i rilievi del senatore Rotelli, cogliendo l'occasione per sottolineare come l'articolo 5 manifesti una grave lacuna nel mancato divieto dell'affidamento ai privati della riscossione dei tributi.

PINGGERA (Misto-SVP). Ritira l'emendamento 6.903.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il Senato respinge l'emendamento 6.6.

VIGEVANI (DS). Con l'emendamento 6.7 la Lega vuole lasciare alle regioni la facoltà di limitare ai cittadini l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Dichiaro voto contrario, chiedendo la votazione nominale elettronica per verificare se le altre componenti della Casa delle libertà condividono una simile proposta.

TABLADINI (LFNP). La Lega non è contraria alla libertà di circolazione per motivi di lavoro, ma chiede, come elemento di stabilità, che gli interessati abbiano la residenza nel territorio nel quale dovrebbero prestare la loro attività.

TIRELLI (LFNP). Ricorda che la giustizia amministrativa ha riconosciuto la legittimità dell'inserimento, tra i requisiti richiesti in alcuni bandi di concorso comunale, di un periodo minimo di residenza nel comune.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale elettronica dell'emendamento 6.7. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,44, è ripresa alle ore 18,05.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Con successive votazioni, il Senato respinge il 6.7, gli identici 6.8, 6.800 e 6.900, nonché il 6.9, il 6.10, il 6.901, il 6.11, il 6.12 e il 6.13.

GUBERT (*Misto-Centro*). Invita l'Assemblea ad approvare il 6.902.

Il Senato respinge il 6.902.

PRESIDENTE. Il 6.903 è stato ritirato. Poiché la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il 6.801 è improcedibile.

Il Senato respinge il 6.802 e approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ROTELLI (*FI*). Il 7.800 propone di sopprimere l'articolo che istituisce il Consiglio delle autonomie locali in ogni regione, poiché ne deriverebbe una compressione dell'autonomia statutaria.

DONDEYNAZ (*Misto-LVA*). Il 7.802 specifica le funzioni di tale organo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. È contrario a tutti gli emendamenti.

Il Senato respinge gli identici 7.4 e 7.800, nonché, con successive votazioni, il 7.801, il 7.802 e il 7.803. Sono quindi approvati gli articoli 7 e 8.

ROTELLI (*FI*). L'8.0.100 riguarda le circoscrizioni di decentramento amministrativo, che devono coincidere con quelle giudiziarie. L'8.0.101 prevede, previa aggregazione delle circoscrizioni provinciali, la ridefinizione delle regioni senza che ciò comporti il cambio della loro denominazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. È contrario a tutti gli articoli aggiuntivi.

PREIONI (*LFNP*). A titolo personale, dichiara voto contrario all'8.0.100.

Il Senato respinge l'8.0.100 e l'8.0.101.

PINGGERA (*Misto-SVP*). L'8.0.102 non rappresenta un grande contributo al federalismo.

PRESIDENTE. Al pari degli altri emendamenti che facevano riferimento a un patto federale, l'8.0.102 è improponibile.

DE CAROLIS (*DS*). Voterà a favore dell'8.0.103 perché, pur essendo contrario alla moltiplicazione degli enti territoriali, la richiesta di istituire la regione Romagna risponde ad esigenze fortemente sentite dalle popolazioni interessate.

TAROLLI (*CCD*). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento, che risolve una questione sorta fin dai tempi dell'Assemblea costituente. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI*).

BONAVITA (*DS*). Spetta agli enti locali e alle popolazioni interessate assumere decisioni come quelle proposte dall'8.0.103, su cui si asterrà. (*Applausi dal Gruppo DS e del senatore Pinggera*).

Il Senato respinge l'8.0.103.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che il 9.0.102 è improponibile.

ROTELLI (*FI*). Il 9.900 stabilisce il vincolo minimo di 3,5 milioni di abitanti per modificare, a richiesta delle popolazioni interessate, le regioni esistenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il Senato respinge il 9.900 ed approva l'articolo 9. Sono quindi respinti il 9.0.100 e il 9.0.101.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT (*Misto-Centro*). Il 10.800 specifica che l'ampliamento delle forme di autonomia per il Trentino Alto Adige avviene secondo le procedure previste dagli statuti della regione e delle due province autonome.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

Il Senato respinge il 10.3.

PINGGERA (*Misto-SVP*). L'emendamento del senatore Gubert propone di attribuire alla regione Trentino Alto Adige competenze già assegnate alle due province autonome; pertanto voterà contro. Preannuncia inoltre il voto favorevole all'articolo 10.

GUBERT (*Misto-Centro*). Il 10.800, su cui chiede la votazione mediante procedimento elettronico, è una proposta aggiuntiva e non sostitutiva.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 10.800. È quindi approvato l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11, degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, ricordando che l'11.800, l'11.850, l'11.0.802 e l'11.0.100 sono improponibili.

DONDEYNAZ (*Misto-LVA*). Illustra l'11.801.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti ed accoglie l'ordine del giorno n. 6, risultante dalla trasformazione dell'emendamento 11.0.801.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 6 non verrà posto in votazione.

Con successive votazioni, il Senato respinge l'11.7, l'11.8, l'11.801, l'11.5 e l'11.6.

ROTELLI (*FI*). Motiva il voto contrario all'articolo 11, che non può rappresentare un primo passo verso l'istituzione della Camera delle regioni.

Il Senato approva l'articolo 11.

PASTORE (*FI*). Invita a riflettere sull'opportunità di approvare l'11.0.800, che regola i rapporti tra competenza esclusiva delle regioni, inesistente nel regime costituzionale vigente, e legislazione statale nelle stesse materie.

Il Senato respinge l'11.0.800.

PRESIDENTE. Rinvia la votazione finale e le relative dichiarazioni di voto alla seduta di domani.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(4755) Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime

CARPINELLI, *relatore*. Si rifà alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LAURO (*FI*). Gli ordini del giorno a sua firma trattano delle cosiddette autostrade del mare, non sufficientemente privilegiate dal disegno di legge. Gli ostacoli al trasporto marittimo non vengono infatti abbattuti, in modo da ridurre il ricorso al trasporto stradale; analogamente occorrerebbe potenziare e modernizzare la flotta disponibile, nonché riformare il sistema di tasse e diritti marittimi. (*Applausi dai Gruppi FI e LFNP*).

CASTELLI (*LFNP*). Anticipa l'illustrazione degli emendamenti 1.100 e 1.101, ritirando tutte le altre proposte di modifica riferite al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e passa all'esame degli ordini del giorno.

CARPINELLI, *relatore*. È favorevole ad un accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno nn. 1 e 2, ai quali suggerisce però di apportare delle modifiche (*v. Allegato A*). È poi favorevole all'ordine del giorno n. 5, mentre è contrario agli ordini del giorno nn. 3 e 4.

OCCHIPINTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Concorda con il relatore, ritenendo in particolare inutile l'ordine del giorno n. 3, poiché esiste già una relazione al Parlamento predisposta nell'anno in corso.

BORNACIN (*AN*). Sottoscrive gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 4.

LAURO (*FI*). Accoglie le modifiche suggerite agli ordini del giorno nn. 1 e 2, ritira il n. 3 e non insiste per la votazione del n. 4.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 1 (Nuovo testo), 2 (Nuovo testo) e 5 non vengono posti in votazione.

Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*). Passa quindi all'esame dell'articolo 1 del te-

sto proposto dalla Commissione e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono tutti illustrati.

CARPINELLI, *relatore*. È favorevole agli emendamenti 1.100 e 1.101, mentre è contrario all'1.1.

OCCHIPINTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Concorda.

Il Senato approva gli emendamenti 1.100 e 1.101.

LAURO (FI). Ritira l'1.1.

Il Senato approva l'articolo 1 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 2.2 e 2.3 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CARPINELLI, *relatore*. Invita a ritirare gli emendamenti.

LAURO (FI). Li ritira.

Il Senato approva gli articoli 2 e 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame del 3.0.100, ricordando che su di esso la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

NAPOLI Roberto (UDEUR). Chiede al Governo la disponibilità a recepire il principio contenuto nell'emendamento attraverso l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 100. (v. *Allegato A*).

GERMANÀ (FI). Sottoscrive l'ordine del giorno.

OCCHIPINTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Segnala che è all'esame presso la Camera dei deputati un pacchetto normativo riguardante la tematica evidenziata, ed accoglie l'ordine del giorno.

BOSI (CCD). Aggiunge la firma agli ordini del giorno nn. 1, 2 e 4, già accolti dal Governo, nonché a quello in discussione. La tematica in oggetto viene costantemente riproposta e dovrebbe forse essere recepita dal Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 100, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 4.

CARPINELLI, *relatore*. Il 4.0.3, di cui propone una nuova formulazione, intende dare più fluidità alla normativa proposta. (*v. Allegato A*).

OCCHIPINTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. È favorevole.

LAURO (*FI*). Chiede alla Presidenza di accantonare l'emendamento per poter valutare eventuali modifiche al testo, in quanto esso sembra meno vantaggioso per la marina italiana.

CARPINELLI, *relatore*. Si tratta di una ripulitura tecnica del testo, anche per consentire che sulle navi italiane possano imbarcarsi marittimi non italiani.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento del 4.0.3 e passa ai successivi emendamenti aggiuntivi, che si intendono illustrati, ricordando che sull'emendamento 4.0.4 la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

OCCHIPINTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. È favorevole agli emendamenti 4.0.101 e 4.0.102, mentre è contrario al 4.0.4.

Il Senato approva gli emendamenti 4.0.101 e 4.0.102.

LAURO (*FI*). Ritira il 4.0.4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

LAURO (*FI*). Ritira il 5.100.

CARPINELLI, *relatore*. È favorevole al 5.0.105.

OCCHIPINTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. È favorevole al 5.101 (Nuovo testo) e al 5.0.105.

Il Senato approva l'emendamento 5.101 (Nuovo testo). È quindi approvato l'articolo 5 nel testo emendato. Il Senato approva altresì l'emendamento 5.0.105. Viene quindi approvato l'articolo 6.

PRESIDENTE. Riprende l'esame del 4.0.3 (Ultimo testo), precedentemente accantonato. (v. *Allegato A*).

LAURO (FI). Pur avendo delle perplessità, concorda sull'emendamento.

Il Senato approva l'emendamento 4.0.3 (Ultimo testo).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

BORNACIN (AN). Alleanza Nazionale voterà a favore in quanto il provvedimento mira a rendere competitiva sul mercato mondiale la cantieristica italiana.

VERALDI (PPI). Consegna agli atti il testo della dichiarazione di voto favorevole del PPI affinché sia allegato ai Resoconti della seduta odierna. (v. *Allegato B*).

BOSI (CCD). Dichiara il voto favorevole del Gruppo.

NAPOLI Roberto (UDEUR). L'UDEUR voterà a favore, invitando il Governo a valorizzare sin dalla prossima legge finanziaria il trasporto via mare per alleggerire il traffico su gomma e su rotaia.

GERMANÀ (FI). Forza Italia voterà a favore, considerando i seppur parziali miglioramenti conseguiti nel settore.

SARTO (Verdi). Dichiara il voto favorevole dei Verdi, soprattutto per la valorizzazione dei corridoi rappresentati dai mari Tirreno e Adriatico. Sono particolarmente importanti le norme in materia di sicurezza sul lavoro, sui subappalti e a favore dell'assistenza ai marittimi.

CASTELLI (LFNP). Per concretizzare la propria astensione, la Lega non parteciperà al voto. Il provvedimento è un atto dovuto, ma appare insufficiente rispetto ai bisogni del settore. Occorrerebbe piuttosto rendere competitivo il trasporto marittimo aumentando la produzione di navi veloci, come proposto da un suo disegno di legge che quanto prima andrà esaminato.

VEDOVATO (DS). I Democratici di sinistra confermano il voto favorevole espresso in Commissione sul provvedimento che, oltre a tanti altri aspetti positivi, prevede anche delle risorse a favore della ricerca.

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**(4080) ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII**

ERROI, *relatore*. Integra la relazione scritta, sottolineando la necessità di potenziare le infrastrutture del comune in vista del prevedibile aumento dei pellegrinaggi.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ROSSI (*LFNP*). Il processo di beatificazione di Papa Giovanni XXIII ha determinato un aumento di visitatori nel comune di Sotto il Monte. Oltre agli interventi previsti, occorrerebbe anche innalzare i coefficienti di valutazione dei parametri del comune per incrementare i contributi concessi.

PETRUCCIOLI (*DS*). Invita il relatore a proporre una modifica del testo in modo da individuare un assetto normativo identico a quello dell'analogo disegno di legge su Pietrelcina, attualmente all'esame della Camera, così da consentire al Governo di ritirare l'emendamento soppressivo dei commi 2 e 3.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ERROI, *relatore*. L'emendamento 1.200, da lui presentato, va nella direzione indicata dal senatore Petruccioli. (*v. Allegato A*). Invita il senatore Rossi a ritirare l'ordine del giorno n. 100 in modo da lasciare al comune libertà di decisione sulla destinazione delle risorse.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento con la modifica indicata dal relatore e dal senatore Petruccioli, ritirando pertanto l'emendamento 1.1. Si associa all'invito al ritiro dell'ordine del giorno n. 100 facendo presente che le destinazioni indicate nel testo potranno essere finanziate nel quadro della ripartizione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla legge n. 270 sul Giubileo.

ROSSI (*LFNP*). Il comma 2 dell'articolo 1 fa riferimento solo al potenziamento della rete stradale provinciale di accesso al comune e quindi l'ordine del giorno aveva natura migliorativa, indicando una gamma più vasta di destinazioni. Tuttavia, preso atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, lo ritira.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo unico del testo proposto dalla Commissione e dell'emendamento ad esso riferito.

Il Senato approva l'emendamento 1.200.

ZILIO (PPI). Esprime apprezzamento per la decisione della Governo di ritirare l'emendamento soppressivo e dichiara il voto favorevole dei Popolari. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

CASTELLI (LFNP). Dichiara con soddisfazione il voto favorevole della Lega, auspicando che tutti i Gruppi si adoperino affinché alla Camera dei deputati il provvedimento e quello analogo su Pietrelcina vengano rapidamente approvati. (*Applausi dai Gruppi LFNP e PPI*).

GERMANÀ (FI). Forza Italia voterà a favore, lamentando semmai l'eccessivo ritardo con cui il testo è giunto all'approvazione del Senato.

BOSI (CCD). Dichiara il voto favorevole del Centro cristiano democratico. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

BORNACIN (AN). Anche Alleanza Nazionale voterà a favore di un provvedimento che va incontro ai sentimenti più profondi del popolo italiano. (*Applausi dal Gruppo AN*).

VEDOVATO (DS). Dichiara il voto favorevole dei Democratici di sinistra, ricordando che l'iter del provvedimento sarebbe stato più agevole se l'opposizione non avesse negato l'esame in Commissione in sede deliberante.

NAVA (UDEUR). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, auspicando una rapida approvazione alla Camera dei deputati del disegno di legge in votazione e di quello su Pietrelcina. (*Applausi dai Gruppi UDEUR e PPI*).

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 4080, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad effettuare i coordinamenti eventualmente necessari.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4375-B) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Villone a svolgere la relazione orale.

VILLONE, *relatore*. Auspica il ritiro degli emendamenti e la definitiva approvazione del provvedimento, al quale la Camera dei deputati ha apportato modifiche significative ma non stravolgenti. Segnala in particolare lo stralcio degli articoli 5 e 25, nonché le modifiche all'articolo 13 che costituiscono un'importante semplificazione nell'ambito del rapporto tra Stato e regioni per il trasferimento di funzioni amministrative, assegnando al destinatario del trasferimento anche i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria, fatte salve le funzioni attribuite dalla legge alle autorità preposte alla tutela ambientale, del patrimonio storico-artistico e della salute. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PASTORE (*FI*). Il disegno di legge costituisce un passo importante nella via della semplificazione e dell'eliminazione dall'ordinamento di norme ormai superate. In particolare si compiace della conferma della norma in tema di omologazione degli atti societari da parte dei notai. Tuttavia, nella considerazione che si sarebbe potuto fare di più, preannuncia l'astensione del suo Gruppo. Preannuncia altresì la trasformazione dell'emendamento 1.100 nell'ordine del giorno n. 101, firmato anche dal senatore Elia.

ELIA (*PPI*). Chiarisce la portata dell'ordine del giorno n. 101, relativo al n. 28 dell'allegato A, che prevede la semplificazione dei procedimenti per la denuncia di apparecchi a pressione e di serbatoi GPL, aggiungendovi però le procedure di prevenzione degli incendi, che, trattandosi di disciplina di diritto sostanziale, sono estranee al provvedimento.

D'ONOFRIO (*CCD*). Preannuncia il voto favorevole del Gruppo ad un provvedimento che completa il processo di semplificazione introdotto dalle leggi Bassanini.

MICELE (*DS*). Sottoscrive l'ordine del giorno n. 100.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

VILLONE, *relatore*. Rinuncia alla replica, esprimendo parere favorevole sui due ordini del giorno.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. La legge di semplificazione 1999 è un passo significativo nell'immane opera di razionalizzazione della giungla normativa italiana. Sottolineando come a questo sforzo abbiano contribuito tutte le forze politiche, ne auspica la definitiva approvazione, accogliendo gli ordini del giorno nn. 100 e 101.

PRESIDENTE. Pertanto gli ordini del giorno non vengono posti ai voti.

Dà lettura del parere di nulla osta della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo. (v. *Resoconto stenografico*). Passa all'esame degli articoli, avvertendo che oggetto di discussione e deliberazione saranno soltanto le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, fatta salva la votazione finale.

Il Senato approva l'articolo 1, con gli annessi Allegati.

PRESIDENTE. L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva gli articoli 3 e 4, introdotti dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Gli articoli 5 e 6, corrispondenti agli articoli 3 e 4 del testo licenziato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva la soppressione dell'articolo 5 del testo licenziato in prima lettura, conseguente allo stralcio disposto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. L'articolo 7, corrispondente all'articolo 6 del testo licenziato dalla Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati. Vengono quindi approvati gli articoli dal 9 al 12, corrispondenti agli articoli dal 7 al 10 del testo licenziato in prima lettura. Il Senato approva l'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati, nonché l'articolo 14, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato in prima lettura.

PRESIDENTE. La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 15, corrispondente all'articolo 12 del testo licenziato dal Senato.

Il Senato approva l'articolo 16, corrispondente all'articolo 13 del testo licenziato in prima lettura.

PRESIDENTE. La Camera non ha modificato gli articoli 17 e 18, corrispondenti agli articoli 14 e 15 del testo licenziato dal Senato.

Il Senato approva gli articoli 19 e 20, corrispondenti agli articoli 16 e 17 del testo licenziato in prima lettura.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti ad esso riferiti.

STIFFONI (*LFNP*). Gli emendamenti all'articolo 21 hanno lo scopo di attribuire competenze alle regioni in materia di costruzione di infrastrutture autostradali.

PARDINI (*DS*). Con l'approvazione dell'articolo 21 sarà possibile dare rapida attuazione al progetto di costruzione della direttissima Brescia-Milano, onorando un impegno assunto dalla maggioranza e dal Governo.

VILLONE, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti, nella considerazione che tali problematiche potranno trovare risposta in altra sede.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. L'articolo 21 è espressione di un punto di equilibrio raggiunto alla Camera dei deputati tra le forze politiche. Appare quindi opportuno approvarlo senza modifiche, anche perché in tal modo consentirà di risolvere da subito problemi come quelli ricordati dal senatore Pardini.

STIFFONI (*LFNP*). Ritira gli emendamenti all'articolo 21.

Il Senato approva gli articoli 21 e 22, introdotti dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 23, corrispondente articolo 18 del testo licenziato dal Senato.

Il Senato approva l'articolo 24, corrispondente all'articolo 19 del testo licenziato in prima lettura.

PRESIDENTE. La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 25, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato.

Il Senato approva l'articolo 26, corrispondente all'articolo 21 del testo licenziato in prima lettura.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 22 del testo licenziato in prima lettura.

LUBRANO di RICCO (*Verdi*). Presenta l'ordine del giorno n. 120, che dà per illustrato. (*v. Allegato A*).

VILLONE, *relatore*. Esprime parere contrario.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Le preoccupazioni del senatore Lubrano di Ricco sono ingiustificate.

LUBRANO di RICCO (*Verdi*). Ritira l'ordine del giorno n. 120.

Il Senato approva l'articolo 27.

PRESIDENTE. La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 28, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato.

Il Senato approva l'articolo 29, corrispondente all'articolo 24 del testo licenziato in prima lettura. Risulta quindi approvata la soppressione dell'articolo 25 del testo approvato dal Senato, conseguente allo stralcio disposto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 30, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato.

Il Senato approva gli articoli dal 31 al 33, corrispondenti agli articoli dal 27 al 29 del testo licenziato in prima lettura. Risultano quindi approvati gli articoli 34 e 35 introdotti dalla Camera dei deputati, nonché l'articolo 36, corrispondente all'articolo 30 del testo licenziato in prima lettura.

PRESIDENTE. La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 37, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato.

Il Senato approva l'articolo 38, introdotto dalla Camera dei deputati, ed il disegno di legge n. 4375-B nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1637-1660-1714-1945-4102-B) Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Cortiana ed altri; Lavagnini ed altri; Servello ed altri; De Anna ed altri; e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Carella a svolgere la relazione orale.

CARELLA, *relatore*. Consegna alla Presidenza il testo scritto del suo intervento. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TIRELLI (*LFNP*). La Lega è favorevole al provvedimento per dare un segnale forte nella lotta contro il preoccupante fenomeno del *doping* e per la salute degli atleti. Rileva tuttavia che il testo presenta delle ca-

renze, soprattutto per quanto riguarda la copertura finanziaria, la mancata previsione di laboratori regionali, il permesso di utilizzare alcune sostanze in accordo con il medico curante e la scarsa efficacia dei controlli nei confronti degli sportivi amatoriali. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

DE ANNA (*FI*). L'illecita manipolazione del corpo umano allo scopo di alterare i risultati sportivi è un fenomeno diffuso anche nel settore dilettantistico ed amatoriale che mina irrimediabilmente la salute degli atleti. Per questa ragione è necessario approvare il testo licenziato dalla Camera dei deputati, frutto di una collaborazione trasversale tra le forze politiche. Dichiaro pertanto il voto favorevole di Forza Italia, pur sottolineando come il provvedimento sia troppo severo nei riguardi degli atleti, confuso per quanto riguarda l'uso di sostanze dietro prescrizione medica ordinaria e scarsamente supportato a livello finanziario. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Bosi*).

BOSI (*CCD*). Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo al disegno di legge, che ha lo scopo di valorizzare il loro ruolo formativo e sociale dell'attività sportiva e di tutelare la salute pubblica, pur rilevando che sarebbe stato più opportuno escludere gli atleti dalle sanzioni penali.

ZILIO (*PPI*). Preannuncia il voto favorevole dei Popolari. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

SENESE (*DS*). Il Comitato pareri della Commissione giustizia ha sollevato alcuni dubbi: riconoscendo infatti l'utilità delle sanzioni penali, appare discutibile la penalizzazione dell'atleta, aggravata in caso di danno alla salute, scelta che peraltro non sarebbe di aiuto alle indagini. Data la rapidità con cui si è giunti alla discussione del disegno di legge, chiede alla Presidenza di ammettere la presentazione di un emendamento riferito all'articolo 9. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Il provvedimento è stato sollecitato da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, ed è stato pertanto inserito all'ordine del giorno dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. L'esame da parte dell'Aula può ovviamente portare ad una modifica del testo. In tal senso, l'emendamento 9.1 del senatore Senese è ammissibile. (*v. Allegato A*).

CORTIANA (*Verdi*). Sul testo licenziato dalla Camera dei deputati, peraltro diverso da quello già approvato dal Senato, è necessario giungere rapidamente ad un'approvazione, soprattutto per salvaguardare lo sport amatoriale, pur essendo assolutamente validi i rilievi avanzati. Proprio l'urgenza ha però dato origine alla comune disponibilità da parte di tutti i Gruppi.

MASCIONI (DS). Il provvedimento tutela in maniera adeguata la salute di professionisti ed amatori dello sport, intensifica i controlli, aumenta il numero dei laboratori di analisi ed istituisce una Commissione di vigilanza e controllo. Un'accelerazione della sua approvazione è opportuna e pertanto i Democratici di sinistra voteranno a favore.

MIGNONE (Misto-DU). I rilievi avanzati dal senatore Senese sono molto opportuni, ma è necessario penalizzare l'intento truffaldino degli atleti. Il provvedimento compie un'attenta individuazione delle sostanze dopanti e prevede sanzioni rigorose, anche in chiave educativa nei riguardi dei giovani. I Democratici-l'Ulivo voteranno a favore.

MONTELEONE (AN). Il dibattito è sicuramente denso di riflessioni, ma occorre privilegiare la volontà di approvare quanto prima uno strumento legislativo. Anticipa quindi il voto favorevole di Alleanza Nazionale e consegna il testo integrale del suo intervento da pubblicare in allegato. (v. *Allegato B*) (Applausi dai Gruppi AN, DS e PPI).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CARELLA, *relatore*. Rinunciando alla replica, invita a ritirare l'emendamento 9.1.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Concorda con il relatore. Il Governo apprezza la disponibilità del Senato nell'accelerare l'iter del provvedimento, pur comprendendo i rilievi avanzati. È però opportuno non trattare il fenomeno del *doping* alla stregua delle tossicodipendenze, vista la volontà di alterare le prestazioni sportive.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame. (v. *Resoconto stenografico*).

Passa quindi all'esame degli articoli nel testo unificato approvato dalla Camera dei deputati, ricordando che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto dell'esame saranno solo le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Con successive votazioni il Senato approva gli articoli dall'1 al 7 del testo approvato dalla Camera dei deputati, nonché l'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 del testo approvato dalla Camera dei deputati e dell'emendamento ad esso riferito, già illustrato.

DE ANNA (*FI*). Nel testo figurano alcune incongruenze, ma l'impellente necessità di disporre di una legge in materia spinge ad una rapida approvazione, senza modificazioni.

CARELLA, *relatore*. Conferma l'invito a ritirare l'emendamento.

SENESE (*DS*). Poiché nella sostanza sono tutti d'accordo, insiste sull'emendamento, che non inficerebbe una tempestiva e definitiva approvazione da parte della Camera dei deputati.

MONTELEONE (*AN*). Poiché l'articolo 8 prevede una relazione del Ministro della sanità sull'attuazione della legge, saranno successivamente possibili miglioramenti del testo.

Il Senato respinge l'emendamento 9.1. Vengono quindi approvati gli articoli 9 e 10, corrispondenti agli articoli 8 e 9 del testo già approvato dal Senato, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

CAMO, *segretario*. Dà annuncio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 17 novembre. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 21,03.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barrile, Bo, Bobbio, Brutti, Cioni, Cortelloni, De Martino Francesco, Guerzoni, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Piloni, Taviani e Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Luca Athos, Manieri, Salvato e Scopelliti, per attività del Comitato contro la pena di morte; Dolazza, Lauricella, Provera, Rigo, Robol, Squarcialupi e Turini, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale; Forcieri, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; D'Alessandro Prisco, Lauricella e Pagano, per presenziare alla pre-conferenza degli italiani residenti in Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari riunitisi questo pomeriggio ha stabilito che nella giornata odierna si concluda, entro le ore 18,30, l'esame degli articoli e degli emendamenti al disegno di legge costituzionale di modifica al titolo V, parte II, della Costituzione. Seguiranno poi gli argomenti non controversi indicati dai Gruppi: cantieristica navale; interventi per il comune di Sotto il Monte; semplificazione amministrativa; *doping*; integrazioni al minimo; lavoratori licenziati per motivi politici.

Tali argomenti, unitamente al decreto-legge sull'espropriazione immobiliare, riprenderanno nella seduta di domani fissata per le ore 9. Le dichiarazioni di voto e il voto finale del disegno di legge costituzionale inizieranno alle ore 10,15 di domani.

Fra gli argomenti previsti per la prossima settimana è stato inserito, indicato dalle opposizioni, di disegno di legge n. 130-*bis* sulle adozioni, dalla sede redigente per il solo voto finale.

Le comunicazioni del Presidente relative al contenuto della legge finanziaria saranno rese all'Assemblea nel pomeriggio di mercoledì 22. Le Commissioni permanenti potranno comunicare i propri rapporti alla 5ª Commissione entro giovedì 30 novembre; la Commissione bilancio concluderà invece i propri lavori entro giovedì 7 dicembre, mentre l'Aula inizierà a sua volta la trattazione dei documenti finanziari lunedì 11 dicembre per concluderla lunedì 18.

Nel calendario dei lavori allegato ai Resoconti della seduta pomeridiana saranno riportate le ulteriori informazioni relative alla prossima settimana e all'esame dei documenti di bilancio.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato da settembre a dicembre 2000.

Disegno di legge n. 4080 – Interventi per il Comune di Sotto il Monte

Disegno di legge n. 1637-B – *Doping (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

Disegno di legge n. 3984 – Minorazioni visive

Disegno di legge n. 4725 – Associazioni combattentistiche

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 16 novembre al 18 dicembre 2000.

Giovedì	16 novembre	(pomeridiana) (h. 16,30-18,30)	} – Seguito del disegno di legge n. 4809 – Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>conclusione esame degli articoli e degli emendamenti</i>)
»	»	»	
		(pomeridiana) (h. 18,30-20,30)	} – Disegno di legge n. 4755 – Cantieristica navale – Disegno di legge n. 4080 – Interventi per il Comune di Sotto il Monte – Disegno di legge n. 4375-B – Semplificazione amministrativa (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) – Disegno di legge n. 1637-B – <i>Doping (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)</i> – Disegno di legge n. 273-B – Integrazione al minimo (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) – Disegno di legge n. 1137-3950 – Lavoratori licenziati per motivi politici
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Venerdì	17	»	(antimeridiana) (h. 9-13,30)	<ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 4846 – Decreto-legge n. 291 sull'espropriazione immobiliare (<i>Presentato al Senato - voto finale entro il 19 novembre 2000</i>) - Seguito degli argomenti non conclusi nel pomeriggio di giovedì 16 novembre - Dichiarazioni di voto e voto finale del disegno di legge n. 4809 – Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (a partire dalle ore 10,15)
Martedì	21 novembre		(pomeridiana) (h. 16,30-21,30)	<ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 4853 – Decreto-legge n. 266 sulle spedizioni postali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 27 novembre 2000</i>) - Eventuale seguito degli argomenti non conclusi nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 - Disegno di legge n. 4737 – Giudizio abbreviato per reati puniti con l'ergastolo - Disegno di legge n. 4783 – Legge comunitaria 2000 (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	22	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13,30)	<ul style="list-style-type: none"> - Mozioni e interrogazioni sulla situazione dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla città di Napoli
	»	»	(pomeridiana) (h. 15,30-20)	<p>Argomento indicato dalle opposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 130-bis e connessi - Adozioni (<i>dalla sede redigente per la sola votazione finale</i>) - Seguito degli argomenti non conclusi nelle precedenti settimane (con particolare riferimento ai disegni di legge sull'inquinamento elettromagnetico, su Roma Capitale e sul servizio civile) - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul contenuto della legge finanziaria

Gli emendamenti al disegno di legge n. 4853 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 16 novembre. Quelli al disegno di legge n. 4783 entro le ore 17 di lunedì 20 novembre.

La sessione di bilancio avrà inizio successivamente alle comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Da tale momento, le Commissioni permanenti potranno convocarsi, per l'esame di propria competenza dei documenti di bilancio al fine di comunicare i propri rapporti alla 5^a Commissione entro giovedì 30 novembre.

Martedì	28 novembre	(<i>pomeridiana</i>) (h. 18-20)	} <ul style="list-style-type: none"> - Eventuale seguito del disegno di legge n. 4783 – Legge comunitaria 2000 (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 4737 – Giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo (ove non approvato precedentemente) - Comunicazioni del Ministro della difesa sul contributo italiano alle iniziative dell'ONU per la risoluzione del conflitto Etiopia-Eritrea
Mercoledì	29 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 11-13,30)	
»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 18-20)	
			} <ul style="list-style-type: none"> - Eventuale seguito degli argomenti non conclusi già previsti in calendario per le giornate di giovedì 16 e venerdì 17 - Disegno di legge n. 3984 – Minorazioni visive - Disegno di legge n. 4725 – Associazioni combattentistiche

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3984 e 4725 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 23 novembre.

Mercoledì 29, alle ore 15,30, è stato convocato il Parlamento in seduta comune per procedere all'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

Mercoledì	6 dicembre	(<i>antimeridiana</i>) (h. 11-13)	} <ul style="list-style-type: none"> - Eventuale seguito degli argomenti non conclusi nella precedente settimana - Discussione di mozioni sulle biotecnologie
»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 18-20)	

La 5^a Commissione permanente concluderà l'esame dei documenti di bilancio entro giovedì 7 dicembre.

Gli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio dovranno essere presentati entro le ore 11 di sabato 9 dicembre. Entro tale data saranno altresì comunicate le iscrizioni a parlare nella discussione generale e la Presidenza procederà alla ripartizione dei tempi prevista dal Regolamento.

Lunedì	11 dicembre	(antimeridiana)	}	
	»	(h. 11-13,30)		
»	»	(pomeridiana)		
	»	(h. 16,30-20)		
»	»	(notturna)		
	»	(h. 21-23)		
Martedì	12	(antimeridiana)		
	»	(h. 9,30-13,30)		
»	»	(pomeridiana)		
	»	(h. 16-20,30)		
Mercoledì	13	(antimeridiana)		
	»	(h. 9,30-13)		
»	»	(pomeridiana)		
	»	(h. 16,30-20)		
»	»	(notturna)		
	»	(h. 21-23)		
Giovedì	14	(antimeridiana)		
	»	(h. 9,30-13,30)		
»	»	(pomeridiana)		
	»	(h. 16-20,30)		
Venerdì	15	(antimeridiana)		
	»	(h. 9,30-13)		
»	»	(pomeridiana)		
	»	(h. 16,30-20)		
»	»	(notturna)		
	»	(h. 21-23)		
Sabato	16	(antimeridiana)		
	»	(h. 9,30-13)		
Lunedì	18	(antimeridiana)		
	»	(h. 11-13,30)		
»	»	(pomeridiana)		
	»	(h. 16)		

- Disegno di legge n. ... – Bilancio dello Stato (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)

- Disegno di legge n. ... – Legge finanziaria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)

Subito dopo l'approvazione della legge finanziaria, i lavori dell'Assemblea saranno sospesi per consentire al Governo di presentare, e alla 5ª Commissione di approvare, la Nota di variazioni.

**Per comunicazioni del Governo sulla situazione
dell'ordine pubblico nel napoletano**

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, non sono passate 48 ore da quando l'onorevole sottosegretario all'interno, onorevole Brutti, è venuto in quest'Aula a parlare della situazione di Napoli. Ebbene, come risulta dai lanci delle agenzie e dalle stesse dichiarazioni dell'onorevole Brutti, la camorra è stata più veloce delle forze dell'ordine nel trovare i colpevoli: due sono stati uccisi e due feriti.

A questo punto, evidentemente il procuratore antimafia Vigna ha ragione quando dice che in quelle zone non comanda più lo Stato ma la criminalità.

La invito pertanto a contattare il sottosegretario Brutti, o addirittura l'onorevole Ministro dell'interno, affinché venga in quest'Aula a rispondere su quanto è accaduto, perché si tratta di fatti estremamente gravi e inquietanti.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Peruzzotti. Nel calendario dei lavori approvato all'unanimità noi abbiamo inserito l'argomento della situazione dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla città di Napoli.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(4809) Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Pepe Mario ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana, e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa)

(3632) PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 4809, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, e 3632.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 4809.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e il Governo ha espresso il proprio parere contrario a tutti gli emendamenti e favorevole all'ordine del giorno n. 4 del senatore Cabras.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.801.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, capisco di essere parte interessata, perché ne sono il presentatore, ma a mio sommo avviso questo emendamento rispetto al testo del disegno di legge è più rispettoso delle autonomie locali e instaura un sistema maggiormente competitivo e più solidale nei confronti di chi si trova in peggiori condizioni economiche. In sostanza, serve a conciliare le diversità che esistono nel territorio nazionale e ad eliminare i motivi di conflitto che deriverebbero sicuramente da questo provvedimento, il quale può rischiare di produrre una conflittualità jugoslava, diversamente dal testo dell'emendamento attualmente in esame.

STIFFONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, occorre aspettare venti minuti. Avevamo concordato all'unanimità di procedere con le votazioni, ma la Conferenza dei Capigruppo mi sembra un organo ormai «spoglio».

Comunque, se lei insiste, dobbiamo aspettare il decorrere del tempo regolamentare.

STIFFONI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 16,54).

Richiesta di referendum popolare

PRESIDENTE. Comunico all'Aula che il senatore Renzo Gubert, in data 13 novembre 2000, ha chiesto di dare corso alla procedura – prevista dall'articolo 138, secondo comma, della Costituzione e disciplinata dagli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352 – per la richiesta di

referendum, da parte di un quinto dei componenti del Senato della Repubblica, sul testo di legge costituzionale recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano», approvato dal Senato della Repubblica, in seconda deliberazione – a maggioranza assoluta, inferiore ai due terzi, dei suoi componenti – nella seduta del 5 ottobre 2000 e dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione – a maggioranza assoluta, inferiore ai due terzi, dei suoi componenti – nella seduta del 25 ottobre 2000, come comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 2000, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Il *quorum* per la presentazione della richiesta di *referendum* è di 65 firme.

La richiesta dovrà pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro 3 mesi dalla pubblicazione del predetto comunicato e cioè entro il 30 gennaio 2001 (articolo 4, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352).

Su proposta del senatore Renzo Gubert, lo stesso senatore Gubert e i senatori Francesco Moro e Adriana Pasquali sono designati quali delegati a depositare la richiesta di *referendum* presso la cancelleria della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 6 della richiamata legge n. 352 del 1970.

Gli onorevoli senatori che intendono sottoscrivere la richiesta di *referendum* potranno utilizzare gli appositi fogli a disposizione presso gli uffici del Servizio di Segreteria e dell'Assemblea, secondo piano di Palazzo Madama, nei giorni di apertura degli uffici stessi, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30; il sabato, dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

La Segreteria Generale provvederà alla autenticazione delle firme degli onorevoli senatori.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.801.

STIFFONI. Ribadisco la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.801, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 4809 e 3632**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.802, presentato dal senatore La Loggia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.900, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.136, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori, fino alle parole «le Città metropolitane».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, sono preclusi la restante parte dell'emendamento 5.136 e l'emendamento 5.137.

Metto ai voti l'emendamento 5.901, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 5.138, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.138, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 4809 e 3632**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.159.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 4809 e 3632**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.159, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.803, presentato dal senatore La Loggia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.142, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 5.143, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

STIFFONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 5.143 rappresenti un'occasione per dare al nostro Stato una forma nuova.

Come è già stato detto in precedenza, i due fondamenti di uno Stato nuovo sono le funzioni che vengono attribuite ai vari livelli di governo e le risorse conferite per attuare e svolgere tali funzioni. La prima funzione è stata già decisa in modo per noi insoddisfacente, mentre la seconda è quella di cui ci stiamo occupando ora.

Con questo emendamento si chiede che lo Stato non abbia entrate erariali proprie, ma che la raccolta dei fondi, delle risorse avvenga esclusivamente attraverso le regioni, che destinano una quota delle loro entrate allo Stato centrale.

Questo sistema eviterebbe alla radice che la tassazione – come accade oggi – sia effettuata in maniera aggiuntiva da parte dello Stato e degli enti locali. Se facessimo in modo che lo Stato avesse tra le proprie entrate soltanto i trasferimenti, invertendo completamente l'attuale logica del finanziamento e dei flussi finanziari, eviteremmo che uno stesso reddito o cespite sia sottoposto a doppia imposizione, sia locale che centrale. Si tratterebbe di un grande passo avanti, in quanto realizzeremmo una modifica della finanza locale e della finanza pubblica.

Oggi gli enti locali sono in gran parte finanziati con i trasferimenti da parte dello Stato. Oggi vengono pagate le imposte su tutto il territorio; le imposte poi vengono raccolte a livello centrale e Roma ne redistribuisce una parte fra i vari territori.

Con questo emendamento avverrebbe il contrario. Le regioni raccoglierebbero le imposte sul loro territorio, destinandone una parte al finanziamento delle funzioni che lo Stato centrale esercita. Ciò sarebbe in armonia con l'idea di uno Stato veramente nuovo e lo Stato centrale dovrebbe fare i conti con le varie regioni. Questo sistema potrebbe riequilibrare i poteri all'interno del nuovo Stato e le regioni, in tal modo, avreb-

bero pari dignità con lo Stato centrale. Così, ripeto, si realizzerebbe uno Stato nuovo, come avviene in molte altre parti del mondo.

Signor Presidente, mi rendo conto che si tratterebbe di una grande innovazione nel nostro Paese rispetto ad uno Stato che è centralista fino all'eccesso e che accentra tutto: i denari, le decisioni e le risorse raccolte tra i vari territori. Vi sarebbe una rivoluzione, perché lo Stato centrale vivrebbe di trasferimenti da parte delle regioni. Si tratta, credo, di un elemento di grande innovazione e di grande modernità. *(Applausi dal Gruppo LFNP).*

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, lei prevede il procedimento uguale e contrario a quello che venne approvato dal Parlamento con il decreto Stammati, cioè niente tributi ai comuni, tutti i debiti allo Stato. Ma adesso quei debiti dello Stato, chi li paga, senatore Stiffoni?

Come ho già detto, sull'emendamento 5.143 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.143, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.902, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.149.

STIFFONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signor Presidente, con questo emendamento si chiede che la compartecipazione degli enti locali al gettito dei tributi erariali sia direttamente proporzionale a quanto hanno versato i cittadini. Non abbiamo indicato cifre o percentuali al fine di evitare che qualcuno obietti circa la possibilità di inserire in Costituzione cifre suscettibili di essere modificate.

Considerato che nel nostro Paese si pensa che sia più furbo e bravo colui che evade le tasse rispetto a chi le paga, se disponiamo che gli enti locali possono trarre un vantaggio diretto dagli introiti erariali, essi saranno incentivati a fare in modo che non ci siano evasori. Ad esempio, in alcune regioni vi è un ampio sommerso perché gli enti locali non hanno alcun interesse a denunciarlo e a farlo emergere. Così facendo, invece, vale a dire nel caso in cui si stabilisce un ritorno percentuale dei tributi erariali versati, vi è un maggior incentivo a perseguire chi elude o evade le imposte.

Visto che la sinistra da quando è al Governo afferma di essere contro gli evasori e di voler far pagare le tasse a tutti, ritengo che approvare questo emendamento, signor Presidente, rappresenti, oltre ad un criterio di giustizia nei confronti dei cittadini che da sempre pagano le tasse, un modo per far diminuire l'evasione fiscale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.149, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.804, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.150.

STIFFONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signor Presidente, mi permetto di esprimere la mia soddisfazione per il fatto che questo emendamento, sia pure in altra sede, cioè presso la Camera dei deputati – qui al Senato, relegati come siamo, è difficile che venga accolto qualcosa di sensato –, abbia trovato un qualche accoglimento, pur limitatamente alle tasse sulla casa, con l'abolizione appunto dell'IRPEF sulla prima casa nella legge finanziaria.

Inserendo, però, tale principio in Costituzione, su un bene, qualunque esso sia, si pagherebbe una sola tassa; che poi la si paghi al comune, alla

provincia, alla città metropolitana, alla regione o allo Stato si vedrà successivamente.

È un problema che i cittadini avvertono con forza, è un principio di semplificazione che va incontro alle aspettative dei cittadini contribuenti, che però questo Governo continua ad ignorare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.150, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.151, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.152, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.153, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.154, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.155, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.156, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.157, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.126, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.903.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei far notare come la normale prassi di intervento nel perequare le risorse da parte dello Stato attualmente non considera soltanto il numero di abitanti, ma anche la superficie. Siccome molte spese sono legate alla superficie (pensiamo alle strade, alle fognature), in particolare quando l'insediamento è disperso invece che accentrato, a me sembra opportuno che venga presa in considerazione anche la capacità fiscale per unità di superficie, altrimenti la perequazione risulta approssimata per difetto. A parità di abitanti una regione o un comune che abbia una superficie più ampia ha più spese e spesso la minore densità è legata anche ad una minore capacità fiscale. Credo allora che sarebbe opportuno richiamare questo principio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.903, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.127, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.128, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.129, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.130, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.904.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, questo articolo prevede due meccanismi di intervento centrale: la perequazione e i progetti speciali *ad hoc*; a me sembra sarebbe più razionale unificarli. Se c'è una regione o un'area che ha bisogno di maggiori interventi perché la sua capacità fiscale è minore, perequiamo le risorse e poi questa si arrangi a trovare i modi per recuperare lo svantaggio. Il sommare le due cose mi sembra una procedura che, tutto sommato, crea disordine nel sistema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.904, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.132, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.905.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, un caso in cui un progetto speciale avrebbe senso, rispetto a quanto ho detto prima, è quello di emergenza, di catastrofe, di grande calamità, eccetera. L'emendamento suggerisce che in questi casi è pensabile anche qualcosa di straordinario rispetto ad un normale meccanismo di perequazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.905, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.805, identico all'emendamento 5.806.

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, esprimo volentieri il favore per questo emendamento in quanto da troppo tempo, e in particolare in questo momento, c'è da parte della sinistra – una sinistra scornata e «da salotto» – il tentativo di dissociare la Casa delle libertà ed estrapolare la Lega, riponendola nella Casa delle libertà come contraria affinché il Meridione abbia il giusto sviluppo.

COVIELLO. È vero!

TABLADINI. Noi siamo invece assolutamente contrari a questa posizione. Vogliamo che il Mezzogiorno possa avere il giusto sviluppo, privo di quelle associazioni, purtroppo, malavitose, che hanno di fatto condizionato non solo i cittadini, ai quali vogliamo bene, ma tutta la società meridionale.

Con una punta di fastidio, devo anche aggiungere che spesso si è dovuto constatare che queste associazioni malavitose erano in parte anche figlie di una certa politica e di un certo voto di scambio. Sono convinto invece che dalla prossima legislatura, quando vinceremo, perché vinceremo... (*Comenti dai Gruppi DS e PPI*), saremo in grado di dimostrare ... (*Proteste dal Gruppo DS*).

SARACCO. Vincere e vinceremo!

TABLADINI. ... sì, perché voi siete la sinistra da salotto: siete passati, siete superati! (*Vive e reiterate proteste dal Gruppo DS*). Lasciatemi finire! (*Richiami del Presidente*).

Noi vi dimostreremo che saremo in grado di sollevare effettivamente, economicamente e socialmente le regioni che oggi soffrono per la vostra politica. (*Commenti dal Gruppo DS. Applausi dai Gruppi LFNP e FI*).

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, chiedo che si proceda alla votazione nominale mediante procedimento elettronico degli emendamenti 5.805 e 5.806, invitando i colleghi ad appoggiare tale richiesta, visto che siamo presenti in pochi.

VILLONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE. Signor Presidente, non so se quanto appena dichiarato dal collega Tabladini appartenga alla categoria dei pentimenti e francamente non mi interessa. Mi preme però richiamare e ribadire gli argomenti

che ho svolto nel mio intervento in discussione generale a proposito degli emendamenti 5.805 e 5.803.

PRESIDENTE. Senatore Villone, mi scusi: anche per i pentiti è prevista una legislazione premiale!

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Onofrio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.805, presentato dal senatore La Loggia e da altri senatori, identico all'emendamento 5.806, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.133, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.134, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.135, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.121, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.807, presentato dal senatore La Loggia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.122.

STIFFONI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.122, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.123, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.124, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.125, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.808, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 5.809, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.809, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B)

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.810, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.810, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*)

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 4809 e 3632**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.811, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.906.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, intendo votare a favore dell'emendamento in esame, perché mi sembra che faccia riferimento ad una questione cruciale, soprattutto in merito alle garanzie che lo Stato potrebbe assicurare alle regioni.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, l'emendamento 5.906 intende evitare che le regioni possano rendersi garanti di eventuali indebitamenti di comuni e province, allo stesso modo in cui lo Stato vuole evitare un suo intervento simile in favore delle regioni, dei comuni e delle province. Se queste ragioni valgono per lo Stato, ritengo che esse possano e debbano valere anche per le regioni nei confronti di province e comuni.

Sotto questo profilo tale principio mi sembrerebbe importante ma, data la tempistica di questa legislatura, ritiro l'emendamento prenotando nel contempo l'argomento a futura memoria.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, dal momento che il senatore Pinggera ha ritirato l'emendamento 5.906 vorrei farlo mio e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tabladini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.906, presentato dal senatore Pinggera e dalla senatrice Thaler Ausserhofer, ritirato e fatto proprio dal senatore Tabladini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.812, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Poiché l'ordine del giorno n. 4 è stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, desidero rilevare innanzitutto che la formulazione del comma 1 di quello che sarà il nuovo articolo 119 della Costituzione è stata accolta dall'intera Casa delle libertà, la quale, infatti, negli emendamenti presentati sulla materia finanziaria, non ha contestato il testo in questione.

Vorrei sottolineare la portata delle novità, anche se tutte le novità si prestano poi ad essere attenuate, appannate, annullate in fase applicativa.

Come ho detto, mentre alla Bicamerale si svolgeva la grande, teorica, discussione fra Giulio Tremonti e l'amico Michele Salvati su che cosa fosse il federalismo fiscale, non pervenendosi ad alcuna conclusione, mi permisi di proporre la formula: «I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa».

Conviene porre l'accento su queste ultime parole. Una volta che tale norma divenisse parte integrante della Costituzione non esisterebbe più la possibilità di determinare da fuori come le regioni, le province e i comuni debbono spendere. Non esisterebbe più la possibilità di stabilire che tali risorse vanno spese in un certo modo o settore. Ormai c'è l'autonomia di spesa. Ciò vuol dire non essere vincolati se non da se stessi, se non dalle proprie decisioni. Basta ricordare l'intervento del Presidente del Senato a proposito della legge sull'assistenza e beneficenza per rendersi conto della portata dell'innovazione.

Prevedo anche che si troveranno mille modi per non applicarla. Ma in sé e per sé l'autonomia di spesa è conquista relevantissima: è innovazione strutturale rispetto all'intera storia amministrativa italiana. Infatti, il controllo di merito, quando esisteva, in che cosa consisteva? Nel dire che non bisognava spendere in un modo, ma in un altro.

Il controllo di merito veniva effettuato sui comuni. Quando poi vi vennero i fondi, imposti alla regione per la finanza di trasferimento dallo Stato, fu stabilito come la regione dovesse spendere.

Annullare la determinazione del cosiddetto livello superiore rispetto al cosiddetto livello inferiore – «cosiddetto» perché non esiste, evidentemente, una superiorità o inferiorità – significa ampliare l'autonomia *tout court*, che consiste non soltanto nell'autonomia di imposizione fiscale, qualunque ne siano le percentuali, ma anche nell'autonomia di spesa.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, voteremo contro questo articolo perché lo riteniamo insufficiente, ma soprattutto perché non ci piace il capoverso in cui si stabilisce che «La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante».

Avevamo proposto un emendamento, peraltro bocciato, in cui individuavamo una formulazione a mio parere molto più corretta, perché parlavamo di aree svantaggiate. Ciò perché la minore capacità fiscale non è assolutamente un metro per giudicare se un'area sia svantaggiata o meno.

Riteniamo che in questo momento esista in Italia un enorme equivoco su tale questione, legata soprattutto al lavoro nero. Infatti, in Italia c'è chi sommamente evade le tasse, chi sommamente evade i contributi e chi lavora in nero; esistono aree del Paese in cui il lavoro nero è praticamente una regola.

Abbiamo inoltre ascoltato il candidato *premier* Rutelli affermare che le aree del Nord non voteranno l'Ulivo perché questo le ha costrette a pagare le tasse. Intanto, ringrazio il candidato *premier* Rutelli per aver fatto tale dichiarazione: se c'era qualche dubbio dalle nostre parti se votarlo o meno in questo modo è stato assolutamente cancellato. Vorrei però far osservare che esistono delle aree ufficialmente svantaggiate dove il lavoro nero e l'evasione fiscale sono enormemente diffusi, quindi, restano minori capacità fiscali.

Voglio citare un esempio. In uno studio della Confindustria di Napoli è stata individuata un'area a sud della città dove c'è un distretto che lavora le pelli e in cui la disoccupazione ufficiale è del 22 per cento; ma la stima fatta dalla Confindustria di Napoli è dell'1 per cento, ossia un tasso di disoccupazione che rappresenta un *record* mondiale positivo.

Questo è un tema sul quale credo sia necessario aprire un serio confronto, perché siamo ormai giunti a situazioni veramente paradossali. Riteniamo che esistano aree – come ho sentito affermare stamattina nell'intervento di un collega – con un tasso ufficiale di disoccupazione enorme, quando in realtà si tratta di un falso, perché non è disoccupazione ma lavoro nero. Evidentemente, quindi, l'area svantaggiata va individuata in maniera diversa, non secondo la capacità fiscale che è un dato assolutamente falsato, ma in base ad altri parametri; uno di questi potrebbe essere il consumo, che certamente è un parametro più veritiero.

Per detti motivi voteremo contro questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STIFFONI. Signor Presidente, li diamo per illustrati.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.800 si dà per illustrato.

Senatore Rotelli, sono certo che lei non intende dare per illustrato l'emendamento 6.900.

* ROTELLI. Signor Presidente, l'avrei dato per illustrato. Ma alcuni colleghi, in particolare il senatore Vigevani, me ne hanno chiesto ragione. Quindi lo devo illustrare.

L'emendamento prevede la soppressione al comma 1 dell'articolo 120, del capoverso 2. Finora l'articolo 120 era passato indenne da ogni proposta di revisione. Ma, ad un certo momento, è stato aggiunto un secondo comma, che non è affatto indolore, giacché in alcuni casi prevede il potere sostitutivo del Governo, organo dello Stato.

La previsione del potere sostitutivo diminuisce notevolmente la portata innovativa di questo testo, esaltato come quello che abolisce i controlli. È senz'altro vero che abolisce determinati controlli, però introduce anche un potere sostitutivo che prima non c'era. Tale potere sostitutivo può essere esercitato nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

In effetti, il senatore Vigevani ha ragione quando dice che avrei potuto non prevedere la soppressione di questa parte. Ma ho proposto la pura e semplice soppressione dell'intero comma perché subito dopo c'è la seguente formulazione:

«Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica». È un'affermazione grave anche perché, durante e dopo i lavori della Bicamerale, il senatore Elia – mi dispiace doverlo citare ancora una volta – ha invocato l'introduzione di tale principio, che connota il cosiddetto federalismo tedesco.

Un principio analogo, in tutt'altro contesto, è previsto anche dalla *Grundgesetz*, la Costituzione tedesca. La portata del principio è preoccupante: non più l'interesse nazionale, bensì la semplice esigenza di tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, valutata dal Governo, è sufficiente per intervenire.

Non mi sembra una facoltà di intervento molto rispettosa dell'autonomia; si fa presto a ritenere che sia in discussione l'unità giuridica o economica di un Paese, la cui storia è tra l'altro caratterizzata proprio dalla mancanza di unità economica, e forse anche giuridica; non è difficile trovare una motivazione.

Per questa ragione ho ritenuto inaccettabile l'introduzione di questo ulteriore argomento affinché il Governo centrale si sostituisca con estrema facilità alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni.

Oltre al danno, la beffa: quando dovranno fornire una spiegazione, i nostri colleghi diranno che si tratta dell'applicazione del principio di sussidiarietà, che l'intervento del Governo sarà sostitutivo, sussidiario, rispetto a comuni, province e regioni.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare per una dichiarazione di voto sull'articolo 5, ma non ho avuto la parola; penso si tratti di una svista e non di un ulteriore giro di vite, per cui dal sistema monocamerale passiamo al sistema monofasico.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, se lei non alza la mano per chiedere la parola non posso prendere atto della sua richiesta. È inutile fare commenti su un'omissione.

MAGNALBÒ. Presidente, ognuno di noi è al suo posto.

PRESIDENTE. Ognuno di noi, adesso, è diventato libero. Siamo tornati al sistema prefascista, quando ogni parlamentare non rispondeva neanche al suo Gruppo parlamentare, bensì soltanto a se stesso. Ognuno è libero di dire quello che pensa. (*Applausi dal senatore Carcarino*).

MAGNALBÒ. Se così non fosse, sarebbe grave, signor Presidente. In merito all'articolo 5, volevo dire ...

PRESIDENTE. Lei sta dicendo, senatore Magnalbò, e non «voleva dire».

MAGNALBÒ. Né l'articolo 5 del testo, né gli emendamenti contemplano un dato importante. In caso di riscossione dei tributi va evitata la delega ai privati; aver previsto tale possibilità con la legge del 1999 ha significato aver commesso uno dei più grandi errori legislativi; così come un errore legislativo è stata l'istituzione del giudice unico, che non è capace, a volte, di valutare da solo la complessità della causa. Un altro un errore legislativo – a testimonianza della perfezione del regime – è stata la mancata attribuzione agli avvocati, anziché soltanto ai notai, delle esecuzioni immobiliari.

In ordine all'articolo 6, condivido quanto affermato dal senatore Rottelli.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti.

GUBERT. Do per illustrati i miei emendamenti.

PINGGERA. Ritiro l'emendamento 6.903.

VEGAS. Do per illustrati gli emendamenti di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

CUSIMANO. Si è sforzato!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.7.

VIGEVANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGEVANI. Signor Presidente, vorrei che l'Aula prestasse attenzione su questo emendamento dal momento che da parte di un rappresentante della Lega abbiamo appena ascoltato una dichiarazione *pro* Mezzogiorno.

Orbene, con questo emendamento presentato, tra gli altri, dal Capogruppo della Lega, si dice che non si può consentire che le regioni limitino l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. In buona sostanza, si vuol dire che bisogna lasciare alle regioni la facoltà di limitare ai cittadini di questo Paese il diritto di andare a lavorare in qualunque parte del territorio nazionale.

Ora, poiché credo non sia sfuggito a nessuno dei presenti la memoria di posizioni della Lega e di molti suoi sindaci, a proposito di concorsi pubblici relativi all'insegnamento scolastico, che pretendevano di circoscrivere il diritto a partecipare al concorso a cittadini padani del territorio, ritengo che questo sia un tipico esempio e campione di politica meridionalistica.

Quindi, intervengo per dichiarare il mio voto contrario, ma anche per chiedere – se questo emendamento è condiviso dai senatori di Alleanza Nazionale, del CCD, del CDU e di Forza Italia – la votazione nominale con sistema elettronico.

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, noi abbiamo sempre sostenuto che a garanzia della libertà di circolazione nell'ambito del lavoro era necessaria solo la residenza, cosa che tra l'altro mi risulta essere richiesta in molti istituti bancari, guarda caso della Sicilia, e questo ancora dieci, quindici, vent'anni fa.

Pertanto, non abbiamo nulla in contrario alla possibilità di movimento nell'ambito delle regioni e tra regione e regione, salvo il fatto di prevedere la residenza. Questo perché avere la residenza in una certa regione significa anche avere il lavoratore con una disponibilità maggiore. È ben nota a tutti la difficoltà a trovare un alloggio, in particolare nelle re-

gioni settentrionali. Questa era la motivazione dell'emendamento. Se poi la lettura della sinistra di salotto vuole essere diversa, lasciamo loro questa facoltà.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TIRELLI. Signor Presidente, non parteciperò al voto su questo emendamento. In primo luogo, volevo precisare, per il senatore Vigevani che ha fatto riferimento ad alcuni nostri sindaci che avevano richiesto un periodo di residenza nel comune per accedere ad un concorso pubblico bandito dal comune stesso, che la legittimità di questa scelta è stata riconosciuta da un grado amministrativo superiore. Inoltre, voglio evidenziare che la persona scelta attraverso la procedura del concorso pubblico era un cittadino che, pur residente nel comune di Lazzate, proveniva da un'area geografica molto più a sud. Pertanto, non mi sembra che esista un problema di discriminazione, bensì un problema oggettivo e reale che va affrontato.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Vigevani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.7, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Era molto importante che un terzino si volgesse verso la propria porta e facesse autogol.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,44, è ripresa alle ore 18,05).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 4809 e 3632**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.800, presentato dai senatori Pastore e Schifani, e 6.900, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.901, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.12, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.13, presentato dal senatore Tirelli da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.902.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi sono sfuggiti purtroppo due emendamenti e, quindi, intervengo ora sull'emendamento 6.902.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, l'Assemblea le è grata!

GUBERT. Signor Presidente, la ringrazio per il fatto di concedermi ancora la possibilità di esprimere liberamente ciò che penso, perché ritengo che questo sia, rispetto ad altri, il migliore dei tempi.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.902, sul quale già il collega Rotelli è intervenuto nel merito, credo che i criteri per garantire la sostituzione degli organi locali, regionali siano molto soggetti ad una valutazione politica. Quindi, ritengo che ciò costituisca – per così dire – una spada di Damocle sopra le autonomie locali, peggiore della valutazione preventiva che in precedenza doveva essere compiuta sull'approvazione delle leggi regionali; almeno vi era un atto formale molto più consistente, un esame e una garanzia più consistenti. Basta che qui ci sia una valutazione, tenendo conto anche che le garanzie del Governo sono il ricorso alla Corte costituzionale o altre previste da leggi che già stabiliscono delle cautele adeguate.

Credo che aver previsto un tipo di normativa così generica sia negativo e, pertanto, propongo di eliminarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.902, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.903 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 6.801, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se 15 senatori ne chiedono la votazione, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 6.801, pertanto, è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.802, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.803 è improponibile.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

L'emendamento 6.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STIFFONI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.4.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, gli emendamenti 7.800 e 7.801 si illustrano?

ROTELLI. Deve completare la frase, signor Presidente: gli emendamenti 7.800 e 7.801 tanto più si illustrano quanto più vengono illustrati.

PRESIDENTE. Bene, senatore Rotelli. Lei dà lustro alla discussione. Se avesse la disponibilità del senatore Gubert, lei sarebbe in competizione.

* ROTELLI. Grazie, signor Presidente.

Dunque, il nuovo articolo 123 della Costituzione proposto con l'articolo 7 del provvedimento in esame è il seguente: «In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali».

Che ci debba essere un Consiglio delle autonomie locali è invenzione di alcune regioni, segnatamente della regione Emilia-Romagna. Rappresenta uno strumento con cui la regione cerca di ottenere il consenso degli enti locali.

Concetto: l'autonomia del comune non consiste nel partecipare alle decisioni della regione, ma nel poter fare politiche pubbliche proprie.

Quindi, in sé per sé, la sostanza nonostante le diverse dichiarazioni, è quella dell'accentramento regionale. È anche un istituto, in questa formulazione, di compressione dell'autonomia statutaria della regione. Per effetto di questo articolo ogni regione a statuto ordinario sarà obbligata ad istituire tale organo. Non è che possa istituirlo o no: è obbligata ad istituirlo e quindi riceve un limite la sua autonomia statutaria.

Ma il limite non ha giustificazione. Si obbligano le regioni ad istituire un organo, che ha una funzione puramente consultiva. Ora, non si capisce perché obbligare le regioni ad istituire un organo il quale ha funzioni consultive. Si noti bene; non che abbia anche funzioni consultive; ha solo funzioni consultive. Non può essere istituito per funzioni deliberative perché il testo lo qualifica «organo di consultazione». Non può avere altra funzione.

Per di più, l'articolo proposto non prevede che la regione consulti province e comuni. No: prevede che consulti tutti gli enti locali, *oves et boves*, indiscriminatamente.

Quindi, la regione si sceglie tutti gli enti locali possibili e immaginabili e li consulta. Con quali risultati si può immaginare facilmente.

Verrà venduta come grande innovazione. È, in realtà, uno strumento del centralismo regionale. Per fortuna non servirà a nulla, perché è formulato in termini tali da non poter servire a nulla.

DONDEYNAZ. Signor Presidente, voglio solo rapidamente precisare che l'emendamento 7.802 si pone come obiettivo soltanto il fatto che sia l'ente regione a disciplinare il ruolo del Consiglio delle autonomie locali.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.803 si dà per illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori, identico all'emendamento 7.800, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.801, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.802, presentato dal senatore Dondeynaz.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.803, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8, che invito i presentatori ad illustrare.

* ROTELLI. Signor Presidente, l'articolo 129 viene fatto scomparire. In realtà, qualcosa di opportuno si sarebbe potuto introdurre.

Intanto, lo sviluppo dell'affermazione «La Repubblica è costituita da...», con le seguenti parole, contenute nell'emendamento in questione: «Il territorio di ogni comune fa parte di una sola provincia. Il territorio di ogni provincia fa parte di una sola regione». Principio non superfluo. Nel testo unico è già previsto che una comunità montana possa essere a scavalco di più province: abominevole!

Ma, soprattutto, si poteva utilizzare l'articolo per un altro principio. Ci deve essere un rapporto tra le circoscrizioni dell'amministrazione pubblica e le circoscrizioni giudiziarie, che, invece, sono indipendenti.

Qual è il concetto? Un cittadino ha diritto di avere il suo comune, la sua provincia, la sua regione, il suo – dico sinteticamente così – tribunale e, naturalmente, per il credente, la sua chiesa. Ecco perché nell'emendamento è scritto: «Le circoscrizioni di decentramento dell'amministrazione statale nonché le circoscrizioni giudiziarie coincidono con le circoscrizioni di una o più regioni, una o più province della stessa regione, uno o più comuni della stessa provincia».

Ecco come si sarebbe potuto utilizzare questo articolo 129.

Illustro anche l'emendamento 8.0.101.

Dovendosi pervenire, come è stato a lungo suggerito da tanti, non solo da giuristi, come il Mortati, da geografi come Lucio Gambi, ma anche da istituzioni, come, in anni recenti, la Fondazione Agnelli, una ridefinizione delle regioni, l'emendamento detta un principio: «Le Regioni definite nel territorio e costituite attraverso l'aggregazione di Province, previa eventuale modificazione delle circoscrizioni provinciali secondo l'articolo 115, in modo che, oltre alla Regione Sardegna» – che è a se stante, essendo un'isola, qualunque sia il numero dei suoi abitanti – «si determinino Regioni con almeno tre milioni e cinquecentomila abitanti».

Per la maggior parte le regioni italiane non sono, invero, regioni. E notoriamente non sono in grado di partecipare alla competizione economica europea e mondiale.

L'emendamento si conclude così: «Le denominazioni delle Regioni sono formate, ove occorra, attraverso tutte le denominazioni delle precedenti Regioni storiche e costituzionali». Non avrebbero dovuto perdere alcuna delle caratteristiche precedenti, di conseguenza, Valle d'Aosta – Piemonte – Liguria, Tre Venezie, e così via.

STIFFONI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.0.102.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.0.103 si intende illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.100.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, dichiaro a titolo personale il voto contrario all'emendamento del senatore Rotelli che si riferisce alle circoscrizioni giudiziarie. Credo non ci sia nulla di male a mantenere le attuali circoscrizioni giudiziarie anche quando esse riguardano solo una parte di una provincia. È vero che nella dizione proposta dal senatore Rotelli si fa riferimento ad uno o più comuni della stessa provincia; però, mi sembra che la portata innovativa auspicata dal senatore Rotelli non sia meritevole di particolare approvazione. Pertanto, a titolo personale, voterò contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.100, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.101, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.102.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, mi sembra uno scarso contributo al federalismo stabilire per legge costituzionale quali regioni liberamente aderiscono al patto federale. Si tratta di una finzione e mi rifiuto di votare finzioni democratiche.

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, ha fatto bene a chiedere la parola, perché mi ha consentito di leggere l'emendamento, che parla di «patto federale», e pertanto subisce la stessa sorte di tutti i precedenti emendamenti presentati in questo senso, che sono stati dichiarati improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.103.

DE CAROLIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS. Signor Presidente, intervengo a titolo personale. Già in passato, ed anche di recente, ho avuto modo di affermare la mia avversità contro ogni forma di moltiplicazione dei Governi territoriali, e soprat-

tutto delle istituzioni periferiche, nel convincimento sempre più radicato che la moltiplicazione dei livelli e dei Governi periferici non sempre riesce a risolvere gli squilibri socio-economici di un territorio. In tal senso, il no reiteratamente espresso all'istituzione di nuove province è stato ribadito anche di fronte alle posizioni, più o meno legittime, di tanti colleghi presenti in quest'Aula.

L'emendamento in discussione, che propone l'istituzione della regione Romagna, ripropone un tema caro al dibattito della Costituente, quando un parlamentare romagnolo, Aldo Spallicci, difese con forza quest'esigenza. Nel tempo il dibattito si è sviluppato con argomentazioni anche improprie, che non mi hanno mai trovato consenziente: la richiesta dell'istituzione della regione Romagna per superare gli squilibri socio-economici dei territori romagnoli rispetto alle realtà forti del resto della regione. Oggi, grazie alle politiche di integrazione degli enti locali, questi squilibri sono stati superati e gran parte dei territori della Romagna si possono considerare non solamente integrati con il territorio emiliano, ma addirittura costituiscono una delle zone più ricche, da far invidia al Nord-Est del Paese.

Però, la richiesta che viene posta in quest'Aula per rivedere i confini e tener conto della regione Romagna non può essere lasciata cadere. Per queste ragioni, tenendo conto di un dibattito molto ampio che c'è soprattutto nei territori romagnoli, esprimo il mio voto favorevole all'emendamento 1.0.103.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TAROLLI. Signor Presidente, ruberò solo un minuto. Sembrerà strano che un trentino intervenga per esprimere il proprio voto favorevole sull'emendamento 8.0.103, ma proprio la mia tradizione e l'esperienza che ho acquisito nella mia terra mi suggeriscono che fare in modo che le popolazioni diventino protagoniste nel determinare il proprio futuro e le proprie forme di autogoverno sia una delle espressioni massime delle democrazie e dell'estrinsecazione, se così si può dire, del valore della partecipazione.

L'emendamento 8.0.103 è volto ad istituire la regione Romagna e vuole rendere finalmente giustizia a una questione che fin dai tempi del varo della Costituzione non ha trovato mai soluzione: credo vi siano ragioni storiche, sociali e culturali, oltretutto economiche, che la possono motivare e sorreggere.

Ricordo che, già al tempo della Costituente, si parlò di questo tema e importanti personaggi come Epicarmo Corbino e l'onorevole Bacrelli si appassionarono alla questione se dovesse essere costituita una regione Emilia Lunense – come originariamente previsto nel testo dei lavori preparatori costituzionali, con le province di Modena, Parma e Piacenza e con lo sbocco al mare a Massa Carrara – oppure la regione Emilia, senza ci-

tare la Romagna, che però inglobasse, per l'appunto, anche il territorio della Romagna. Questo fu proposto da Epicarmo Corbino.

Il risultato finale di questa discussione costituzionale è stato che si era convenuto che doveva essere istituita la regione Emilia e Romagna; poi, per una serie di ragioni che fanno propendere per un errore di tipografia, la «e» scomparve e fu istituita in Costituzione con un «trattino» la regione Emilia-Romagna.

Oggi, con l'emendamento 8.0.103, presentato dalla senatrice Pasquali e dai senatori Battaglia e Mantica (che propone di sostituire le parole: «Emilia-Romagna» con le altre: «Emilia; Romagna») e con l'emendamento 8.0.102, presentato dai senatori Tirelli, Stiffoni e Castelli si vuol ripristinare una scelta che anche il Costituente aveva avallato.

Pronunciarsi positivamente significa consegnare ai protagonisti di quella terra, vale a dire ai romagnoli, la responsabilità e la libertà di scegliere se far parte o meno di un'unica regione, vale a dire l'Emilia-Romagna o se invece mettere in moto un meccanismo, costituzionalmente previsto, propositivo per l'istituzione della regione Emilia staccata dalla regione Romagna.

Peraltro, poiché non esistono problemi di numero di popolazione, visto che si sta trattando di un territorio che ha una popolazione superiore al milione di abitanti, si tratta di una proposta ampiamente giustificata.

Pertanto, chiedo ai colleghi di valutare positivamente l'emendamento 8.0.103, annunciando, nel contempo, il voto favorevole del Centro Cristiano Democratico. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI*).

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, devo ricordarle che Epicarmo Corbino fece tantissime e grandissime cose meno una: quella elettorale!

BONAVITA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA. Signor Presidente, debbo intervenire brevemente su un tema di cui stanno parlando anche altri che non appartengono a quella realtà e a quella regione.

Il tema dell'autonomia della Romagna e la creazione di una regione autonoma è stato motivato dai proponenti dalla presunta disattenzione della regione attuale verso lo sviluppo economico di questa parte del suo territorio. I fatti hanno smentito questo assunto e i dati concreti relativi allo sviluppo economico e sociale di tali province hanno evidenziato, in quest'ultimo periodo soprattutto, uno sviluppo notevole.

Non credo spetti a nessuno decidere se l'Emilia debba essere Emilia-Romagna o se la Romagna non debba appartenere all'Emilia. Su questo punto dovranno esprimersi gli enti locali, gli abitanti di quelle realtà e non altri. È un dibattito aperto che affronteranno i romagnoli dimostrando di esserne non solo capaci, ma di saper anche scegliere dove e come stare.

Per queste ragioni, annuncio il mio voto di astensione (*Applausi dal Gruppo DS e del senatore Pinggera*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.103, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

* ROTELLI. Signor Presidente, si tratta dello stesso argomento.

Avendo ritenuto, sulla base di un'intera linea culturale, che debbano essere adeguate le dimensioni delle regioni italiane, questo ha un riflesso sull'istituzione delle nuove regioni... (*Commenti del senatore Petruccioli*) ...dove lo stesso vincolo di tre milioni e mezzo di abitanti.

Il vincolo, che avevo proposto in passato, era più alto. Ma mi fu fatto osservare che, se avessi mantenuto tale livello, avrei precluso alla regione che forse è più regione di tutte, la Toscana, la possibilità di rimanere tale.

L'ipotesi generale di un'intera cultura geografica fa riferimento a regioni che abbiano una dimensione adeguata, problema discusso, appunto, in Assemblea costituente.

In Commissione bicamerale fu fatto il tentativo di stabilire che, per le nuove regioni, dovesse essere fissato il vincolo minimo di due milioni di abitanti. Ciò sollevò molte reazioni, fra cui quella dei rappresentanti della Romagna.

Anch'io sono romagnolo e anch'io ora ho ricevuto di nuovo una delegazione romagnola, che ha presentato le sue istanze.

L'ipotesi da me prospettata non è quella di creare nuove regioni con la dimensione di un milione di abitanti, ma quella contraria, cioè grandi regioni.

Tuttavia, è necessaria un'osservazione in proposito. Se si continua a non voler creare regioni adeguate, cioè regioni aventi, ad esempio, quattro milioni di abitanti, non si capisce perché il Molise sì e la Romagna no. Il Molise, patria del senatore Di Pietro, mi sembra un argomento fondamentale, ma anche la Romagna, patria del senatore De Carolis, mi sembra un argomento fondamentale.

O decidiamo in linea generale che le regioni, per essere tali, devono avere determinate caratteristiche dimensionali, territoriali e demografiche, oppure, se non riteniamo giusto procedere in questo modo, diventa difficile argomentare rispetto alle istanze che possono essere presentate. In tal caso non si applica un principio di uguaglianza. In questo senso soltanto condivido quanto ha sostenuto chi ha presentato un emendamento inerente alla materia.

Resta il fatto che la razionalità richiesta dalla nostra partecipazione alla competizione europea e globale vorrebbe regioni consistenti, che si prestassero a tale competizione. Ma così non è. Infatti, nella gran parte,

le regioni italiane sono artificiali, sono organizzate con il trattino. L'artificio cui dovette ricorrere l'Assemblea costituente fu codificare come regioni quelli che erano nati come compartimenti statistici.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.900.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.900, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9, che invito i presentatori ad illustrare.

ROTELLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 9.0.100.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.0.101 si intende illustrato, mentre l'emendamento 9.0.102 è improponibile.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.100, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.101, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

L'emendamento 10.3 si intende illustrato.

GUBERT. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame si caratterizza per il fatto di rovesciare il principio secondo il quale lo Stato ha tutte le competenze mentre le regioni ne hanno solo alcune ben identificate. All'articolo 2 è però precisato e ribadito che la competenza delle regioni ad autonomia speciale è consacrata in base ad un'apposita legge costituzionale.

L'articolo 10 opera una strana mescolanza e attribuisce praticamente alle autonomie speciali una competenza indefinita e non precisata, stabilendo per esse l'applicazione di tutti i principi di questo provvedimento che risultino più estensivi di quelli attualmente previsti. Il che vuol dire che le regioni ad autonomia speciale diventano enti a competenza generale come le altre regioni, senza però essere soggette ai meccanismi posti a presidio del passaggio di funzioni, cioè le norme di attuazione, le quali prevedono garanzie per le regioni anche di natura finanziaria.

Il mio emendamento 10.800 propone pertanto di stabilire che l'ampliamento delle forme di autonomia avvenga secondo le procedure previste per le norme di attuazione.

Si precisa inoltre che per quanto riguarda la regione Trentino-Alto Adige, dato che sono tre gli enti che potrebbero essere destinatari della norma, si proceda nell'affidamento delle competenze alla regione o alle due province secondo affinità di materia.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, sull'emendamento presentato dal senatore Gubert non posso tacere, perché, in definitiva, esso tenta di attribuire alla regione Trentino-Alto Adige alcune competenze. Il testo dell'articolo 10 di questo disegno di legge assegna però alcune competenze alle due province autonome del Trentino-Alto Adige, non alla regione nel suo complesso.

Affinché una certa interpretazione rimanga agli atti e affinché essa, un domani, sia tenuta presente, mi permetto di svolgere un breve intervento, preannunciando fin d'ora il mio voto favorevole all'articolo 10, norma molto importante poiché chiarisce che alle regioni a statuto speciale e alle province si applicano soltanto quelle parti di questo disegno di legge costituzionale – una volta che sarà diventato legge costituzionale, anzi,

parte della nostra Costituzione – che attribuiscono alle stesse autonomie più ampie rispetto a quelle di cui attualmente godono.

Ciò vuol dire che questo disegno di legge non potrà comportare relativamente a queste regioni una compressione di competenze, né una loro diminuzione, ma soltanto un'estensione.

Si tratta sicuramente di un punto importante, come non meno importante è certamente l'inversione per il futuro dell'impostazione delle fonti legislative, dove per lo Stato sono chiaramente delimitati i campi di competenza esclusiva.

Vengono delimitati anche i campi di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ed è chiaramente espresso che tutto ciò che non viene espressamente attribuito ad una di queste due categorie è di spettanza legislativa delle regioni.

Questo è sicuramente uno dei punti più importanti di tale provvedimento, come pure la parte che abolisce il controllo preventivo sulla legislazione regionale.

È un gesto di fiducia verso le regioni e le province autonome di cui prendiamo atto. Siamo sicuri che questo potere legislativo verrà esercitato in maniera corretta e nella piena consapevolezza della responsabilità che esso comporta.

È un notevole passo in avanti, trattandosi di un atto legislativo che un domani sarà possibile impugnare unicamente davanti alla Corte costituzionale.

Si tratta quindi di una legge importante e di un notevole contributo allo sviluppo democratico del Paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.800.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, innanzi tutto desidero sottolineare che questa proposta è aggiuntiva e non sostitutiva e che il comma si riferisce sia alle regioni a statuto speciale che alle province autonome; quindi, la regione Trentino-Alto Adige resta tra quelle a statuto speciale e da questo punto di vista non c'è alcuna variazione.

Comunque, poiché reputo importante l'emendamento in esame, ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, se avrò l'appoggio, in modo che ciascuno si assuma le proprie responsabilità di fronte agli elettori.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.800, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STIFFONI. Signor Presidente, li diamo per illustrati.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11.800 e 11.850 sono improponibili.

DONDEYNAZ. Signor Presidente, l'articolo 11 è molto importante, perché tenta di dare una risposta adeguata al tema della partecipazione delle regioni alla vita parlamentare.

Desidero sottolineare soltanto due aspetti. Innanzitutto, denuncio la debolezza della normativa nella parte in cui prevede che soltanto i Regolamenti parlamentari possano definire tale forma d'intervento; in secondo luogo, sottolineo l'impossibilità di associare, in ogni circostanza, regioni, province, comuni e altri enti locali. Presumo che i soggetti interessati all'articolo siano infatti i Presidenti delle Assemblee elettive delle regioni.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.7, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 11.800 e 11.850 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 11.8, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.801, presentato dal senatore Dondeynaz.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, l'articolo 11 prevede una forma di intervento delle regioni nell'attività del Parlamento, che rappresenta una soluzione ridicola – l'aggettivo non è mio –, forse, se possibile, ancor più ridicola delle altre formulate durante i lavori della Bicamerale.

Il Polo e la Lega, attraverso le firme dei quattro Capigruppo, hanno presentato una proposta che ricalca quella che avanzai alla Bicamerale. Nello svolgere una dichiarazione di voto contraria sull'articolo 11, aggiungo qualche considerazione su questo argomento.

Anzitutto, non sono affatto avverso al Senato delle regioni. Lei, Presidente, ha conosciuto gli onorevoli Galloni, Olivi e Bressani, che presen-

tarono, nel 1975, un disegno di legge per la regionalizzazione del Senato, nel contesto della Costituzione del 1948. La rivista «Le Regioni» non trovò altri che me disposto a commentare favorevolmente quella proposta, che, personalmente, non trovai disdicevole. Nel 1975 scrissi che, se si voleva giocare quella carta, bisognava giocarla davvero e, in tale caso, procedere alla formazione di un Senato interamente composto di senatori nominati dai consigli regionali, eventualmente revocabili dagli stessi.

Quando, in sede di Bicamerale, ho avanzato la proposta, che è stata ultimamente maltrattata in 1ª Commissione dal senatore Elia, registrarai adesioni che mi permetto di citare. Vi fu quella, con lettera del 10 giugno 1997, del presidente della regione Lombardia; vi fu l'adesione dell'assessore agli affari istituzionali della regione Emilia-Romagna Mariucci, che in seno alla Bicamerale rappresentò le istanze di tutte le regioni. Cito l'allora assessore Mariucci perché non era precisamente dalla parte del Polo per le libertà. In una sua pubblicazione, che faceva seguito ad altre, espresse un'opinione decisamente favorevole.

La proposta, che avrebbe consentito di mantenere il Senato e avrebbe consentito alle regioni, attraverso i loro presidenti, di difendersi dall'invasione di campo della legislazione statale, non è stata presa in considerazione. Ma vorrei che fosse ben evidente chi è stato dalla parte del Senato delle regioni e chi contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti, volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11, da intendersi illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.800.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, volevo semplicemente esprimere in quest'Aula un dubbio che da qualche settimana mi assilla e del quale vorrei rendere partecipi soprattutto i colleghi giuristi.

Con il disegno di legge al nostro esame noi inventiamo *ex novo* una legislazione regionale esclusiva. Nel sistema attuale i campi occupati dalla legislazione possono essere occupati dalla legislazione regionale anche se in ogni caso sono occupati dalla legge statale. Attuali leggi dello Stato,

non accompagnate da leggi regionali, nel nuovo sistema potrebbero regolamentare degli spazi riservati alla legislazione esclusiva delle regioni. Inoltre, premetto che le regioni potrebbero anche ritenere di non disciplinare un certo settore. È vero che siamo abituati a considerare l'intero sistema sociale come in qualche modo disciplinato da norme, però si potrebbe anche immaginare qualche campo in cui non vi sia stato l'intervento pubblico.

Qual è il rapporto tra potestà legislativa regionale, ove non venga esercitata – cosa possibile –, e il valore da affidare o mantenere alle leggi statali in materia di competenza regionale esclusiva? È un compito che affido ai giuristi. Spero che non debbano mai risolverlo per dei casi concreti, però è un esercizio di ermeneutica giuridica che forse potrebbe fare molto comodo. Io stesso avrei già risolto in un certo modo il problema, magari un po' artigianale e pedestre. In ogni caso è un problema che mi sono posto, per cui la mia coscienza è tranquilla. Vorrei sottoporlo anche a voi, affinché si possa fare una riflessione al riguardo.

PRESIDENTE. Metto ai voti, *cognita causa*, l'emendamento 11.0.800, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 6, risultante dalla trasformazione dell'emendamento 11.0.801.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non sarà posto in votazione.

Gli emendamenti 11.0.802 e 11.0.100 sono improponibili.

De hoc satis abbiamo concluso l'esame degli emendamenti presentati ai disegni di legge in titolo. È stato faticoso e purtroppo abbiamo avuto un ritardo di venti minuti rispetto al programma concordato nella Conferenza dei Capigruppo, un programma rispetto al quale avevamo immaginato un assetto normale dei rapporti, delle riflessioni e delle attenzioni da parte dei singoli senatori.

Pertanto, come convenuto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(4755) Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4755.

Mi risulta che il provvedimento trova concordi tutti i Gruppi parlamentari; mi auguro che ciò trovi conferma anche nella discussione.

La relazione è stata stampata e distribuita. Chiedo al senatore Carpinelli se intende integrarla.

CARPINELLI, *relatore*. Signor Presidente, confermo quanto contenuto nella relazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lauro il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche gli ordini del giorno nn. 1, 2, 3 e 4.

Ha facoltà di parlare il senatore Lauro.

LAURO. Signor Presidente, intervengo solo per illustrare gli ordini del giorno da me presentati che riguardano le cosiddette autostrade del mare. Queste ultime sono diventate famose dopo che il Presidente della Repubblica ha espresso un giudizio positivo indicando il loro riconoscimento come una soluzione importante per il nostro Paese. È evidente che si tratta di una realtà non da costruire, ma soltanto da utilizzare. Purtroppo, però, queste espressioni, di cui oggi si fa uso in maniera continua, sono diventate puramente virtuali. Rimangono tra le buone intenzioni e non vengono poi tradotte in fatti concreti.

Anche nel provvedimento in esame si porta avanti un certo ragionamento, ma certamente senza disincentivare il trasporto su strada sulle lunghe percorrenze, e soprattutto senza incentivare veramente il trasporto via mare.

Perché non si può incentivare il trasporto via mare? Perché non si eliminano tutti i costi che sono impropri, i costi portuali, come quelli per il pilotaggio e l'ormeggio, che si potrebbero fare anche in autoproduzione. Si potrebbero abbattere totalmente i costi contributivi, come hanno fatto tutti gli altri Paesi europei, anche con la fornitura di prodotti petroliferi a prezzi politici.

Tuttavia, in uno scenario economico comunitario non ha più senso formale la distinzione tra cabotaggio e *short sea shipping*. Entrambe le forme di trasporto marittimo presentano, infatti, le medesime caratteristiche, i medesimi vantaggi e purtroppo gli stessi ostacoli al loro sviluppo.

Paesi come la Spagna devono eliminare concetti che sono discriminatori tra le navi che battono bandiera nazionale e quelle dei Paesi dell'Unione europea, che devono avere lo stesso trattamento. Tasse improprie come la T1 e la T2 dovrebbero essere totalmente eliminate. Spero che il Governo intervenga in sede europea affinché si faccia veramente dell'Europa qualche cosa che non limiti effettivamente la concorrenza.

Dei Paesi del Mediterraneo, dobbiamo prendere atto che solo la Grecia dimostra di avere una vera cultura marinara; basti dire che questo Paese governa il 20 per cento del traffico mondiale. Questo è il quadro dei maggiori empori marittimi del Mediterraneo. Necessitano, pertanto, interventi in infrastrutture e in strutture per poter fronteggiare il massiccio

sviluppo dello *short sea shipping*, prevedibile e indispensabile per il futuro.

Sottrarre traffico alla strada diventa un dovere sociale imprescindibile. Nell'anno 1999 vi sono stati incidenti che, nella sola Italia, hanno causato la morte di ben 7.000 persone e il ferimento di circa 100.000 persone. Si tratta di cifre impressionanti, talvolta superiori a quelle di una vera e propria guerra. A parte l'importante fattore umano, vi è anche da considerare che qualsiasi incidente crea un conseguente blocco stradale con evidenti maggiori tempi di percorrenza.

Inoltre, dal punto di vista ecologico, le ripercussioni sono altrettanto rilevanti. In base a recenti statistiche fornite dal Dipartimento per l'energia degli Stati Uniti, emerge che il settore dei trasporti causa il 23 per cento delle emissioni di anidride carbonica derivanti da attività umane a livello mondiale. Di tali emissioni, la quota imputabile al settore marittimo rappresenta solo il 7 per cento circa, valore marginale rispetto ai volumi trasportati.

A tale riguardo, sarebbe importante verificare anche lo studio e le recenti comunicazioni della Commissione europea, che prevedono di incrementare lo *short sea shipping* proprio per tutelare l'ambiente.

La rete autostradale è insufficiente a smaltire il traffico su gomma in continua crescita. Parte delle reti autostradali dei Paesi europei, come quella italiana, è obsoleta e richiede investimenti massicci per decine di migliaia di miliardi di lire e tempi lunghi per portarle ad un livello di sicurezza accettabile.

La costruzione di decine di navi della terza, o meglio quarta generazione, grandi, veloci e sicure, potrebbe realizzare questo progetto, ma le misure volte al potenziamento del settore marittimo risultano ancora insufficienti, specie se si continuano a finanziarie e a sponsorizzare le misure alternative.

Il Mediterraneo è un grande lago, con un'infinita possibilità di collegamenti tra i Paesi europei che in esso si affacciano e il Nord-Africa. Purtroppo, però, è necessario che il Governo si renda conto che tali possibilità devono passare da affermazioni virtuali alla realtà e il provvedimento che abbiamo in esame non risolve il problema.

Di conseguenza, attraverso gli ordini del giorno che ho presentato, vorrei se non altro acquisire una posizione, un impegno da parte del Governo su certi punti. Naturalmente mi rendo anche conto che spesso gli ordini del giorno rimangono lettera morta, come è capitato per alcune questioni.

Vorrei ricordare l'ordine del giorno del 19 dicembre 1999, e il sottosegretario Occhipinti ne è a conoscenza, teso a far sì che i dipendenti di una medesima amministrazione – quelli della Marina mercantile e quelli della Motorizzazione civile – avessero lo stesso trattamento. Ebbene, tale impegno, che è stato assunto, non è mai stato attuato. Spero che questa sia l'occasione buona per riprendere in esame l'ordine del giorno dell'epoca, e di conseguenza, intervenire per il futuro.

L'ordine del giorno n. 2 concerne invece la «Riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi». Noi non vorremmo trovarci a questo punto ad aumentare nuovamente i costi portuali, rendendo di conseguenza meno competitivo l'assetto dei trasporti terrestri.

Il contenuto dell'ordine del giorno n. 3 è molto semplice. Si tratta di fornire alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata relativa all'impiego delle risorse concernenti il programma di ricerca In-sean e Cetena.

Ho letto poc'anzi un nuovo emendamento presentato dal relatore (mi riferisco, al 4.0.102) che prevede nuovi interventi anche per il settore marittimo, e si riferisce alle «ritenute di cui all'articolo 9 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e di cui all'articolo 19 della legge 5 dicembre 1996, n. 856», affinché le finalità elencate possano «essere utilizzate anche per contributi ad iniziative per la promozione, nonché per studi di fattibilità finalizzati allo sviluppo del cabotaggio nel Mediterraneo». Ma ne stiamo parlando da 50 anni! Se ancora oggi si devono fare degli studi, riteniamo sia veramente assurdo intervenire in questo modo.

D'altra parte, essendo il provvedimento già stato esaminato in Commissione, mi meraviglia che l'emendamento di cui ho dato parziale lettura sia stato sottoposto insieme agli altri al vaglio dell'Assemblea. Naturalmente spero che anche sull'ordine del giorno n. 3 sia espresso un parere favorevole.

È inutile dire che, per quanto concerne le operazioni portuali, invece, il problema è molto importante e riguarda anche la Commissione europea. Il servizio portuale costituisce un segmento del ciclo operativo che altre imprese portuali possono svolgere in regime di appalto. In proposito, il regolamento n. 186 del 2000 afferma che «i servizi portuali consistono in attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali». Anche per questo il Governo deve prendere atto del fatto che la Commissione europea vigila, come gli occhi di un «Grande fratello»; di conseguenza, è inutile andare là a dire delle cose e poi, attraverso una traduzione non sempre corretta e formale, statuire cose diverse nei testi legislativi, perché questo certamente non è qualcosa che ci pone in modo corretto davanti agli occhi degli europei. Potremmo essere un po' meno furbi e un po' più santi: forse farebbe meglio all'Italia. (*Applausi dai Gruppi FI e LFNP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, approfitterò dell'occasione per illustrare brevissimamente due emendamenti che ho presentato all'articolo 1.

L'emendamento 1.100 intende porre l'accento sulla questione del trasporto merci, che riteniamo in questo momento prioritaria in Italia, soprattutto al fine di cercare di evitare il drammatico intasamento che c'è sulle strade legato al traffico pesante.

L'emendamento 1.101 è invece quanto mai attuale, anche considerato il disastro appena avvenuto al largo della Bretagna.

Mi risulta che il Governo voglia accogliere questi due emendamenti. Pertanto, in considerazione anche di quanto espresso in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ritiro tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche a pronunciarsi sugli ordini del giorno e sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

CARPINELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Lauro e Germanà, a condizione che venga inteso come raccomandazione e che venga accettata dai proponenti la soppressione delle parole da «a ripianare» fino a «trasporto marittimo».

Lo stesso dicasi per l'ordine del giorno n. 2, su cui esprimo parere favorevole a condizione che la parola «impegna» venga sostituita dall'altra «invita» e che venga soppresso l'ultimo periodo.

Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3, in linea di principio sono contrario per non aggravare ulteriormente le Commissioni su valutazioni di carattere formale, perché in qualsiasi momento possono avere risposte in base al loro potere ispettivo.

Esprimo parere contrario anche sull'ordine del giorno n. 4, mentre esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 5.

Esprimo inoltre parere favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.101 e parere contrario sull'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunciarsi sugli ordini del giorno e sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

OCCHIPINTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, il parere del Governo sugli ordini del giorno è conforme a quello del relatore.

Per l'ordine del giorno n. 3, volevo precisare che la normativa vigente già prevede che il Governo fornisca al Parlamento la relazione sui risultati. In adempimento a questa normativa, in data 3 agosto 2000 è stata trasmessa dal Ministro dei trasporti ai Presidenti dei due rami del Parlamento la relazione annuale. L'ordine del giorno si potrebbe anche accogliere, ma è inutile, perché di fatto una simile previsione è già stabilita per legge.

Anche sugli emendamenti, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, accetta di eliminare dall'ordine del giorno n. 1, dove si impegna il Governo, la frase: «a ripianare i maggiori costi del via mare in relazione ai diversi costi dei collegamenti con contributi a favore del trasporto marittimo»?

LAURO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, accoglie anche le proposte relative all'ordine del giorno n. 2, di sostituire la parola: «impegna», con l'altra: «invita» e di sopprimere l'ultimo capoverso, dalle parole: «Impegna, altresì, il Governo», fino alle altre: «quelle in conto capitale»?

LAURO. Sì, signor Presidente e ritiro l'ordine del giorno n. 3. Spero che il Presidente del Senato mi voglia inviare la relazione del 3 agosto scorso, cui ha fatto riferimento il sottosegretario Occhipinti.

BORNACIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la firma agli ordini del giorno nn. 1, 2 e 4 del senatore Lauro.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 1 (Nuovo testo) e 2 (Nuovo testo), non verranno messi in votazione.

Ricordo che l'ordine del giorno n. 3 è stato ritirato.

Sull'ordine del giorno n. 4 è stato espresso un parere contrario. Senatore Lauro, insiste per la votazione?

LAURO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 5 non verrà messo in votazione.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, ad eccezione che sugli emendamenti 2.101, 2.2, 2.3, 3.100, 3.104, 3.0.100, 3.101, 3.105, 4.0.100, 4.0.4, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.102 e 5.0.103 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Con riguardo all'emendamento 5.101 (Nuovo testo), segnala l'opportunità di una riformulazione mediante impunzione al nuovo fondo speciale 2001-2003».

Procediamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono già illustrati e sui quali sono già stati espressi i pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dai senatori Castelli e Leoni.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dai senatori Castelli e Leoni.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.102 è stato ritirato.

Sull'emendamento 1.1 è stato espresso un parere contrario. Senatore Lauro, lo mantiene?

LAURO. Signor Presidente, ritenevo che i nostri armatori potessero competere a parità di condizioni con gli altri, perché in effetti si tratta di locazioni operative di navi, di *leasing*, che in Inghilterra e in Francia si fanno regolarmente. Visto che c'è la possibilità che l'emendamento venga bocciato, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.103 e 1.104 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLI. Signor Presidente, forse prima non mi sono spiegato bene. Quando ho detto che ritiravo gli emendamenti, intendevo tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Castelli.

LAURO. Signor Presidente, li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CARPINELLI, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirarli. In caso contrario, il parere sarà negativo.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, stante il parere contrario della 5ª Commissione e l'invito del relatore, ritira gli emendamenti?

LAURO. Sì, signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.2 e 2.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti tutti successivamente ritirati.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.0.100, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, che invito il presentatore ad illustrare.

Ricordo che su tale emendamento la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, dal momento che c'è un problema di copertura finanziaria e che si introduce un ragionamento che riguarda di fatto la demolizione delle navi, sarei disponibile a trasformare l'emendamento 3.0.100 in un ordine del giorno, perché su questa materia si ragioni in ordine a quelle che possono essere le problematiche del settore.

Mi rendo conto che per l'emendamento c'è bisogno di una copertura finanziaria prevedendosi un contributo di dieci milioni di lire per tonnellata di stazza lorda; però, piuttosto che far sparire il problema, auspico almeno l'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno in materia in modo tale che il problema rimanga all'attenzione.

GERMANÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, desidero apporre, a nome del Gruppo Forza Italia, la firma all'emendamento del collega Napoli Roberto, anche perché analogo ordine del giorno presentato da Forza Italia era già stato accolto lo scorso anno in occasione dell'esame dello stesso provvedimento, a meno che – come diceva il Sottosegretario – quest'ordine del giorno viene considerato un impegno e viene trasferito nell'altro provvedimento attualmente all'esame della Camera.

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, desidero apporre la mia firma agli ordini del giorno nn. 1, 2 e 4 a firma del senatore Lauro e Germanà.

PRESIDENTE. Cosa fa, senatore, una retromarcia?

BOSI. Lo dico perché resti agli atti, signor Presidente.

In ordine alla questione sollevata dall'emendamento presentato dal senatore Napoli Roberto, concordo con quanto ha detto il senatore Ger-

manà. Si tratta di una formulazione che è già stata oggetto di precedenti iniziative e ripetutamente riproposta; quindi, sarebbe opportuno, visto che non si è poi tradotta in atti amministrativi da parte del Governo e nemmeno in iniziative legislative, che per lo meno fosse recepita dal Governo come ordine del giorno.

Qualora ciò avvenga, desidero apporre la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se concorda con la trasformazione dell'emendamento 3.0.100 in ordine del giorno.

OCCHIPINTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, vorrei precisare, intanto, che l'emendamento 3.0.100 contravviene con le norme comunitarie.

Ad ogni modo, tutto il tema della rottamazione o della distruzione delle navi è oggetto del disegno di legge n. 6874, attualmente all'esame della Camera, che già prevede un pacchetto a tal proposito. L'ordine del giorno in via teorica rafforza, ed è in questo senso accoglibile, però la materia è già all'attenzione del Governo e dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 100 (*già em. 3.0.100*) non viene posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che sono stati tutti ritirati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

L'emendamento 4.0.3 (Nuovo testo) è stato notevolmente modificato. Senatore Carpinelli, vista la nuova formulazione dell'emendamento, lei mostra di avere una fantasia produttiva discreta.

CARPINELLI, *relatore*. Signor Presidente, le integrazioni apportate all'emendamento 4.0.3 (Nuovo testo) servono a rendere più comprensibile e fluente l'articolo stesso. Lo sottopongo pertanto alla vostra attenzione, unitamente ad una proposta di modifica formale, tenuto conto che l'ultimo comma dell'emendamento costituisce un capoverso a sé stante.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

OCCHIPINTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, in questo momento viene sottoposto alla nostra attenzione un nuovo emendamento, per cui avremmo bisogno di qualche minuto di attenzione per proporre eventualmente qualche subemendamento. In caso contrario, ci troveremo in enorme difficoltà.

Ritengo infatti che l'emendamento, così come è formulato, metta in difficoltà, ancor di più, la bandiera italiana nei confronti degli altri Paesi. È vero che si difende il marittimo italiano ma, sotto certi altri aspetti, si blocca addirittura la nave qualora non vi sia la possibilità obiettiva di completare l'equipaggio con marittimi italiani.

Di conseguenza, anche se, all'ultimo momento, il testo potrebbe risultare diverso da come l'ho testé interpretato, a primo acchito rinvento questa difficoltà di concezione.

Pertanto, se il relatore può ripristinare il testo originario, non ci sono problemi; in caso contrario, deve concedermi qualche minuto per proporre qualche subemendamento.

PRESIDENTE. Senatore Carpinelli, quali sono le sue intenzioni?

CARPINELLI, *relatore*. Signor Presidente, invito il collega Lauro a leggere l'emendamento 4.0.3 (Ultimo testo) con attenzione, in quanto si tratta di una ripulitura del testo meramente tecnica.

L'obiettivo di tale emendamento è consentire che sulle navi italiane possano essere imbarcati marittimi che appartengono anche ad altre nazionalità, proprio in relazione alla necessità di dover incrementare tali equipaggi che, per quanto riguarda i marittimi italiani, non dispongono delle qualifiche necessarie.

Questa è la volontà e si è soltanto provveduto ad una ripulitura del testo.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, con un po' di elasticità, possiamo forse arrivare ad una conclusione. Si può eventualmente procedere nel seguente modo: mentre lei approfondisce il contenuto dell'emendamento – anche se non voglio distrarla dagli altri –, accantoniamo, per un tempo molto breve, l'emendamento 4.0.3 (Ultimo testo).

Senatore Carpinelli, è d'accordo?

CARPINELLI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.0.100 è stato ritirato. L'emendamento 4.0.101 si illustra da sé.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

OCCHIPINTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.101, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 4.0.102 si intende per illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

OCCHIPINTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.102, presentato dal relatore.

È approvato.

Senatore Lauro, ritira l'emendamento 4.0.4, sul quale la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario?

LAURO. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.0.4, 4.0.103 e 4.0.104 sono ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

LAURO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.100.

CARPINELLI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ricordare che, rispetto al testo originario, l'emendamento 5.101 è stato riformulato ed è contenuto nel fascicolo a disposizione dei senatori.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

OCCHIPINTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.101 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

Ricordo che gli emendamenti 5.0.100, 5.0.101, 5.0.102 e 5.0.103 sono stati ritirati. L'emendamento 5.0.105 si dà per illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CARPINELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.0.105.

OCCHIPINTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.105, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 4.0.3 (Ultimo testo), precedentemente accantonato.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, mi fido di quanto detto dal relatore, fermo restando che naturalmente non consideriamo positivi alcuni punti.

Ad ogni modo, non avendo il tempo materiale per leggere in maniera approfondita il testo, prendo atto – ripeto – di quanto dichiarato dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

OCCHIPINTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.3 (Ultimo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BORNACIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sul provvedimento in esame che diventa necessario per la nostra cantieristica proprio per la situazione mondiale e di concorrenza nella quale ci troviamo.

È importante che la cantieristica italiana, la quale indubbiamente ha delle grandi capacità, valori tecnici e, dal punto di vista tecnico, contenuti di altissimo livello, continui a restare sul mercato.

Questi aiuti sono necessari così come è necessario che una volta per tutte anche l'Europa comprenda che non è possibile sopportare concorrenze in parte sleali ad opera dei Paesi extraeuropei.

Per questi motivi e per la necessità di difendere il lavoro italiano, Alleanza Nazionale – ripeto – voterà a favore del provvedimento.

VERALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERALDI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano sul provvedimento in esame per le motivazioni che mi sono permesso di porre per iscritto in un testo che consegnerò alla Presidenza.

BOSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Centro Cristiano Democratico per le motivazioni che sono state già enunciate da altri colleghi.

Normalmente non siamo favorevoli ad un sistema assistito nella imprenditorialità. Il settore della cantieristica e della nautica presenta la specifica necessità che si preveda per l'industria del nostro Paese un sostegno tale da non toglierlo dal mercato e di mantenerlo in un regime di reale competitività.

Il provvedimento in esame va in questa direzione e, pertanto, esprimeremo un voto favorevole.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame e intendo sottoporre al Governo una riflessione.

Molte volte noi parliamo di trasporti su gomma e su rotaia. Credo dovremmo cominciare a ragionare, come maggioranza e come Paese, molto più su quelli che potrebbero essere i trasporti sulle vie del mare o dei fiumi. È un obiettivo che questa maggioranza si dovrebbe porre.

Il nostro Paese ha 2.000 chilometri di lunghezza e 300.000 chilometri quadrati di superficie complessiva; inoltre, ha la fortuna di essere bagnato da mari importanti ma che non vengono utilizzati a sufficienza.

In questi giorni, discutendo in merito al porto di Salerno, abbiamo ragionato su quanto costerebbe trasferire un automezzo o un *container* da Salerno a Palermo rispetto all'utilizzo, come oggi avviene, del trasporto su rotaia, sia in termini di inquinamento che di costi d'impresa.

Il provvedimento in esame va nella direzione di sostenere questo tipo di soluzione. Riteniamo però che sia ancora troppo poco e che proprio a partire dalla legge finanziaria in discussione debba essere operata un'inversione della politica a favore delle vie marittime. Dovremmo fare molto di più e utilizzare maggiormente ciò che la natura ci ha dato.

Pertanto, esprimo il voto favorevole sul provvedimento, ma anche un invito al Governo affinché nella legge finanziaria in corso di esame si possano prevedere incentivi e sostegni per coloro che in alternativa al trasporto su gomma e su rotaia immaginano di poter utilizzare in maniera maggiore mari e fiumi.

GERMANÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Lo scorso anno Forza Italia si astenne dalla votazione di un provvedimento analogo; quest'anno voteremo a favore, anche perché notiamo dai dati statistici che qualcosa va migliorando, cioè siamo passati dal diciottesimo al diciassettesimo posto: l'anno scorso l'1,7 per cento delle navi batteva bandiera italiana ora siamo all'1,9 per cento. Riteniamo però che per questo settore vada fatto molto di più.

Vorrei evidenziare un solo dato, Presidente, tra l'altro presente in un ordine del giorno presentato dalla maggioranza: la Corea è riuscita a triplicare la propria capacità di produzione. Credo che dovremmo cercare di copiare un po' il modo di fare di tale Stato.

SARTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTO. Signor Presidente, il voto del nostro Gruppo sarà favorevole a questo provvedimento, il quale si inserisce con i sostegni previsti nella linea maestra, che è stata anche ribadita nel Piano generale dei trasporti, e cioè sviluppare il trasporto via mare. Questo tipo di trasporto è essenziale per il nostro Paese; costituisce un fatto strategico, come molti colleghi hanno rilevato, proprio per la situazione geografica e per la presenza nel nostro Paese di due grandi corridoi, e cioè quelli dell'Adriatico e del Tirreno, che permettono appunto lo sviluppo del cabotaggio e delle cosiddette autostrade del mare.

Togliere merci e traffici dalla strada è assolutamente necessario, sia perché occorre onorare gli impegni assunti a Kyoto rispetto alla riduzione delle emissioni inquinanti, sia per realizzare una mobilità più sostenibile. Mentre però su tale prospettiva c'è unanimità, vi sono ancora enormi contraddizioni e ritardi per la sua realizzazione effettiva.

Tale provvedimento è un piccolo passo in questa direzione. Vorrei rilevare che esso, oltre al fattore economico, cioè di sostegno a chi commissiona naviglio, rivolge anche importanti attenzioni in ordine alla sicurezza sul lavoro e alla questione dei subappalti, le quali in tutti i provvedimenti analoghi già approvati per il passato sono state tenute presenti. Mi riferisco in particolare al comma 2 dell'articolo 4, dove in Commissione, anche su mia proposta, è stato previsto questo tipo di controllo sulle modalità di lavoro.

Infine, è importante anche l'articolo 4-bis introdotto dal relatore, il quale evita episodi, anche in parte incresciosi e drammatici, che si sono verificati nei nostri porti, dove alcuni marittimi non potevano nemmeno sbarcare per un certo periodo. Sappiamo che anche i nostri porti stanno sviluppando – ed è necessario farlo ancor di più – strutture di assistenza rispetto ai marittimi che navigano sulle nostre navi e in quelle che battono altre bandiere.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, voteremo in un modo un po' anomalo, nel senso che vorremmo esternare una vera astensione ma, considerando il valore che questa ha al Senato, ho invitato i miei colleghi a non votare. Pertanto, solo io esprimerò un reale voto di astensione.

Ci asterremo perché riteniamo che comunque questo provvedimento sia un atto dovuto ad un settore che, come sappiamo, è assistito in tutta l'Unione europea, in quanto non è assolutamente in grado di reggere la concorrenza mondiale.

Quindi, in questo caso, più che di assistenza si può parlare di riequilibrio di condizione di mercato assolutamente squilibrate rispetto ad altri settori, in particolare del *Far East*.

Riteniamo il provvedimento insufficiente perché, almeno dalle notizie che giungono a noi da parte degli operatori, le aziende cantieristiche no-

nostante questo massiccio intervento sono ancora in difficoltà. In ogni caso valutiamo positivamente questo tipo di erogazioni.

Per quanto riguarda un'altra questione da molti richiamata, ossia la necessità di incentivare le cosiddette autostrade del mare, voglio ricordare che è un'idea sulla quale si discute da molto tempo, ma finché resterà un'affermazione di principio non si andrà molto lontano. Ricordo che all'inizio degli anni 90 furono fatti dalla società Viamare, in questo senso, esperimenti che fallirono. D'altronde, se oggi non si fa un bilancio globale dei costi-benefici del trasporto marittimo esso risulta perdente, soprattutto se si porta avanti un discorso puramente economico e di comodità del servizio porta a porta realizzato attraverso il trasporto su gomma.

Desidero ricordare – non per rivendicare una primogenitura, ma affinché resti agli atti – che la Lega è stata il primo movimento in questo ramo del Parlamento ... (*Commenti del senatore Napoli Roberto*)... Sì, è stata proprio il primo movimento. Caro senatore Napoli Roberto, lei prima ha detto una boiata tremenda in geografia sostenendo che l'Italia è lunga 2.000 chilometri mentre, per sua informazione, è lunga la metà, 1.000 chilometri. Io, invece, ritengo di masticare l'italiano abbastanza bene malgrado provenga da marche periferiche.

Credo che la Lega sia stato il primo movimento a depositare un disegno di legge volto proprio ad incentivare il trasporto di merci via mare. Ricordo che oggi con le navi veloci si può ovviare al problema fondamentale del tempo. Sappiamo bene che per la consegna delle merci il tempo è un dato fondamentale rispetto a qualsiasi altro parametro; ma con le navi veloci che attualmente sono in grado di attraversare sia l'Adriatico che il Tirreno a 40 nodi abbiamo superato questa difficoltà.

Resta un problema di carattere economico. Comunque, abbiamo valutato che attraverso un finanziamento sostenibile dallo Stato si può realmente far partire un servizio di sperimentazione in questo senso.

Invito pertanto anche il senatore Napoli Roberto, visto che è della mia stessa idea, a sottoscrivere il mio disegno di legge e a sostenerlo in questa legislatura.

VEDOVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEDOVATO. Signor Presidente, intervengo per confermare su questo provvedimento il giudizio positivo già espresso in Commissione e che, d'altra parte, anche in quest'Aula trova un ampio consenso.

È un provvedimento, come hanno già ricordato i colleghi, essenziale per consentire condizioni di competitività e rilancio degli investimenti in questo settore. Voglio ricordare, però, che oltre a questo nel provvedimento sono previsti anche fondi destinati alla ricerca, quindi in una visione prospettica. Il provvedimento è stato inoltre arricchito con la presentazione di emendamenti da parte del relatore, con la previsione di alcuni

interventi che consentono una maggiore elasticità nella composizione degli equipaggi e una maggiore competitività.

Vorrei ricordare, tra l'altro, che il provvedimento si inserisce in un filone che ha dato risultati molto positivi, come abbiamo già sperimentato.

Alcuni colleghi hanno già ricordato i provvedimenti che hanno consentito di riportare sotto bandiera italiana un tonnellaggio molto consistente. Crediamo che occorra proseguire questo indirizzo e che il disegno di legge in esame sia molto concreto e utile in tal senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 4755, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(4080) ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4080.

La relazione è stata stampata e distribuita.

Il relatore, senatore Erroi, ha chiesto di integrare la relazione scritta. Ne ha facoltà.

ERROI, *relatore*. Signor Presidente, quello in esame è un provvedimento importantissimo. Sotto il Monte, comune di 3.000 anime in provincia di Bergamo, è divenuto ormai famoso per aver dato i natali al grande papa Giovanni XXIII ed è per questo motivo meta di pellegrinaggi da parte di numerosissimi devoti.

Le poche infrastrutture ivi esistenti sono sottodimensionate rispetto al fabbisogno reso necessario da tali numerose presenze. Occorre quindi autorizzare una contribuzione straordinaria volta a colmare le lacune infrastrutturali e a finanziare una programmazione di interventi, divenuti ormai improcrastinabili.

Tale iniziativa di legge si inquadra chiaramente in una prospettiva politica e istituzionale di alto profilo sociale e religioso e rappresenta, soprattutto, un segnale concreto per l'affermazione dei principi di mutualità e di solidarietà nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rossi. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, il piccolo comune di Sotto il Monte, in provincia di Bergamo, è noto nel mondo per aver dato i natali a papa Giovanni XXIII. La vasta risonanza suscitata dalla figura straordinaria del

Papa ha determinato un frequente e costante afflusso di pellegrini. Poiché si è concluso recentemente il processo di beatificazione di papa Giovanni XXIII, il flusso di visitatori è aumentato in misura considerevole.

Il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII si trova nella necessità di adeguare l'organizzazione territoriale, civile, culturale, istituzionale ed economica alla massiccia presenza di visitatori che alternano gli incontri spirituali nei luoghi giovannei, dove papa Roncalli è nato e ha trascorso l'infanzia, alla visita di chiese ed abbazie situate in luoghi vicini.

Per fronteggiare l'anomalo flusso di pellegrini l'amministrazione comunale di Sotto il Monte deve investire molto in opere di accoglienza, come strade, parcheggi, servizi pubblici, segnaletica e quant'altro, senza avere entrate di ritorno ed è obbligata ad elevare la quota di tributi comunali, che hanno raggiunto un livello superiore rispetto alla media non solo dei comuni limitrofi, ma anche dei comuni nazionali di pari classe demografica, sottraendo in tal modo importanti risorse da destinare alla creazione di altre infrastrutture sociali, quali impianti sportivi, scuole, biblioteche, eccetera.

La sperequazione esistente tra capacità finanziaria locale e la richiesta crescente di servizi di accoglienza dei pellegrini impone l'esigenza di una risposta legislativa, come fu fatto per Pietrelcina, luogo di origine di Padre Pio, che renda possibile la moltiplicazione dei coefficienti di valutazione dei parametri, equiparando il comune di Sotto il Monte a comuni con popolazione pari a 15.000 abitanti.

In effetti, il contributo ordinario attuale, di poco superiore a 500 milioni di lire annui, assegnato dal Ministero all'ente locale non può sopprimere alle esigenze degli interventi infrastrutturali, che l'eccezionalità del flusso turistico religioso rendono necessari.

Diversi sono gli interventi già progettati, ma difficili da realizzare per mancanza di fondi. Con il presente disegno di legge si chiede che al comune di Sotto il Monte venga concessa un'assegnazione più consistente dell'attuale, nel riparto dei fondi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

Si richiede poi un contributo straordinario di lire cinque miliardi di lire per due anni a favore della provincia di Bergamo e del comune di Sotto il Monte, da utilizzare per il potenziamento delle infrastrutture, e quindi per migliorare anche le vie di accesso al comune di Sotto il Monte.

Per concludere, la finalità del presente disegno di legge risiede nell'urgenza di creare strutture e condizioni che consentano alla comunità di Sotto il Monte Giovanni XXIII e alla provincia di Bergamo di interagire adeguatamente con i pellegrini che da tutto il mondo si recano in questa cittadina.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Petruccioli. Ne ha facoltà.

PETRUCCIOLI. Signor Presidente, come del resto è stato messo in evidenza dal relatore, il presente disegno di legge è finalizzato a far fronte

all'esigenza di un comune particolarmente esposto, un comune che ha un onere particolarmente gravoso rispetto alle possibilità di un piccolo comune. Ci siamo trovati di fronte allo stesso problema con il comune di Pietrelcina. La nostra Commissione ha infatti approvato un provvedimento al riguardo attualmente all'esame della Commissione omologa della Camera dei deputati.

Da un esame più attento dei due testi, quello oggi al nostro esame e quello approvato su Pietrelcina, risultano alcune differenze di carattere normativo. In particolare, al comma 1 dell'articolo 1 è prevista una formulazione che in pratica fa pensare all'istituzione di un contributo annuo a regime. Si dice infatti che a decorrere dall'esercizio 2001 si stabilisce un contributo integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi. Per l'altro provvedimento, invece, non abbiamo previsto uno stanziamento a regime, bensì uno stanziamento triennale.

Pertanto, invito il Governo a ritirare i due emendamenti in cui si propone la soppressione dei commi 2 e 3 e il relatore a formulare delle modifiche per cui si adegui la normativa di questo provvedimento a quella prevista dall'altro provvedimento. Questo non per l'entità del contributo; lascerei infatti alla Commissione della Camera il compito di equiparare e indicare, sulla base delle disponibilità finanziarie che il Governo vorrà valutare, un contributo analogo.

Concludo il mio intervento sottolineando un aspetto: queste situazioni sono purtroppo diffuse nel Paese. È vero che non è giusto che il Parlamento intervenga ogni volta con una leggina *ad hoc* per far fronte a tali situazioni, ma è anche vero che in tal caso è necessario che la normativa generale consenta quell'elasticità nelle decisioni amministrative necessaria per far fronte a tali esigenze. In ogni caso, si tratta di un aspetto che verrà definito dal punto di vista normativo in altra sede. Mettiamo l'altro ramo del Parlamento di fronte a due provvedimenti che presentino un assetto normativo identico.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di dare la parola al relatore mi permetto di fargli presente che, pur avendo già santificato questo paese, forse è meglio che attenda le decisioni della Santa Madre Chiesa.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ERROI, *relatore*. Non sono stato io a santificare questo paese, ma chi ha stilato materialmente l'articolo. Per un errore formale all'articolo 1 è stato inserito il termine «San», che va eliminato.

PRESIDENTE. Il comune di San Giovanni ancora non è stato istituito; per cui vorrei evitare che la nostra burocrazia possa dire che questo comune non esiste.

ERROI, *relatore*. Vorrei far presente al senatore Petruccioli che proprio al fine di omogeneizzare i due provvedimenti ho presentato un emen-

damento che sostanzialmente prevede di sostituire le parole da «a decorere» fino alla fine del comma con le altre: «per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 un contributo integrativo non superiore a lire 3 miliardi al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII».

Probabilmente il senatore Petruccioli non aveva avuto modo di leggere tale emendamento, e quindi giustamente e con solerzia ha voluto far presente tale situazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, si tratta di un provvedimento importante e il Governo ha aderito a questa proposta.

Devo dire che, alla luce anche delle considerazioni svolte in questa sede dai senatori intervenuti, il Governo è disponibile a modificare il testo per renderlo più omogeneo rispetto a quello già approvato per il comune di Pietrelcina – tra l'altro, per le stesse motivazioni – e quindi, sulla base dell'emendamento del relatore, dichiaro di ritirare l'emendamento 1.1 soppressivo dei commi 2 e 3.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 100, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ERROI, *relatore*. Pregherei il senatore Rossi di ritirare il suo ordine del giorno. In buona sostanza si dice al comune che cosa deve fare e non credo che sia il caso; sarà il comune stesso a decidere quali sono le infrastrutture di volta in volta più necessarie e urgenti.

Pertanto, invito il senatore Rossi a ritirare il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, chiedo al senatore Rossi se intende accogliere l'invito del relatore.

ROSSI. Signor Presidente, vorrei spiegare lo spirito dell'ordine del giorno.

In primo luogo, faccio presente che il testo non è stato purtroppo modificato in Commissione come richiesi. La provincia di Bergamo è la destinataria della destinazione dell'*una tantum* per il potenziamento della rete stradale provinciale di accesso. Quindi, è risultata una destinazione molto limitata.

Con l'ordine del giorno in questione, invece, si vorrebbe dare un'interpretazione più estensiva, nel senso della realizzazione di opere come strade, parcheggi e altri servizi di accoglienza in favore del comune di Sotto il Monte.

Per questo motivo è stato presentato questo ordine del giorno.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo condivide l'invito del relatore al ritiro. Una precisazione di questo tipo, ossia vincolare quelle somme di cui al comma 2 dell'articolo 1, significa infatti condizionare le scelte del comune e limitarne l'autonomia.

Peraltro, vorrei dire che vi è una ripartizione di contributi erariali al comma 1, per cui il comune può decidere di fare le scelte conformi anche alla legge n. 270 per il Giubileo, che ha privilegiato interventi diretti ad aumentare le capacità di accoglienza, di ricettività a basso costo e di restauro, e questo naturalmente rimane nella autonomia del comune; vincolarlo con questo provvedimento, mi pare francamente eccessivo.

Quindi, invito anch'io il senatore Rossi a ritirare l'ordine del giorno n. 100.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, dia un po' di fiducia al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, senza vincoli di destinazione, anche in omaggio a quello che abbiamo detto nel corso della discussione sulla riforma costituzionale.

ROSSI. Vorrei far presente, signor Presidente, che, non accogliendo l'ordine del giorno che ho presentato (come hanno chiesto di fare il relatore e il rappresentante del Governo), la destinazione del contributo resterebbe ancor più vincolata e limitata; l'ordine del giorno, invece, intendeva ampliare le possibilità di destinazione del contributo.

Comunque, dato che il Governo e il relatore non hanno recepito tale aspetto e mi hanno invitato a ritirarlo, lo ritiro. Osservo, però, che l'ordine del giorno era migliorativo e non peggiorativo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, su cui sono stati presentati emendamenti, in merito ai quali il relatore e il rappresentante del Governo si sono già pronunciati.

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione finale.

ZILIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILIO. Signor Presidente, se per un attimo accantoniamo tutte queste santificazioni, procediamo con i nostri lavori su Giovanni XXIII, che è già beato! A parte questo inciso, la mia sarà una breve dichiarazione di voto.

In primo luogo, mi compiaccio del fatto che il Governo ha ritirato il suo emendamento soppressivo dei commi 2 e 3 dell'articolo 1. Se non l'a-

vesse fatto, sarei stato costretto a votare contro. Infatti, proprio durante i lavori della 8ª Commissione del Senato mi ero pronunciato proprio a favore del comma 3, che assegna alla provincia di Bergamo un contributo di 5 miliardi di lire per il potenziamento delle rete autostradale provinciale di accesso al comune di Sotto il Monte. È evidente che non è sufficiente dare un contributo al comune se poi non si facilita anche l'accesso in esso.

Quindi, prendo atto con soddisfazione del ritiro da parte del Governo del suo emendamento. Inoltre, condivido anche la proposta modificativa presentata dal relatore, che quantifica e precisa nelle tre annualità gli stanziamenti del contributo integrativo di 3 miliardi di lire al comune di Sotto il Monte. Come è stato già rilevato sia dal relatore che dagli altri senatori intervenuti, si tratta di un comune che, soprattutto dopo la cerimonia di beatificazione di papa Giovanni XXIII, ha registrato un notevole incremento, che sarà sempre maggiore, di afflusso di pellegrini. Quindi, è opportuno che gli sia data la possibilità di attrezzarsi per poterli accogliere.

Pertanto, a nome del Gruppo del Partito Popolare annuncio il voto favorevole al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo PPI).*

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, intervengo semplicemente per testimoniare la mia soddisfazione per questo provvedimento, che mi fa piacere che il sottosegretario Bargone abbia definito importante, anche se evidentemente è in qualche misura minore. L'auspicio è che adesso ci faremo tutti parte diligente presso i nostri rispettivi Gruppi alla Camera affinché i due provvedimenti possano finalmente procedere di pari passo e vedere la luce prima della fine di questa legislatura.

Ovviamente, dichiaro il nostro voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dai Gruppi LFNP e PPI).*

GERMANÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, Forza Italia è chiaramente favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

L'unico nostro rammarico è che per approvare una cosa giusta, anche perché a Sotto il Monte Giovanni XXIII c'è la reale necessità di realizzare queste infrastrutture, abbiamo impiegato 18 mesi. Dunque, non posso che complimentarmi con il collega Rossi per aver promosso questa giusta iniziativa.

PRESIDENTE. Sono le riserve di legge che dovremmo eliminare!

BOSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, intervengo per annunciare con viva soddisfazione il voto favorevole del Gruppo del Centro Cristiano Democratico ad un provvedimento che risponde ad una attesa lunga e importante per la valorizzazione del luogo ove viene reso omaggio alla figura di Giovanni XXIII, che è nei cuori degli italiani e non solo in quelli.

Credo si tratti di un provvedimento importante, che viene posto in essere per consentire che questo atto di omaggio venga reso nella forma più utile possibile, nell'interesse – per così dire – degli aspetti non solo religiosi, ma anche culturali che si richiamano alla figura di Giovanni XXIII. *(Applausi dal Gruppo PPI)*.

BORNACIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole di Alleanza Nazionale a questo provvedimento che va incontro, come quello per Padre Pio a Pietrelcina, ai sentimenti più profondi del popolo italiano. Basti pensare al numero di telespettatori che ha avuto in questa settimana lo sceneggiato su Padre Pio per capire che questo provvedimento, come quello, incontra davvero il favore di gran parte della popolazione.

L'unico rammarico è che un provvedimento come questo, sul quale non ci sono contrasti da parte dei Gruppi, abbia stazionato così tanto tempo in Commissione e nelle Aule parlamentari, quando poteva essere approvato, con un po' più di buona volontà, in tempi molto più rapidi. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

VEDOVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEDOVATO. Signor Presidente, intervengo solo per confermare il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e per ricordare che questo provvedimento, in effetti, avrebbe potuto avere un *iter* più agevole se vi fosse stata una maggiore disponibilità, come per altri provvedimenti, a svolgere l'esame in Commissione in sede deliberante. Questo non è stato possibile.

Tuttavia, oggi registriamo con soddisfazione un ampio voto favorevole su questo provvedimento.

NAVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA. Signor Presidente, desidero dichiarare la mia soddisfazione e anche in parte la mia sorpresa perché il Parlamento si è impegnato sulla soluzione di due problemi del nostro Paese: la difficoltà, il disagio, la complessità dell'accoglienza e dell'ospitalità di due paesi che sono testimoni della grandezza e della santità di due figure eccezionali del XX secolo.

Il disegno di legge su Pietrelcina giace alla Camera dei deputati da circa un anno; credo che, in base all'impegno assunto dal Governo, debba seguire lo stesso percorso, lo stesso itinerario conclusivo, del provvedimento che giustamente il Senato ha assunto questa sera per il comune di Sotto il Monte. Il mio auspicio è che in tempi brevi i due provvedimenti, paralleli per ispirazione e segnati dalla stessa motivazione, possano trovare presto un'adeguata risposta anche nell'altro ramo del Parlamento. *(Applausi dai Gruppi UDEUR e PPI).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel testo emendato, composto del solo articolo 1, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4375-B) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4375-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Villone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, una relazione brevissima per un testo che abbiamo già ampiamente discusso e che ci arriva in terza lettura dalla Camera con alcune modifiche significative, ma non stravolgenti.

Darò brevissimamente conto delle modifiche che hanno visto l'approvazione mi pare unanime della Commissione. Abbiamo delle modifiche agli articoli 3 e 4 sulla certificazione di ufficio, di stati, qualità, fatti, e controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate ai cittadini e una delega anche ai sindaci per il rinnovo dei passaporti.

Vi è uno stralcio per l'articolo 5 sui tempi di attesa e modalità di accesso agli sportelli pubblici, che aveva visto alla Camera l'approvazione di un emendamento che prevedeva un equo indennizzo, il che provocava un'interferenza con la finanziaria per le implicazioni di spesa.

Modifiche anche nell'articolo 8, riguardante l'utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia. Qui c'è stata una valutazione approfondita e sul punto è stato presentato un ordine del giorno di tipo interpretativo, sul quale preannuncio il mio parere favorevole. Questo articolo, infatti, riguarda solo la semplificazione di procedure e non profili sostanziali.

Modifiche sono state apportate anche all'articolo 13, con una semplificazione importante nell'ambito del rapporto Stato-regioni per il trasferimento di funzioni amministrative, prevedendosi un solo soggetto per i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, e cioè l'ente destinatario del trasferimento, con l'eccezione delle funzioni attribuite da specifiche norme di legge alle autorità preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute. Questa mi pare un'innovazione di particolare rilievo, con una disciplina equilibrata e assolutamente accettabile.

C'è un'innovazione, poi, nell'articolo 21, che richiama per le infrastrutture autostradali e viarie l'applicazione della normativa comunitaria in tema di lavori pubblici o di servizi.

Vi sono poi una modifica nell'articolo 22, che riguarda i piani urbani di mobilità e nell'articolo 26, riguardante l'ufficiale elettorale con alcune modifiche tecniche, ma coerenti al testo già approvato in Senato; una modifica nell'articolo 27 sulla Corte dei conti per l'accelerazione dei tempi di decisione e, in relazione all'atto sottoposto a controllo del conflitto di attribuzione, la previsione dell'impugnativa davanti alla Corte costituzionale.

Vi è lo stralcio dell'articolo 25 del testo approvato in prima lettura e le modifiche agli articoli 31, 34 e 35 (semplificazioni in materia di libri fondiari, procedure di intavolazione e controversie in materia di masi chiusi).

Infine, vi è l'articolo 38 con disposizioni conseguenti alla liberalizzazione del mercato elettrico. Si tratta di innovazioni non marginali, ma che non stravolgono – come dicevo – il testo da noi approvato.

Per questo motivo mi sento di raccomandare l'approvazione del disegno di legge, chiedendo fin d'ora ai colleghi di ritirare gli emendamenti presentati, ritenendo che sia senz'altro consigliabile l'approvazione del medesimo testo pervenuto dalla Camera per concludere la procedura di formazione di questo testo normativo. *(Applausi dai Gruppi PPI e DS).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pastore, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno n. 101. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, devo spendere qualche parola, perché si tratta di un provvedimento a cui ritengo che, non solo chi parla, ma Forza Italia, il Polo e la Casa delle libertà tengano almeno come impostazione intellettuale, nel senso cioè di semplificare e di eliminare dal nostro ordinamento una serie di norme superate.

Confermo quanto ho detto in prima lettura, e cioè che si tratta indubbiamente di un passaggio importante, e credo che il dibattito che c'è stato nel prosieguo, anche sugli organi di stampa, e la disponibilità dimostrata alla Camera per l'approvazione definitiva del provvedimento, dal quale sono stati stralciati alcuni articoli proprio per evitare un blocco dell'*iter* dovuto alla sessione di bilancio, dimostrino che questa sensibilità è stata condivisa dai colleghi deputati.

Noi allora esprimeremo – e con questo formulo anche una dichiarazione di voto – un'insoddisfazione a metà, anche perché speravamo che alla Camera si potesse migliorare il testo; l'appetito vien mangiando e quindi ci auguravamo di poter esprimere in questa sede un voto favorevole.

I colleghi della Camera hanno ritenuto di confermare il voto d'astensione e noi non possiamo che adeguarci a questa linea, naturalmente con la disponibilità ad approvare definitivamente questo provvedimento, ritirando l'emendamento e trasformandolo nell'ordine del giorno che ho appena consegnato alla Presidenza, con la firma anche del collega Elia – che ringrazio per questo – relativo ad un problema dei serbatoi di GPL. Si tratta di una modifica introdotta nell'Allegato A, che riguarda questo tipo di produzione, e nell'ordine del giorno intendiamo precisare, anche se è forse superfluo, che si tratta di normativa che riguarda procedure di semplificazione e non certamente un alleggerimento di specifiche tecniche costruttive di questi impianti. L'ordine del giorno naturalmente si indirizza al Governo, che dovrà emanare i regolamenti di semplificazione.

Per il resto del disegno di legge, mi devo compiacere della conferma che ha avuto da tutte le forze politiche della Camera dei deputati la semplificazione introdotta al Senato circa l'omologazione degli atti societari, invece che da parte dei magistrati, da parte dei notai, in modo che si possa sia alleggerire una parte della magistratura di un compito forse oramai ritenuto improprio, sia attribuire ad una categoria – che si assume un'enorme responsabilità – una funzione che tutto sommato già svolge.

Sono state apportate piccole modifiche migliorative e quindi di questo mi compiaccio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Elia. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, vorrei chiarire al Ministro per quale ragione in me e nel senatore Pastore era sorta una preoccupazione.

La preoccupazione è sorta da una motivazione non felice dell'emendamento governativo espressa in sede di Camera dei deputati. Inizialmente si dichiarò: «La semplificazione nel settore delle installazioni ed esercizio dei depositi di gas propano liquido trova riscontro nell'esigenza» – e fin

qui va bene – «di sottrarre alle molteplici procedure burocratiche attualmente vigenti l'esercizio di un'attività largamente diffusa». Si aggiunge poi «e che comunque, per la tipicità dei contenitori ormai ampiamente collaudati, non presenta rischi particolari». Ci sembra che in questo punto si sia entrati un po' troppo nel merito e riteniamo più opportuno che tale valutazione di non pericolosità o valutazione dei rischi sia lasciata da parte.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Onofrio. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, annuncio sin d'ora il mio voto favorevole sul provvedimento in esame, augurandomi che in futuro ci sia più coraggio in materia di Conferenza dei servizi e di valutazione di impatto ambientale.

Nell'insieme, il disegno di legge completa – ritengo in modo significativo – altri aspetti delle cosiddette leggi Bassanini e dovrebbe comportare una notevole semplificazione della vita amministrativa del nostro Paese.

Per questo motivo, sarei particolarmente lieto che il provvedimento potesse essere definitivamente approvato dal Senato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stiffoni. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signor Presidente, mi scuso per essere arrivato in ritardo. Quando sono entrato in Aula ho sentito il relatore Villone dichiarare – ma vorrei essere smentito sul punto – che sarebbe stato opportuno non esprimere alcun parere sugli emendamenti, perché abbiamo urgenza di approvare il provvedimento. In tal modo non motiverebbe assolutamente il parere contrario su emendamenti da noi presentati che non mi sembra siano eccessivamente peregrini.

PRESIDENTE. Non bisogna mai anticipare i giudizi, perché non abbiamo ancora iniziato l'esame degli emendamenti e non conosciamo il parere del relatore.

VILLONE, *relatore*. Ho solo anticipato il mio invito a ritirare gli emendamenti.

STIFFONI. Entrando in Aula mi è sembrato di capire questo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, fatto rilevare ai colleghi della Lega che abbiamo appena concluso la discussione generale, il Governo intende solo sottolineare come con il provvedimento in esame si faccia un altro passo sulla strada – che è ancora lunga, dobbiamo dirlo – della semplificazione e della sburocratizzazione del nostro sistema.

Credo sia significativo il fatto che, come i passi precedenti, anche questo nasce dal contributo di tutte le parti politiche, di maggioranza e di opposizione. È il segno che il tema della semplificazione e della sburocratizzazione in questa legislatura è diventato comune, si è tradotto in un impegno comune. È giusto che ci siano anche imprese *bipartisan*, come dicono gli anglosassoni, che impegnano tutte le forze politiche e tutti i Gruppi parlamentari.

In questo caso, credo che con l'ulteriore provvedimento di semplificazione al nostro esame possiamo dire che in questa legislatura si è percorso un buon tratto di strada in un lavoro che è ancora immenso perché, come i colleghi sanno, esistono oltre 35.000 leggi e un numero altissimo di regolamenti e di altri provvedimenti normativi, per cui l'azione di semplificazione e di razionalizzazione di questa giungla normativa è naturalmente appena cominciata.

Tuttavia, si è fatto un buon tratto di strada e per la prima volta credo che il bilancio di una legislatura, anche grazie a questo provvedimento, si possa considerare chiuso con un risultato notevolmente positivo.

Sono assolutamente d'accordo con i colleghi Pastore ed Elia; anch'io non condivido quella dichiarazione che è stata ricordata dal senatore Elia, anche perché in contrasto con l'oggetto di questo provvedimento. Si tratta di semplificazioni delle procedure; non possono in alcun modo intervenire nelle discipline sostanziali. Del resto, basta leggere le norme su cui si basano gli elenchi per comprendere che le semplificazioni riguardano i procedimenti e non contengono alcuna autorizzazione a modificare le discipline sostanziali.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, sottolineando, con riguardo all'articolo 22, l'ampia discrezionalità che la nuova procedura consente all'Esecutivo nell'utilizzo di risorse stanziare per determinate finalità in base a leggi approvate dal Parlamento».

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati un emendamento, successivamente ritirato, e ordini del giorno.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti ordini del giorno in esame.

MICELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELE. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 100, presentato dal senatore Besostri.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli ordini del giorno nn. 100 e 101.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Poiché gli ordini del giorno nn. 100 e 101 sono stati accolti dal Governo, essi non saranno posti in votazione.

Metto ai voti l'articolo 1, con gli annessi allegati.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che i successivi articoli 5 e 6 sono identici, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 approvati dal Senato.

La Camera dei deputati ha stralciato l'articolo 5 approvato dal Senato. Dobbiamo pertanto deliberare su tale modifica.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 5 del testo approvato dal Senato, conseguente allo stralcio disposto dalla Camera.

È approvata.

L'articolo 7 è identico all'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

L'articolo 15 è identico all'articolo 12 del testo approvato dal Senato. Metto ai voti l'articolo 16, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

I successivi articoli 17 e 18 sono identici, rispettivamente, agli articoli 14 e 15 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 19, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STIFFONI. Signor Presidente, il Ministro ha affermato che questo provvedimento va nel senso di semplificare le procedure amministrative.

Proprio in riferimento a quanto sollecitava il relatore a proposito del ritiro degli emendamenti, vorrei evidenziare che non riteniamo, in primo luogo, corretto affidare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la decisione relativa alla costruzione di nuove autostrade, in quanto queste potrebbero rientrare anche nella competenza delle regioni, qualora fossero di interesse regionale. Per tale motivo, abbiamo presentato l'emendamento 21.2.

In uno specifico emendamento poniamo poi in evidenza che l'aver legato la costruzione di nuove autostrade ai termini lunghissimi dell'approvazione del Piano generale dei trasporti paralizzerebbe completamente questo settore.

Faccio un ultimo accenno al comma 3 dell'articolo 21. L'emendamento 21.5 evita di limitare l'applicazione del *project financing* alle sole infrastrutture viarie di interesse nazionale, per non precludere la possibilità alle regioni e agli enti locali di realizzare infrastrutture a pedaggio.

Probabilmente questi emendamenti verranno respinti, ma non mi si dica che sono peregrini, avendo di sicuro un fondamento. Per tale ragione tenteremo di riproporli in altra sede.

PARDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDINI. Signor Presidente, a proposito dell'articolo 21, introdotto dalla Camera, desidero ricordare che con esso si conclude l'*iter* lungo e difficile, fonte di ampie discussioni, riguardante uno tra i tanti progetti che questo articolo permetterà di realizzare. Mi riferisco in particolare al progetto relativo alla direttissima Brescia-Milano, che avevamo inserito già in un altro disegno di legge e che oggi trova qui una rapida applicazione.

Desidero ricordare che proprio in quest'Aula, qualche mese fa, ci fu un acceso dibattito perché la maggioranza ritirò un emendamento, che indicava esattamente quest'opera, ritenendo che essa – come il Governo si era impegnato a fare in quella occasione – si dovesse inserire nel più ampio quadro rappresentato dal Piano generale dei trasporti.

Ebbene, il Governo, su sollecitazione della maggioranza, in quest'Aula si impegnò a presentare rapidamente il suddetto Piano generale dei trasporti che il Paese aspettava da decenni.

Credo che oggi sia importante ricordare quel dibattito. Allora, infatti, fummo fortemente criticati dall'opposizione, la quale riteneva che il Governo non solo non sarebbe stato in grado di presentare il Piano generale dei trasporti, ma tanto meno di approvare quest'opera.

Oggi, in questa sede e in quanto presentatore di quell'emendamento che allora ritirai, voglio dare atto al Governo non solo di aver permesso al Piano generale dei trasporti di arrivare finalmente all'attenzione dell'intero Paese, ma anche di aver consentito la realizzazione di un'infrastruttura indispensabile alla regione Lombardia e all'intero Paese.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, comprendo senz'altro lo spirito degli emendamenti presentati dai colleghi Stiffoni e Tirelli, ma ribadisco l'invito al ritiro. Mi sembra, infatti, che in quest'ambito si possa puntare ad un complessivo equilibrio nel rapporto Stato-regioni, senza ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento, con riferimento a questo specifico articolo.

In tal senso mi sento di chiedere il ritiro degli emendamenti dei quali, peraltro, non intendo affatto negare la capacità di cogliere l'esistenza di problematiche effettive. Ritengo solo che queste possano trovare risposta altrove.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, gli emendamenti presentati non sono certamente peregrini. In tutte queste misure – e questa, per le ragioni che ricordava il senatore Pardini, è particolarmente importante – vi possono essere anche ulteriori semplificazioni, come quelle che nel caso specifico propongono i senatori del Gruppo della Lega.

Tuttavia, il punto di equilibrio raggiunto alla Camera in sede di Commissione con la convergenza – devo dire – di tutti i Gruppi è questo, e credo sia bene mantenerlo per far sì che questa disposizione entri rapidamente in vigore. Ciò, infatti, consentirà di risolvere una serie di problemi, a partire da quello della direttissima Brescia-Milano, che il collega Pardini ricordava come uno dei principali.

STIFFONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signor Presidente, a questo punto ritiriamo gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'articolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 23, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 24, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 25, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 26, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, che invito il presentatore ad illustrare.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, è evidente la finalità della dizione «non può essere superiore a 30 giorni». Diversamente, sarebbe sufficiente per un'amministrazione o per il Governo non rispondere al fine di far decorrere il termine; i 30 giorni devono quindi decorrere dal momento in cui è stata ricevuta risposta.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

VILLONE, *relatore*. Il collega Lubrano di Ricco non ha forse letto correttamente il testo. Il termine previsto serve a sollecitare le amministrazioni a rispondere entro 30 giorni e non può applicarsi a decorrere dalla risposta delle amministrazioni stesse. Credo pertanto che l'ordine del giorno sia fondato su una lettura del testo poco attenta.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Vorrei rassicurare il senatore Lubrano di Ricco. Il testo afferma chiaramente che il termine è sospeso durante tutto il periodo intercorrente tra la richiesta istruttoria e la risposta delle amministrazioni. Fino a che la risposta delle amministrazioni non è trasmessa e ricevuta dalla Corte dei conti, il termine è sospeso. Se le amministrazioni dovessero impiegare un tempo maggiore e non dovessero rispettare il termine dei 30 giorni, ciò non abbrevierebbe affatto il tempo a disposizione per il controllo da parte della Corte dei conti. In tal caso la sospensione sarebbe maggiore di 30 giorni; il testo è chiaro, non vi è alcun dubbio al riguardo.

LUBRANO di RICCO. Sono rassicurato dalla risposta del Governo e ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 28, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 29, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

La Camera dei deputati ha stralciato l'articolo 25 del testo approvato dal Senato. Occorre pertanto deliberare su tale modifica.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 25 del testo approvato dal Senato conseguente allo stralcio disposto dalla Camera.

È approvata.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 30, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 31, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 34, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 36, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 37, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 38, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Ringrazio il Ministro e i colleghi senatori. Siamo stati brevi ed efficaci. Passiamo ora al punto successivo dell'ordine del giorno, sul quale vi è un accordo generale.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1637-1660-1714-1945-4102-B) *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping* (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Cortiana ed altri; Lavagnini ed altri; Servello ed altri; De Anna ed altri; e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1637-1660-1714-1945-4102-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Carella, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CARELLA, *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento alla Presidenza affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta.

Ringrazio inoltre tutti i colleghi della Commissione che hanno consentito il rapido esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Carella, l'autorizzo in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tirelli. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, il mio intervento in discussione generale funge anche da dichiarazione di voto. Voteremo a favore del disegno di legge, con alcune perplessità che preciserò, perché riteniamo giusto dare un segnale forte per cercare almeno di limitare un fenomeno che consideriamo un doppio imbroglio. L'imbroglio concerne l'aspetto sportivo, perché chi utilizza sostanze dopanti si pone nelle condizioni di superare i pro-

pri limiti atletici; vi è poi un aspetto puramente sanitario, correlato ai pericoli derivanti dall'assunzione di queste sostanze.

Abbiamo già espresso, sia alla Camera dei deputati sia in Commissione, le nostre perplessità che non ci impediscono però di concorrere all'approvazione del disegno di legge. I nostri dubbi riguardano innanzitutto la copertura finanziaria. Riteniamo che chi vuole mettere in commercio sostanze dopanti, o nuovi metodi che mascherino queste sostanze, abbia a disposizione mezzi maggiori di quanti ne stanzi il disegno di legge per contrastare il *doping*.

Abbiamo qualche dubbio sui laboratori, perché avremmo preferito un loro decentramento regionale attraverso l'istituzione di controlli di qualità e di parametri molto precisi per i laboratori chiamati ad effettuare tali controlli.

Inoltre, abbiamo anche qualche dubbio sull'utilizzo di sostanze, d'accordo con il medico curante, per quanto riguarda alcune patologie. Infatti, se questa è una giusta considerazione per quanto riguarda patologie croniche, abbiamo molti dubbi sul fatto che tali sostanze possano essere giustificate da un medico di fiducia per patologie di breve durata. Non ci fidiamo molto del rapporto medico-paziente: di scienza e coscienza abbiamo sentito parlare molto anche in altre occasioni e qualche dubbio ci rimane, considerati anche i recenti sviluppi delle indagini giudiziarie in quel di Modena.

Avremmo preferito che la Commissione fosse regionale, nel senso di quel famoso decentramento di poteri da tutti auspicata, come abbiamo potuto ascoltare nel corso della discussione del recente provvedimento relativo al federalismo. In effetti, le competenze in materia sanitaria sono affidate dalla Costituzione alle regioni e, come abbiamo evidenziato prima, molto di quanto contenuto nel presente disegno di legge è di competenza sanitaria poiché saranno le regioni che dovranno pagare i danni che queste sostanze provocano su chi le utilizza.

In questi anni in cui si è discusso tale disegno di legge abbiamo avuto modo di illustrare altre perplessità; ci teniamo in modo particolare a fare una considerazione. La miglior difesa contro il *doping* non è rappresentata dal provvedimento in esame – né possono esserlo norme repressive –, bensì dal riappropriarsi da parte dei cittadini e da parte delle associazioni sportive dei valori dello sport, che attualmente vengono messi in discussione. I casi sono innumerevoli, le conseguenze sanitarie lo sono altrettanto e sono evidenti agli occhi di tutti. Se accanto a questa giusta repressione di comportamenti lesivi della salute e del corretto comportamento sportivo, non vi fosse un'educazione adeguata nelle scuole, soprattutto a livello di attività sportiva giovanile, avremmo molti dubbi di poter giungere a risultati strutturali permanenti.

Infine, rimane un ultimo dubbio. A chi si rivolge questo disegno di legge? Non mi sembra sufficientemente rivolto a quella notevole massa di sportivi che praticano sport a livello amatoriale, perché se è vero che possono essere controllati sportivi che svolgono un'attività agonistica o

comunque ad alto livello, purtroppo il fenomeno triste del *doping* è molto sviluppato anche a livello amatoriale.

Voglio solo ricordare un aneddoto raccontatomi da un amico che per due anni si era allenato per partecipare a competizioni ciclistiche. Alla domanda di come fosse andata la prima gara egli rispose che la partenza era andata benissimo ma che poi il gruppo era andato in fuga. Il vero problema è che la maggior parte dei partecipanti a queste attività amatoriali purtroppo utilizza a sproposito queste sostanze e chiunque segue un'attività sportiva a livello amatoriale ne può essere buon testimone.

In conclusione, vogliamo semplicemente dire che l'unica medicina che abbiamo, oltre a mettere in campo tutto quello che si può dal punto di vista scientifico, che purtroppo riteniamo insufficiente, è un'attività educativa che dia il senso dell'attività sportiva e soprattutto che tenda alla conservazione dello stato di salute degli sportivi. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Anna. Ne ha facoltà.

DE ANNA. Signor Presidente, ruberò circa otto minuti, perché credo che un disegno di legge come questo debba essere anche commentato.

Il *doping* è fondamentalmente un'illecita manipolazione del corpo umano allo scopo di alterare un risultato atletico. Questa non cultura dello sport proprio oggi è argomento di grande attualità. Basti pensare ai recentissimi Giochi olimpici di Sydney, dove sono emersi importanti episodi di *doping*. Questo cancro, che si è manifestato all'inizio degli anni '30 e '40, in oltre mezzo secolo ha metastatizzato un po' tutti gli sport importanti. Non parlo solo di quelli professionistici, perché il *doping* è presente anche nello sport amatoriale, in quello dilettantistico e ha profonde radici in quelle attività ginniche che tendono a ricreare un equilibrio armonico del corpo (alludo agli sport di palestra e, in modo particolare, al culturismo).

Come dicevo all'inizio del mio intervento, questa tragedia colpisce sportivi di ogni età, alterando i valori dello sport. È difficile oggi capire se uno è un vero campione e se le sue prestazioni atletiche sono frutto del talento naturale e dipendono, quindi, da pratiche di allenamento costante e impegnato, oppure se il campione è la risultante di metodiche di allenamento surrogate dall'uso di sostanze farmaceutiche non ammesse dai regolamenti del Comitato olimpico internazionale.

Naturalmente, accanto a questa distorsione dei valori e delle realtà atletiche, esiste anche un altro grave misfatto: il *doping* mina la salute delle persone e la mina in modo irreparabile. Ci sono esempi che rimangono indelebili nelle menti delle persone, le quali hanno visto morire direttamente o in televisione sul Mont Ventoux, intorno agli anni '60, il ciclista Tommy Simpson, stroncato dal *doping*. Ancora abbiamo presente l'immagine di Ben Johnson che sfrecciava sul traguardo dei 100 metri come una pantera nera, facendo fermare i cronometri abbondantemente

sotto i 10 secondi. Ci siamo accorti solo dopo che non era un vero atleta, ma un dopato.

In ogni caso, il *doping* è sempre frutto di micidiali *cocktail* farmacologici, di combinazioni fra ormoni della crescita e anabolizzanti o adeno-corticotropi che, iniettati senza grandi controlli medici, hanno portato quell'atleta a quei risultati strepitosi, entusiasmanti ma fasulli.

Ebbene, nel nostro Paese la salute è considerata un bene irrinunciabile. Lo sancisce l'articolo 32 della Costituzione. Pertanto, essendo il *doping* un chiaro attentato alla salute, chi si dopa o chi induce un atleta a doparsi commette un reato.

Da questo ragionamento, che ritengo importante e fondamentale, nasce l'estremo bisogno di vedere approvato il disegno di legge che stiamo oggi discutendo, recante: «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*».

Questo provvedimento è frutto della collaborazione di ben quattro testi che sono stati integrati in un testo unico, al quale si è poi aggiunto anche un testo governativo. Ci accingiamo dunque ad approvare in via definitiva una legge che disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta contro il *doping*.

Sono passati più di tre anni da quando l'esame del disegno di legge è iniziato proprio dal Senato. Oggi il testo definitivo è abbastanza accettabile, frutto di una collaborazione molto trasversale, che ha visto collaborare un po' tutti i partiti dell'arco costituzionale e per ultimo anche il Governo. Tuttavia il provvedimento può essere criticato per tre aspetti.

In primo luogo, il testo è troppo severo, soprattutto nei riguardi degli atleti che in caso di *doping* possono essere puniti con pene detentive troppo pesanti.

In secondo luogo, il testo è ancora un po' confuso, perché non chiarisce bene quando il *doping* è tale o quando un atleta non è dopato perché ha necessità di curarsi con farmaci inclusi nell'elenco dei farmaci dopanti, ma facenti parte della farmacopea ufficiale e quindi li può assumere liberamente, con prescrizione medica ordinaria, qualsiasi persona.

Per ultimo, il testo non prevede stanziamenti di congrui fondi ad una piena e corretta applicazione della futura legge, compresa la prevenzione del *doping*, che deve iniziare con una campagna educativa rivolta soprattutto ai giovani, fin dalla prima età scolare. Tuttavia, ci rendiamo conto del notevole ritardo nei riguardi dei nostri *partner* europei e mondiali, che hanno già approvato leggi antidoping. Crediamo, quindi, che questo ritardo non possa essere ulteriormente procrastinato.

Pertanto, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, che ho l'onore di rappresentare in questa circostanza. (*Applausi dal Gruppo FI e dal senatore Bosi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bosi. Ne ha facoltà. La invito ad essere breve, se possibile.

BOSI. Signor Presidente, mi rendo conto che le condizioni con cui approdiamo all'approvazione di questo disegno di legge non sono tali da consentire di dilungarci in disquisizioni. Però, mi sento in dovere di fare qualche commento, tenendo conto che sono in gioco, attraverso questo disegno di legge, questioni importanti – come è stato ricordato –: la valorizzazione dell'attività sportiva come fatto formativo ed educativo, nonché anche la tutela della salute dell'individuo. Questi due fattori non sono sempre abbinati e abbinabili, e lo sforzo del legislatore nel disciplinare queste norme sull'uso delle sostanze dopanti costituisce uno sforzo possibile, ma certo perfettibile. Non possiamo più immaginare che ai livelli competitivi dello *sport* di oggi si possa togliere, per così dire, l'ausilio della medicina per le *performance* e per le prestazioni dello *sport*. Ci sono questioni che afferiscono alla ricerca, questioni etiche e questioni di tipo morale, alle quali dobbiamo fare sempre riferimento.

Questo è un compromesso che per certi aspetti suscita anche qualche perplessità (lo ricordava poc'anzi il collega De Anna): saper sempre essere in grado di valutare dove sta il confine fra l'ausilio medico e il *doping* utilizzato come elemento, per così dire, di falsificazione o di artefazione della competizione è fatto assai difficile. Personalmente ritengo che si sarebbe più opportunamente dovuto tener fuori dalle sanzioni penali l'atleta, soprattutto colui il quale non partecipa a competizioni, perché altrimenti possiamo arrivare all'assurdo che si incappa nei rigori del codice penale per farsi i muscoli in palestra, ma non per l'uso personale degli stupefacenti: questa è evidentemente una contraddizione abbastanza forte e delicata.

Resta il fatto che una legge che risponda al bisogno, alla domanda di credibilità e di trasparenza anche nello *sport*, nelle prestazioni sportive è necessaria. Per questo annuncio che esprimeremo voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zilio. Ne ha facoltà.

ZILIO. Signor Presidente, intervengo solo per pochi secondi per annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano, che ha contribuito con alcuni propri disegni di legge al provvedimento che stiamo per approvare in via definitiva e nel corso della discussione generale svoltasi in occasione dei due esami della Commissione sanità, anche presentando emendamenti che potevano essere migliorativi, ritirandoli poi di fronte alla necessità e all'urgenza di intervenire per legge, anche a fronte di recenti episodi che hanno aggiunto drammaticità a questo problema. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Senese. Ne ha facoltà.

SENESE. Signor Presidente, mi rendo conto che tutto cospira contro questo intervento, che cercherò di mantenere entro limiti permessi, ma lo svolgo per adempiere ad un dovere istituzionale, perché questo disegno di legge, di cui non contesto affatto l'utilità e la necessità, contiene tuttavia

delle sanzioni penali non leggere. Ogni qualvolta facciamo discorsi generali, concordiamo sul fatto che il diritto penale è *extrema ratio*, è uno strumento da adottare con grande attenzione, ma poi, di volta in volta, sotto l'urgenza delle varie emozioni lo dimentichiamo.

Poiché questo disegno di legge contiene sanzioni penali è stato chiesto un parere alla Commissione giustizia. Io mi trovo a presiedere il Comitato pareri che all'unanimità ha espresso il suo parere, che reca tra l'altro la firma di un collega stimabile e serio, qual è il senatore Caruso Antonino.

In quel parere sono rappresentati alcuni dubbi. Lo stesso chiedeva, a norma dell'articolo 39 del Regolamento, di essere allegato al disegno di legge. La rapidità con cui è avvenuta l'iscrizione all'ordine del giorno ha impedito questo adempimento regolamentare. A questo, cerco adesso di sopperire io.

Il parere diceva ciò che ho già sentito evocare da alcuni, ossia che punire l'atleta è una scelta molto discutibile perché urta il tendenziale principio del nostro ordinamento penale, secondo il quale non sono punibili gli atti di autolesionismo. Ci rendiamo conto che qui l'atleta che assume queste sostanze, oltre che mettere in pericolo la propria salute, tende a falsare i risultati di una gara – quindi la punizione da questo punto di vista potrebbe avere una sua giustificazione –; tuttavia, ci domandiamo e domandiamo ai colleghi: punire l'atleta aiuta o no a combattere il fenomeno del *doping*? Voi pensate che l'atleta, punibile, aiuterà le indagini? Pensate che l'atleta aiuti le investigazioni per scoprire le pratiche di *doping* sapendo che da questa scoperta egli stesso sarà punito? A noi sembra discutibile sul piano delle scelte penalistiche e francamente sbagliato sul piano della politica criminale.

Ma non ci si ferma qui. Nel parere poniamo in luce come questo disegno di legge preveda come un'aggravante il fatto che dall'attività di *doping* derivi un danno alla salute dell'atleta. Ma l'atleta è già punibile! Dunque, abbiamo questo caso assolutamente singolare e eccezionale: l'autore di un reato che pone in essere un evento che lo penalizza, che gli provoca una malattia nel corpo e nella mente, è punito più gravemente. Siamo quasi in famiglia e posso permettermi un'espressione poco parlarmentare. È il caso di dire: «cornuto e mazziato».

Questi sono i rilievi che il Comitato pareri della Commissione giustizia aveva rimesso come suo dovere e che io ho doverosamente ritenuto di riproporre qui.

Peraltro, vorrei anche osservare che la rapidità con cui è stato messo all'ordine del giorno questo disegno di legge ha per così dire fatto saltare la possibilità di presentare emendamenti. Io qui ne propongo uno, pensando che sia ammissibile rispetto alla procedura seguita. Perché tutto ciò sarebbe facilmente superato e il disegno di legge si monderebbe da questi dubbi o da questi sfregi se noi togliessimo tre parole all'articolo 9: la parola: «assume» dal comma 1 e le altre: «si sottopone» dal comma 2.

Accettando questo emendamento resta in piedi tutto l'impianto, lo si purga di questa sorta di fortissimo difetto, riacquista tutto il suo significato l'aggravante per cui, se l'attività *doping* comporta danni alla salute c'è un aggravamento. Per inciso, diventa anche meno problematica la lettera *b*) dello stesso articolo 9, che prevede come ulteriore aggravante il fatto commesso nei confronti di un minorenni. Ma il minorenni è al tempo stesso complice, e quindi in questo caso si applicherebbe o non si applicherebbe l'aggravante?

A questo vorrei richiamarmi, perché poi, quando sentiamo nei convegni che la legislazione è malfatta, quando sentiamo nei tribunali che le nostre leggi si applicano male o danno luogo a situazioni di irragionevolezza, vorrei che ascoltassimo e dicessimo: sì, ma abbiamo fatto queste scelte essendo stati avvertiti. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Senatore Senese, le debbo solo una precisazione. Su questo provvedimento c'è – senza niente togliere all'autorevolezza del Sottosegretario presente in Aula – una sollecitazione forte da parte del Ministro per i beni e le attività culturali. Nella Conferenza dei Capigruppo, quando si è realizzata una via d'uscita per semplificare la durezza dell'opposizione sul disegno di legge relativo al rafforzamento delle regioni – guardi che parlo di rafforzamento delle regioni –, si è detto che potevamo finire alle ore 18,30. Abbiamo terminato alle ore 18,45 e siamo passati all'esame di altri disegni di legge.

Questo provvedimento, per la verità, è stato sollecitato dal senatore Gavino Angius e accettato da tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari, perché era un disegno di legge che poteva essere assunto con le procedure brevi.

Naturalmente, lei fa delle osservazioni, in particolare sulle sanzioni penali: il Sottosegretario è presente in Aula, c'è anche il relatore, ci sono i colleghi che possono ancora intervenire, niente impedisce che, ove si ritenga, si possa anche semplificare qualche comma.

SENESE. Signor Presidente, lei è stato molto cortese a darmi tutte queste spiegazioni, delle quali non avevo bisogno perché ero perfettamente al corrente. Infatti, il mio intervento era rivolto a trecentosessanta gradi.

Le chiedo soltanto, perché non c'è nulla di irreparabile, che, se è ammesso l'emendamento che ho proposto, venga sottoposto all'Aula. Almeno questo sarebbe qualcosa.

PRESIDENTE. Sentiremo il parere del relatore e del rappresentante del Governo, ma personalmente non ho alcuna difficoltà a sottoporre all'attenzione dell'Aula il suo emendamento.

È iscritto a parlare il senatore Cortiana. Ne ha facoltà.

CORTIANA. Signor Presidente, mi consenta, nel momento in cui intervengo, di riprendere un punto centrale, proprio per rispetto di tutti i col-

legghi che ci hanno lavorato da anni, come ricordava prima il senatore De Anna.

I rilievi mossi dal senatore Senese riguardano il testo tornato dalla Camera, che non è stato trasmesso con quei limiti dal Senato quando è stato approvato in sede deliberante in Commissione sanità. Quindi, ognuno di noi, chi nella Commissione sport, chi nella Commissione sanità, è assolutamente consapevole di quei limiti e condivide quelle osservazioni. Si potrà tornare in altri momenti, con altri strumenti, che riguardano la Commissione giustizia o altro, su quei rilievi, se tutti saremo d'accordo. Però, ognuno di noi sa – di qui la disponibilità di tutti i colleghi anche a quest'ora – che c'è la necessità assoluta di approvare oggi una legge che riconosca il *doping* come reato penale, perché le narcomafie sono assolutamente in azione e coincidono con la distribuzione di percorsi e provenienze sul *doping*, perché – ha fatto bene il senatore Tirelli, che tra l'altro è medico, a ricordarlo – le vite di tante persone, non solo più professionisti o dilettanti ma gli amatori, sono in pericolo tutti i giorni perché ci sono incertezze e perché nel mondo sportivo, spinti dal *business*, dagli affari, dalle prestazioni, si fa un passo avanti e un passo indietro.

Tutti, dopo le Olimpiadi di Sidney, abbiamo onorato le prime medaglie certamente pulite e abbiamo sentito con piacere i nostri atleti dichiarare che il loro *doping* sono la pasta al pomodoro e il bicchiere di vino: è stata una gioia vera. Io aggiungo: accidenti, aiutiamoli!

Come i colleghi sanno, infatti, abbiamo tenuto convegni e incontri insieme e tra noi vi sono anche atleti, *ex* nazionali, come il senatore De Anna; non a caso è da molti anni che portiamo avanti questo impegno insieme. Gli atleti, per primi, vogliono uno sport pulito, mentre chi non lo vuole è perché persegue, in modo complice, l'aspetto prima richiamato.

Detto questo, i rilievi restano validi, si potrà riprendere questo punto successivamente in altri momenti perché sicuramente non mancheranno le occasioni per apportare le due correzioni indicate. Oggi, diamo la possibilità di perseguire come reato penale il *doping*, perché ancora non è così.

Chiaramente, questo mio intervento vale anche come dichiarazione di voto finale sul provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mascioni. Ne ha facoltà.

MASCIONI. Signor Presidente, questa sera possiamo dire che finalmente abbiamo una legge sul *doping* e io aggiungo anche una buona legge. In questo modo colmiamo un vuoto normativo che non potevamo più permetterci di avere, soprattutto perché era avvertita l'esigenza – come è stato sottolineato da alcuni colleghi – di una migliore tutela della salute individuale e collettiva, per chi pratica lo sport sia agonistico sia amatoriale. In questo modo, l'Italia si allinea agli altri Paesi nel contrasto efficace all'uso di sostanze dopanti nello sport.

La legge che fa del *doping* un reato penale prevede anche l'intensificazione dei controlli, il rinnovamento e l'adeguamento dei laboratori di

analisi, ma soprattutto l'istituzione di una commissione nazionale per la lotta al *doping*.

La convergenza registrata in Commissione igiene e sanità del Senato e anche adesso ampiamente in Aula è il risultato di un serio e sereno lavoro che finalmente dà al Paese una legge importante, colmando – come dicevo – un insopportabile vuoto normativo.

Per questo, è condivisibile anche l'esortazione della Conferenza dei Capigruppo ad accelerare l'*iter* del provvedimento; questa sera, infatti, realizziamo un'opera importante. Naturalmente, preannunzio il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mignone. Ne ha facoltà.

MIGNONE. Signor Presidente, certamente questa sera il senatore Senese ha sollevato un enorme problema: ci ha fatto notare che in questo disegno di legge vi è la violazione di un principio fondamentale del diritto penale, cioè quello secondo cui non sono punibili gli atti contro sé stessi. Questo è il dato che è emerso dall'intervento del senatore Senese.

Tuttavia, ho cofirmato questo disegno di legge, insieme a tanti altri senatori di vari schieramenti, per far notare che si vuole punire l'intento truffaldino dell'atleta che vuole modificare un risultato sportivo, mettendo a repentaglio addirittura la sua salute.

Ecco perché questa sera, Presidente, i Democratici-L'Ulivo esprimono un voto favorevole su questo disegno di legge, che mira a tutelare la salute di coloro che praticano attività sportive oltretutto a prevenire il *doping*, divenuto nel corso degli anni sempre più sofisticato, passando dagli anabolizzanti – che ormai si usano anche nelle borgate e nei comuni di periferia – all'eritropoietina. Proprio il consumo eccessivo di questa sostanza ha fatto emergere che questo farmaco si usa molto di più di quanto si stima debba essere usato per indicazioni cliniche.

In questo disegno di legge si mette anche in evidenza che le sostanze dopanti sono tante, sono elencate in apposite tabelle redatte su indicazione del Comitato internazionale olimpico e sottoposte a revisione periodica, a cura della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 2 del provvedimento.

Con legge si attribuisce valenza penale al *doping* – è il caso di ribadirlo – e sono previste perciò sanzioni rigorose per chi facilita questa pratica, che distorce i valori dello sport (anche questo concetto da ribadire) e la funzione di promozione sociale ed educativa dello sport stesso, per realizzare interessi assolutamente diversi da quelli dello sport, e cioè interessi di ordine prevalentemente lucrativo.

Nelle disposizioni del provvedimento, cui ovviamente sono chiamate ad adempiere anche le regioni, viene recuperato il ruolo del Ministero della sanità e del suo organo tecnico, che è l'Istituto superiore di sanità.

In questo contesto di innovazione un giusto riconoscimento va agli specialisti di medicina sportiva, le cui competenze fino ad oggi sono state misconosciute.

In conclusione, l'impianto del provvedimento persegue finalità di ordine sanitario, agendo da un lato sulla leva della repressione, dall'altro sulla leva della prevenzione, realizzando campagne di informazione presso scuole statali e non statali di ogni ordine e grado.

Per chi favorisce il *doping* sono previste, infatti, sanzioni rigorose di ordine amministrativo e penale. Nelle scuole, invece, sarà possibile diffondere in maniera capillare un messaggio: lo sport deve essere un'attività assolutamente disinteressata, l'uso di sostanze dopanti può migliorare le prestazioni immediate del corpo ma talora fa correre rischi anche fatali e, soprattutto – è il caso di dirlo – umilia lo spirito e la dignità della persona che va alla ricerca ossessiva di qualità che non le appartengono.

Per queste brevissime considerazioni, i senatori del Gruppo Democratici-L'Ulivo esprimono sin d'ora il loro voto favorevole sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monteleone. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, ritenevo che non ci fossero ostacoli di fronte al provvedimento al nostro esame, ma le gare sono fatte anche così. Evidentemente l'ultimo è stato quello che è comparso stasera; è stato posto un ostacolo piuttosto consistente.

Bisognerebbe così riaprire il dibattito del «se così è» perché indubbiamente pone delle riflessioni. Ritenevo che fosse stato dato il via, che fosse suonata la campanella dell'ultimo giro e credo che debba essere così perché era ed è volontà di tutti licenziare finalmente questo disegno di legge.

Pertanto, per non far perdere tempo – almeno quello di cui dispongo io – consegno le mie riflessioni agli atti, precisando che il fatto di non aver presentato emendamenti né in Commissione né in Aula significa che Alleanza Nazionale esprimerà un voto favorevole sul provvedimento. *(Applausi dai Gruppi AN, DS e PPI)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

CARELLA, *relatore*. Signor Presidente, ho apprezzato tutti gli interventi dei colleghi, anche quello del senatore Senese che voglio rassicurare sul fatto che le sue osservazioni sono patrimonio anche della Commissione.

Lo invito comunque sin da ora a ritirare l'emendamento 9.1, preannunciando altrimenti il mio parere contrario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, annuncio sin da ora che il parere del Governo sull'emendamento 9.1 è conforme a quello espresso dal relatore, per le ragioni evidenziate nel corso del dibattito.

Riteniamo che il provvedimento al nostro esame sia particolarmente urgente. A tal proposito ringraziamo lei e il Senato per avere accelerato l'iter dello stesso. Crediamo che da domani, potendo disporre di una legge in materia, possa avviarsi un'azione più efficace di lotta al *doping*.

Comprendiamo anche alcune riflessioni e alcuni rilievi avanzati in questa sede, ma ricordiamo che la Francia, che si trova in una condizione simile alla nostra, si è comportata praticamente allo stesso modo, evitando cioè di considerare la materia del *doping* sportivo alla stregua delle tossicodipendenze.

Infatti, in questo caso, il circuito dell'illecito coinvolge inevitabilmente chi distribuisce ma anche chi assume le sostanze, visto che l'assunzione è finalizzata all'alterazione di un risultato o di una prestazione.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, nel presupposto che le regioni esercitino le competenze di cui all'articolo 5 avvalendosi dei Dipartimenti per la prevenzione già istituiti in base alla legislazione vigente, senza determinare pertanto la necessità di oneri finanziari aggiuntivi.»

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, al quale è stato presentato un emendamento già illustrato dal senatore Senese, che ha spiegato i motivi di una sua preoccupazione anche per quanto riguarda l'impianto complessivo della sanzione.

DE ANNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ANNA. Signor Presidente, nel mio precedente intervento avevo fatto rilevare che c'erano tre incongruenze nel testo, ma che comunque noi eravamo disposti ad approvarlo.

In primo luogo, ho accennato al fatto che il testo è troppo severo, soprattutto nei riguardi degli atleti, i quali in caso di *doping* possono essere puniti con pene detentive eccessivamente pesanti; e questo è agli atti. Tuttavia, proprio perché l'Italia ci chiede questa legge e siamo in ritardo da più di tre anni, sarebbe opportuno approvare questo testo nella sua attuale formulazione. Ricordo che il testo precedentemente approvato dal Senato era diverso da quello che poi ci è giunto dalla Camera.

Pertanto, considerata l'urgenza, è giusto approvare il testo nella sua attuale formulazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CARELLA, *relatore*. Signor Presidente, rinnovo il mio invito a ritirare questo emendamento, altrimenti il mio parere è contrario.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, anche il Governo invita il presentatore a ritirare tale emendamento, altrimenti il suo parere sarà contrario per le motivazioni esposte.

PRESIDENTE. Senatore Senese cosa intende fare?

SENESE. Signor Presidente, ho sentito che tutti sono d'accordo con l'emendamento da me presentato. Quindi, l'unica ragione che ne motiverebbe il ritiro è quella di non ritardare l'approvazione del provvedimento al nostro esame. Ma l'emendamento è così minuscolo che il provvedimento approvato con questa piccola variante potrebbe essere domani approvato in sede legislativa dalla competente Commissione della Camera dei deputati. Se poi c'è un dissenso politico, questo avrebbe dovuto essere esplicitato.

Mi trovo pertanto in una situazione di grande imbarazzo: perché ritirare un emendamento su cui tutti sono d'accordo?

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1

MONTELEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, non ho la grande preparazione legislativa del collega Senese, però l'articolo 8 di questo disegno di legge afferma che il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Pertanto, la legge si potrà correggere successivamente – passano presto gli anni, Presidente, e si valuta meglio –, anche sulla base di tale relazione annuale del Ministro. Non penso che sia un problema, ma in questo modo la legge che da più parti si reclama verrà approvata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Senese e Russo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CAMO, *segretario, dà annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 17 novembre 2000

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 17 novembre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare (4846).

2. DANIELE GALDI ed altri. – Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. BATTAFARANO ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

– PIZZINATO ed altri. – Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi (3950).

II. Votazione finale dei disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (4809) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regio-*

nale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica (3632).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (*ore 21,03*).

Allegato ADISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE DISCUSSI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO**(*) Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (4809)****Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica (3632)**

(*) Testo preso a base dall'Assemblea.

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4809 NEL TESTO
APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 119. – I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

EMENDAMENTO 5.801 E SEGUENTI

5.801

VEGAS, PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, sostituire l'articolo 119, con il seguente:

«Art. 119. – I comuni, le province, le regioni, stabiliscono ed applicano autonomamente i tributi e le entrate proprie, ne dispongono ed utilizzano le somme ad essi devoluti da altri soggetti senza vincolo di destinazione e rispondono integralmente con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accessi dalle regioni, dalle province e dai comuni.

Alle regioni sono assegnate con legge approvata da entrambe le Camere quote di tributi erariali riscossi nel loro territorio, determinate secondo criteri e parametri oggettivi. I tributi erariali sono applicati dallo Stato.

La legge approvata da entrambe le Camere coordina la finanza statale, regionale e locale al fine di evitare doppie imposizioni o ingiustificati trasferimenti delle basi imponibile.

Lo Stato provvede alla perequazione ed alla solidarietà, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate, quanto le entrate riscosse nel territorio sono insufficienti per garantire l'erogazione dei servizi pubblici per i quali sono richiesti i livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute.

Possono essere previsti finanziamenti straordinari limitati nel tempo per eventi eccezionali o per finalità specifiche a favore di comuni, province e regioni.

I beni demaniali appartengono al comune nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelle espressamente riservati allo Stato o alle regioni in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite».

5.802

LA LOGGIA, MANTICA, CASTELLI, D'ONOFRIO, GUBERT

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 119, sostituire i capoversi primo, secondo e terzo con il seguente:

«I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative nelle materie di sua esclusiva competenza, lo Stato stabilisce ed applica tributi propri. Per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative nelle materie di loro esclusiva competenza, le regioni stabiliscono ed applicano tributi propri. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione per le aree svantaggiate».

5.900

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 119 richiamato, primo capoverso, dopo le parole: «I comuni», inserire le seguenti: «le comunità montane».

5.136

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Le parole da: «Al comma 1» a: «le Città metropolitane» nel primo capoverso respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, articolo 119, primo capoverso, sopprimere le parole: «, le Città metropolitane».

Conseguentemente al secondo comma, sopprimere le parole: «, le Città metropolitane» al quarto comma, sopprimere le parole: «, alle Città metropolitane» al quinto comma, sopprimere le parole: «, Città metropolitane» al sesto comma, sopprimere le parole: «, le Città metropolitane».

5.137

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Precluso

Al comma 1, articolo 119, primo capoverso, sopprimere le parole: «, le Città metropolitane».

5.901

ROTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 119 richiamato, sostituire i capoversi 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«Le regioni, le province e i comuni possono imporre tributi propri e ricevono quote del gettito dei tributi erariali riscossi nel proprio territorio, correlate anche alle funzioni svolte.

Le regioni, le province e i comuni disciplinano e riscuotono i tributi di rispettiva competenza.

Lo Stato, mediante apposito fondo, trasferisce finanza alla regione e la regione a provincia e comuni esclusivamente a scopo di perequazione e sviluppo delle aree meno favorite. Le esigenze di perequazione sono commisurate al potenziale fiscale, indipendentemente dall'efficacia dell'accertamento.

I vincoli di destinazione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato alle regioni, alle province, ai comuni riguardo esclusivamente le materie riservate allo Stato.

La legge dello Stato stabilisce i limiti del ricorso al credito da parte delle regioni delle province e dei comuni».

5.138

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, articolo 119, sostituire i capoversi dal secondo al sesto con i seguenti:

«Lo Stato è titolare delle entrate erariali previste dal quarto comma.

I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri.

Le entrate erariali dello Stato sono costituite dall'IVA e dai trasferimenti che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono tenute a garantire allo Stato per finanziare le spese generali della Repubblica ed il finanziamento del fondo perequativo previsto dal quinto comma. Tali trasferimenti non possono superare il 10 per cento del gettito complessivo delle entrate tributarie dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni.

Con legge e istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui a favore di comuni, province, città metropolitane e regioni nei quali il prodotto interno lordo per abitante è inferiore al dato medio *pro-capite* della Repubblica.

Possono accedere ai trasferimenti dal fondo perequativo esclusivamente i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che soddisfano le tre seguenti condizioni:

a) applicano, nell'ambito della loro autonomia finanziaria di entrata, aliquote superiori a quelle dei comuni, delle province, delle città me-

tropolitane e delle regioni a cui non spetta l'intervento del fondo perequativo;

b) sono in grado di dimostrare di avere efficacemente combattuto ogni ipotesi di evasione fiscale nel loro territorio;

c) sono in grado di dimostrare di avere efficacemente combattuto ogni ipotesi di evasione contributiva nel loro territorio.

Scopo del fondo è quello di aiutare le regioni e gli enti locali beneficiari a svolgere le funzioni e ad erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità.

La costituzione e la distribuzione del fondo alle regioni e agli enti locali che rispettano le tre condizioni espone nel comma precedente sono definite con legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale.

I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento».

5.159

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, articolo 119, sostituire i capoversi dal secondo al sesto con i seguenti: «Per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative nelle materie di sua esclusiva competenza, lo Stato stabilisce ed applica tributi propri. Per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative nelle materie di loro esclusiva competenza, le Regioni stabiliscono ed applicano tributi propri. Le spese per l'esercizio delle funzioni derivanti dalla legislazione concorrente sono ripartite in proporzione tra lo Stato e le Regioni. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per le aree svantaggiate».

5.803

LA LOGGIA, MANTICA, CASTELLI, D'ONOFRIO, GUBERT

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 119, sostituire i capoversi dal secondo al sesto con i seguenti: «Per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative nelle materie di sua esclusiva competenza, lo Stato stabilisce ed applica tributi propri. Per l'esercizio delle funzioni legislative ed ammini-

strative nelle materie di loro esclusiva competenza, le Regioni stabiliscono ed applicano tributi propri.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per le aree svantaggiate».

5.142

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, articolo 119, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «le Città metropolitane».

5.143

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, articolo 119, secondo capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Lo Stato non dispone di entrate proprie, ma di trasferimenti da parte delle regioni».

5.902

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 119 richiamato, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «stabilite su conforme parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali integrata ai sensi del successivo articolo 11».

5.149

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 119, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «direttamente proporzionale a quanto hanno versato i cittadini».

5.804

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 119, al secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Esse deliberano in conformità a quanto disposto dall'articolo 81».

5.150

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 119, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso bene non può essere assoggettato contemporaneamente a tributi delle Regioni o dei loro enti locali ed a tributi erariali».

5.151

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 119, sopprimere il terzo capoverso.

5.152

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 119, secondo capoverso, sostituire, le parole: «senza vincoli» con le seguenti: «con vincoli».

5.153

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 119, secondo capoverso, sopprimere, le parole: «per i territori con minore capacità fiscale per abitante».

5.154

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 119, terzo capoverso, sostituire le parole: «con minore capacità fiscale per abitante », con le seguenti: «con capacità fiscale teorica inferiore al 75 per cento della media nazionale».

5.155

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 119, terzo capoverso, sostituire le parole: «con minore capacità fiscale per abitante», con le seguenti: «il cui prodotto interno lordo pro-capite è inferiore alla media».

5.156

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 119, terzo capoverso, dopo le parole: «capacità fiscale», aggiungere la seguente: «teorica».

5.157

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 119, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «costruita su metodi statistici e comparativi».

5.126

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 119, terzo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale fondo perequativo viene sempre erogato con vincoli di destinazione stabiliti dalla stessa legge».

5.903

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 119 richiamato, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per unità di superficie».

5.127

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, sostituire il quarto capoverso, con i seguenti:

Possono accedere ai trasferimenti dal fondo perequativo esclusivamente i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che soddisfano le tre seguenti condizioni:

a) applicano, nell'ambito della loro autonomia finanziaria di entrata, aliquote superiori a quelle dei Comuni, delle Province, della Città e delle Regioni a cui non spetta l'intervento del fondo perequativo;

b) sono in grado di dimostrare di avere efficacemente combattuto ogni ipotesi di evasione contributiva nel loro territorio;

c) sono in grado di dimostrare di avere efficacemente combattuto ogni ipotesi di evasione contributiva nel territorio.

La costituzione e la distribuzione del fondo alle Regioni e agli enti locali che rispettano le tre condizioni esposte nel comma precedente sono definite con legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale.

5.128

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 119, quarto capoverso, sopprimere, le parole: «alle Città metropolitane».

5.129

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 119, quarto capoverso, dopo la parola: «integralmente» aggiungere le seguenti: «anche attraverso la determinazione di uno sforzo fiscale autonomo».

5.130

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 119, quarto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle Province spetta la funzione della riscossione dei tributi».

5.904

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 119 richiamato, sopprimere il quinto capoverso.

5.132

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, articolo 119, sopprimere il quinto capoverso con il seguente:

«Lo Stato può destinare risorse aggiuntive vincolate a spese di investimento in conto capitale al fine di promuovere lo sviluppo di determinati comuni, province o città metropolitane e regioni, ovvero per finanziare gli interventi connessi a calamità naturali».

5.905

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 119 richiamato, sostituire il quinto capoverso con il seguente:

«In casi di grandi calamità naturali o sociali e di eventi bellici lo Stato può destinare alle regioni risorse aggiuntive, che possono assegnarle a comuni, comunità montane e province in ragione delle necessità straordinarie di intervento».

5.805

LA LOGGIA, MANTICA, CASTELLI, D'ONOFRIO

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 119, quinto capoverso, dopo la prima parola: «Per» aggiungere le seguenti: «valorizzare il Mezzogiorno, le isole e le zone depresse e per».

5.806

PASTORE, SCHIFANI

Id. em. 5.805

Al comma 1, nell'articolo 119, quinto capoverso, dopo la prima parola: «Per» inserire le seguenti: «valorizzare il Mezzogiorno, le isole e le zone depresse e per».

5.133

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, articolo 119, quinto capoverso, sostituire le parole: «risorse aggiuntive ed effettua» con le seguenti: «le risorse del fondo perequativo per interventi».

5.134

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, articolo 119, quinto capoverso, sopprimere le parole: «Città metropolitane».

5.135

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, articolo 119, quinto capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, su progetti mirati ed approvati dal Parlamento».

5.121

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, articolo 119, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: «I fondi perequativo e di promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale non possono superare globalmente l'1,5 per cento del prodotto interno lordo».

5.807

LA LOGGIA, MANTICA, CASTELLI, D'ONOFRIO

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 119, sostituire il sesto capoverso con il seguente: «I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio trasferito con legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È vietato allo Stato garantire i prestiti da loro contratti».

5.122

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, articolo 119, sesto capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «le città metropolitane».

5.123

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, articolo 119, sesto capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «metropolitane e le regioni» con le seguenti: «metropolitane, le regioni e lo Stato».

5.124

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, articolo 119, sesto capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato».

5.125

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, articolo 119, sesto capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Lo Stato può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento».

5.808

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 119, sesto capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «all'indebitamento» aggiungere le seguenti: «sul libero mercato».

5.809

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «solo per finanziare spese d'investimento», con le seguenti: «per finanziare spese d'investimento e per fronteggiare spese pregresse o nuove spese assolutamente indifferibili».

5.810

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 119, sesto capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «solo per finanziare spese d'investimento», con le seguenti: «per fronteggiare spese assolutamente indifferibili».

5.811

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 119, sesto capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: «solo».

5.906

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Respinto (*)

Al comma 1, all'articolo 119 richiamato, sesto capoverso, terzo periodo, dopo le parole: «È esclusa ogni garanzia dello Stato», inserire le seguenti: «e delle regioni secondo le rispettive competenze».

(*) Ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Tabladini.

5.812

VEGAS, PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 119 aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Lo Stato e gli altri enti pubblici possono detenere partecipazioni maggioritarie e di controllo nelle imprese solo in via eccezionale e per un periodo di tempo determinato dalla legge».

ORDINE DEL GIORNO

9.4809.4

CABRAS, MANZELLA, VILLONE, ANGIUS, ELIA, D'URSO, NAPOLI Roberto,
MARINO, VERTONE GRIMALDI, MAZZUCA POGGIOLINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in riferimento all'articolo 5 del disegno di legge, afferma che le previsioni di un fondo perequativo «per i territori con minore capacità fiscale per abitante» e di risorse aggiuntive e interventi speciali a favore di determinati enti territoriali, logicamente comprendono le particolari esigenze del Mezzogiorno e delle Isole in un quadro di sviluppo equilibrato e sostenibile che congiunga la storica questione meridionale con la moderna questione settentrionale.

(*) Accolto dal Governo nel corso della seduta n. 959.

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4809 NEL TESTO
APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 120. – La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».

EMENDAMENTI

6.6

TIRELLI, STIFFONI, CASELLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 120. – La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.

Il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni e degli enti locali nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione».

6.7

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, articolo 120, primo capoverso, sopprimere le parole: «né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale».

6.8

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, articolo 120, sopprimere il secondo capoverso.

6.800

PASTORE, SCHIFANI

Id. em. 6.8

Al comma 1, nell'articolo 120, sopprimere il secondo capoverso.

6.900

ROTELLI

Id. em. 6.8

Al comma 1, nell'articolo 120, sopprimere il capoverso 2.

6.9

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, articolo 120, secondo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «sostituirsi a organi» aggiungere le seguenti: «dello Stato».

6.10

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, articolo 120, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni», con le seguenti: «degli enti locali».

6.901

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 120 richiamato, secondo capoverso, nel primo periodo, sopprimere le parole: «delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni», e aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: «Analogo potere sostitutivo per le medesime ragioni è esercitato dalle Regioni sulle Province e sulle Città metropolitane».

6.11

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, articolo 120, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «delle Città metropolitane».

6.12

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, articolo 120, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: «oppure fino alla fine del periodo».

6.13

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, articolo 120, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica».

6.902

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 120 richiamato, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».

6.903

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 120 richiamato, secondo capoverso, al primo periodo, sostituire le parole da: «quando lo richiedono» fino alla fine del periodo con le altre: «per assicurare i livelli minimi di garanzia concernenti i diritti sociali».

6.801

VEGAS, PASTORE, SCHIFANI

Improcedibile

Al comma 1, nell'articolo 120, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«I cittadini hanno diritto di essere sottoposti a prestazioni patrimoniali non superiori a quelle stabilite in altri paesi dell'Unione europea in condizioni ed in presenza di servizi pubblici analoghi».

6.802

VEGAS, PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 120, in fine, aggiungere, il seguente capoverso:

«I servizi pubblici a domanda individuale sono resi, di regola, da una pluralità di produttori. Lo Stato e gli enti pubblici assicurano, ovunque possibile, la libera scelta dei cittadini».

6.803

PASTORE, SCHIFANI

Improponibile

Al comma 1, nell'articolo 120, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

«È istituita la Camera delle regioni, composta da duecento membri che rappresentano le regioni.

I rappresentanti sono nominati dai Consigli regionali secondo le norme dei rispettivi statuti.

La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni stesse, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nessuna regione può avere meno di tre rappresentanti».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Improponibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Gli articoli 121, 122 e 123 della Costituzione sono sostituiti dal seguente:

"Art. 121. – Tutte le regioni che aderiscono al patto federale si danno un proprio ordinamento secondo i rispettivi statuti adottati con legge regionale approvati a maggioranza assoluta e sottoposti a referendum popolare"».

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4809 NEL TESTO
APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali».

EMENDAMENTI

7.4

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*
_____**7.800**

ROTELLI

Id. em. 7.4*Sopprimere l'articolo.*
_____**7.801**

ROTELLI

Respinto*Al comma 1, all'articolo 123 richiamato, sostituire il capoverso con il seguente:**«Lo statuto regionale può disciplinare le forme della consultazione della regione con comuni, province ed enti locali non territoriali».*
_____**7.802**

DONDEYNAZ

Respinto*Al comma 1, all'articolo 123 richiamato, sopprimere le seguenti parole: «quale organo di consultazione fra la regione e gli enti locali».*
_____**7.803**

PASTORE, SCHIFANI

Respinto*Al comma 1, all'articolo 123, primo capoverso, dopo le parole: «enti locali» aggiungere le seguenti: «e funzionali».*

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4809 NEL TESTO
APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 127. – Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.100

ROTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 129 è sostituito dal seguente:

"Art. 129. – Il territorio di ogni comune fa parte di una sola provincia. Il territorio di ogni provincia fa parte di una sola regione.

Le circoscrizioni di decentramento dell'amministrazione statale nonché le circoscrizioni giudiziarie coincidono con le circoscrizioni di una o più regioni, una o più province della stessa regione, uno o più comuni della stessa provincia.

Nelle materie di competenza legislativa e amministrativa della regione le eventuali funzioni amministrative decentrate, anche in forma di ente pubblico locale e azienda, sono esercitate esclusivamente dalle province e dai comuni"».

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 2, sopprimere le parole:
«L'articolo 129».*

8.0.101

ROTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 131 è sostituito dal seguente:

"Art. 131. – Le Regioni definite nel territorio e costituite attraverso l'aggregazione di Province, previa eventuale modificazione delle circoscrizioni provinciali secondo l'articolo 115, in modo che, oltre alla Regione Sardegna, si determinino Regioni con almeno tre milioni e cinquecentomila abitanti.

Le denominazioni delle Regioni sono formate, ove occorra, attraverso tutte le denominazioni delle precedenti Regioni storiche e costituzionali"».

8.0.102

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Improponibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 131 è sostituito dal seguente:

"Art. 131.– Le Regioni che liberamente aderiscono al patto federale sono: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Lucania, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Romagna, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige-Südtirol, Umbria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Veneto"».

8.0.103

PASQUALI, BATTAGLIA, MANTICA

Respinto*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 131 della Costituzione sostituire le parole: "Emilia-Romagna" con le altre: "Emilia; Romagna"».

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4809 NEL TESTO APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: «Si può, con» sono inserite le seguenti: «l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante».

2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

EMENDAMENTO

9.900

ROTELLI

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 132 è sostituito dal seguente:

«Art. 132. – Con la legge costituzionale di approvazione le circoscrizioni, il numero e le denominazioni delle Regioni possono essere modificati su deliberazioni delle Province e, a richiesta, delle popolazioni, interessate, sempreché le Regioni, che si costituiscono, e le precedenti Regioni, da cui ci si separa, abbiano almeno tre milioni e mezzo di abitanti e comunque, finché l'articolo 131 comma primo non sia stato attuato in-

tegralmente, per il principio di uguaglianza, non meno della minore delle Regioni già costituite».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.100

ROTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. L'articolo 133 è sostituito dal seguente:

«Art. 133. – Con legge regionale di approvazione, su deliberazione degli enti locali territoriali e, a richiesta, con *referendum* delle popolazioni interessate, le circoscrizioni, il numero e le denominazioni dei Comuni e delle Province sono modificate secondo l'articolo 115, anche in relazione al mutamento dell'insediamento territoriale delle comunità«».

9.0.101

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. L'articolo 133 è sostituito dal seguente:

«Art. 133. – Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun ente locale espressa mediante *referendum*, possono essere istituiti nuovi enti locali e mutati in confini e al denominazione, anche se appartenenti a diverse Regioni«».

9.0.102

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Improponibile

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

La Corte costituzionale è composta da tanti giudici quante sono le Regioni che aderiscono al patto federale. Ogni Regione nomina un giudice».

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4809 NEL TESTO
APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle attribuite.

EMENDAMENTI**10.3**

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le leggi costituzionali di modifica degli Statuti delle regioni a Statuto speciale sono adottate sulla base di intesa con la Regione interessata».

10.800

GUBERT

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'ampliamento delle forme di autonomia avviene secondo le procedure previste per le norme di attuazione degli Statuti; per la Regione Trentino-Alto Adige-Südtirol le competenze sono assegnate alla Regione ovvero alle Province in ragione del principio di connessione con le rispettive competenze statutarie già proprie».

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4809 NEL TESTO
APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

EMENDAMENTI

11.7

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.800

ROTELLI

Improponibile*Sostituire l'articolo 11, con il seguente:*

«1. Fino alla revisione costituzionale della sezione II del titolo I della parte seconda della Costituzione, le leggi sono approvate dapprima dalla Camera e trasmesse al Senato per la loro approvazione.

2. La legge approvata dalla Camera dei deputati è sottoposta al riesame ed alla deliberazione del Senato quando lo abbia chiesto, entro dieci giorni dalla approvazione della Camera, la conferenza delle regioni, motivando con l'incidenza della legge statale stessa sull'ambito della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria delle regioni. In tal caso la legge è riesaminata, modificata e deliberata in via definitiva dal Senato nella composizione fissata dal comma quarto, senza ulteriore deliberazione della Camera dei deputati.

3. Sulla deliberazione della Conferenza delle regioni, di cui al comma precedente, si pronuncia entro trenta giorni la Corte costituzionale, quando venga richiesto, entro sette giorni dal ricevimento della deliberazione stessa, da almeno un terzo dei deputati o dal Governo.

4. Per l'esercizio della funzione legislativa del Senato, di cui al comma secondo, partecipa a pieno titolo all'attività del Senato come rappresentante di ciascuna regione il rispettivo presidente o altro componente del governo regionale nominato e revocabile dal presidente, che esprime unitariamente in forma palese i voti della propria regione in numero pari ai senatori elettivi della stessa.

5. Lo statuto della regione disciplina le modalità e il tempo della designazione del rappresentante della regione, che dura in carica fino a quando sia ricoperta la carica di presidente della regione o di componente del governo regionale.

6. La Conferenza delle regioni per l'esercizio delle funzioni previste dai commi precedenti, è composta dai presidenti delle Regioni, che deliberano con voto riferito alla rispettiva consistenza demografica, secondo le modalità stabilite dalla legge generale della Repubblica».

11.850

LA LOGGIA, MANTICA, CASTELLI, D'ONOFRIO

Improponibile*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Fino alla revisione costituzionale della sezione II del titolo I le leggi di cui all'articolo 117 sono approvate in prima lettura dalla Camera dei deputati e successivamente dal Senato della Repubblica.

La legge approvata dalla Camera dei deputati è sottoposta alla valutazione della conferenza delle regioni prima della deliberazione del Senato.

Quando venga richiesto della conferenza delle regioni o da un terzo dei deputati o dei senatori o dal Governo, entro 30 giorni la Corte costituzionale delibera su tale questione.

In tal caso per l'esercizio della funzione legislativa del Senato, di cui ai commi precedenti, partecipa a pieno titolo all'attività del Senato come rappresentante di ciascuna regione il rispettivo Presidente, che esprime unitariamente in forma palese i voti della propria regione in numero pari ai senatori elettivi della stessa».

11.8

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

11.801

DONDEYNAZ

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «possono prevedere» con l'altra: «prevedono» e le parole: «di rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali» con le seguenti: «di Presidenti delle assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

11.5

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «possono prevedere» con la seguente: «prevedono».

11.6

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto*Sopprimere il comma 2.*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INTRODURRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11**11.0.800**

PASTORE, SCHIFANI

Respinto*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-bis.

1. Nelle materia di competenza esclusiva delle regioni, le leggi dello Stato e tutti gli altri provvedimenti alle medesime collegati, si intendono abrogati decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale».

11.0.801

LA LOGGIA, MANTICA, CASTELLI, D'ONOFRIO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 6*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-bis.

1. Lo Stato e le regioni a statuto speciale definiscono tutte le norme di attuazione previste entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale. In mancanza le regioni esercitano i poteri loro attribuiti nel rispetto della Costituzione».

11.0.802

LA LOGGIA, MANTICA, CASTELLI, D'ONOFRIO

Improponibile*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

«Art. 11-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente: La Corte costituzionale è composta da quindici giudici così nominati:

- a) due componenti dal Presidente della Repubblica;
- b) tre componenti dal Parlamento in seduta comune;
- c) cinque componenti dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative;
- d) cinque componenti dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni secondo modalità previste con legge statale».

11.0.100

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Improponibile*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

«Art. 11-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente: La Corte costituzionale è composta da quindici giudici così nominati:

- a) due componenti dal Presidente della Repubblica;
- b) tre componenti dal Parlamento in seduta comune;
- c) cinque componenti dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative;
- d) cinque componenti dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni secondo modalità previste con legge statale».

ORDINE DEL GIORNO

9.4809.6 (già em. 11.0.801)

LA LOGGIA, SCHIFANI, ROTELLI, PASTORE, PERUZZOTTI, D'ONOFRIO, TAROLLI,
GUBERT, MARTELLI, CUSIMANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 4809 «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»;

impegna il Governo a:

definire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, le norme di attuazione previste dalle regioni a statuto speciale.

(*) Accolto dal Governo.

DISEGNO DI LEGGE

**Nuove disposizioni in materia di investimenti
nelle imprese marittime (4755)**

ORDINI DEL GIORNO

9.4755.1(Nuovo testo)

LAURO, GERMANÀ

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 4755 recante «Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime»,

premesso che:

la rete autostradale è insufficiente a smaltire il traffico su gomma in continua crescita; le reti autostradali dei Paesi europei sono obsolete e richiedono investimenti massicci per migliaia di miliardi e tempi lunghi per portarli ad un livello di sicurezza accettabile;

i porti europei hanno costi elevati e operatività difficile per frequenti conflitti sociali e spazi insufficienti;

sottrarre traffico dalla strada è un dovere sociale imprescindibile;

nell'anno 1999 vi sono stati incidenti che nella sola Italia hanno causato la morte di ben 7.000 persone e il ferimento di circa 100.000;

dal punto di vista ecologico le ripercussioni sono altrettanto rilevanti in base alle recenti statistiche fornite dal Dipartimento per l'energia degli Stati Uniti emerge che il settore dei trasporti produce il 23 per cento delle emissioni di anidride carbonica;

di tali emissioni la quota imputabile al settore marittimo è di solo il 7 per cento, valore marginale rispetto ai volumi trasportati,

impegna il Governo:

a incentivare il trasporto via mare;

ad adeguare il prezzo politico del gasolio da autotrazione anche alle navi esercenti di cabotaggio;

ad intervenire presso gli altri Paesi europei per eliminare i concetti discriminatori tra le navi di bandiera nazionale e quelle delle altre nazioni europee che devono godere dello stesso trattamento.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con la soppressione nel dispositivo del penultimo capoverso: «a ripianare i maggiori costi del via mare in relazione ai diversi costi dei collegamenti con contributi a favore del trasporto marittimo;».

9.4755.2 (Nuovo testo)

LAURO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 4755 recante «Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime»,

premesso che:

il disegno di legge 4336 approvato in via definitiva dal Senato il 9 novembre 2000 all'articolo 100, riguardante «Riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi», autorizza il Governo ad emanare un regolamento, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi;

fra i principi informatori del nuovo sistema non è prevista l'invarianza del gettito fra il vecchio ed il nuovo regime fiscale;

la norma in parola individua, fra l'altro, un sistema di autonomia finanziaria delle Autorità portuali, limitando i controlli contabili ed amministrativi previsti dal nostro ordinamento esclusivamente per il finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministeri vigilanti e non anche per tutte le altre spese realizzate con i proventi derivanti dalla predetta autonomia,

invita il Governo:

ad operare affinché dall'emanando regolamento non scaturisca una maggiore pressione fiscale a carico delle navi e delle merci trasportate per via marittima, incoerente con la politica di trasporto tesa al riequilibrio modale.

(*) Accolto dal Governo con la parola evidenziata che sostituisce l'altra: «impegna» e con la soppressione in fine delle parole: «Impegna, altresì, il Governo, affinché, in analogia a quanto avviene per tutti gli enti pubblici ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, i controlli contabili della legge n. 259 del 1958 siano applicati a tutti i provvedimenti delle Autorità portuali aventi ad oggetto sia le spese correnti che quelle in conto capitale».

9.4755.3

LAURO, GERMANÀ

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato 4755-A,

premesso che:

sono stati incrementati i fondi destinati al programma di ricerca In-sean e Cetena, come previsto dalla legge 31 maggio 1997, n. 261,

impegna il Governo:

a fornire alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata relativa all'impiego delle suddette risorse.

9.4755.4

LAURO, GERMANÀ

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato 4755-A,

premesso che:

le operazioni portuali incidono sui costi dei servizi di trasporto marittimo,

impegna il Governo:

ad ottemperare alle disposizioni contenute nella decisione della Commissione europea, la quale afferma che i servizi portuali costituiscono parte integrante del ciclo delle operazioni portuali e possono essere resi in regime di appalto.

9.4755.5

PETRUCCI, FORCIERI, MACONI, LARIZZA, MARCHETTI, CAPONI, MONTAGNA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

dopo il clamoroso fallimento delle lunghissime trattative in sede OCSE sull'azzeramento nelle maggiori aree costruttrici (Giappone, Corea del Sud, Europa comunitaria, USA) di qualunque sostegno pubblico all'industria cantieristica, si è assistito in questi giorni anche al fallimento del negoziato avviato dall'UE con la Corea per una «normalizzazione» del mercato della costruzione navale. È questo infatti un mercato sconvolto dalla politica espansionistica dei cantieri coreani, che nella seconda metà degli anni '90 hanno globalmente triplicato la loro capacità produttiva, con conseguente caduta dei prezzi a livelli assolutamente insostenibili per l'Europa;

basti dire che l'aggressione commerciale dei produttori coreani, con ricorso frequente al *dumping*, ha loro permesso di accaparrarsi oltre il 50 per cento degli ordini mondiali emessi quest'anno per navi da trasporto, mentre la quota acquisita dall'industria europea si è quasi dimezzata scendendo a circa il 10 per cento;

l'indisponibilità della Corea del Sud ad adottare comportamenti meno lesivi delle regole del mercato è tanto più preoccupante se si aggiunge l'intenzione della Commissione di Bruxelles di escludere la proroga del pur modesto aiuto dei governi alla produzione navale, in scadenza alla fine di quest'anno;

il combinato effetto di queste due politiche assesterrebbe un colpo durissimo alla navalmeccanica europea, che per guadagnare in produttività ed efficienza ha proceduto a radicali ristrutturazioni, con inevitabili pesanti riflessi sulla forza lavoro. Anche nelle qualificatissime nicchie di mercato finora sostanzialmente appannaggio dei cantieri europei – quali quelle delle navi da crociera e dei traghetti veloci in cui l'Italia è tra i paesi *leader* – già si registrano i tentativi di ingresso dei produttori giapponesi e coreani;

nel nostro Paese la situazione risulta particolarmente preoccupante per i cantieri di piccole e medie dimensioni, pressochè tutti aderenti all'Associazione nazionale dei cantieri navali privati Ancanap. Nell'ultima assemblea annuale è stato denunciato il crollo degli ordini acquisiti per nuove costruzioni (meno 89% nel 1999) che trova riscontro nei vuoti di lavoro in numerosi stabilimenti;

le difficoltà di questo comparto, che rappresenta circa un terzo dell'industria navalmeccanica italiana, sono sentite soprattutto nel territorio che si estende dalla Versilia alla Riviera di Levante della Liguria, ove sono localizzati numerosi cantieri, anche nel settore pubblico, che concorrono in misura significativa all'economia della zona,

impegna il Governo:

a completare gli interventi di sostegno all'industria cantieristica e armatoriale, avviati con le leggi n. 413 del 1998 e 522 del 1999 – per le quali dovranno essere assicurati i necessari rifinanziamenti – nonché, per l'anno 2000, con il disegno di legge n. 4755 al nostro esame;

a rafforzare in tempi brevissimi le azioni intraprese nelle competenti sedi comunitarie per la proroga dell'esistente sistema di difesa della cantieristica europea contro le concorrenze sleali;

a predisporre di concerto con gli enti locali e le regioni interessate, interventi per i territori di maggior concentrazione delle attività cantieristiche.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con emendamenti

(Finalità e campo di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000 o in tale anno avviati per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, semprechè gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *a*) e *b*) della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.

3. Per «investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000» si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1° gennaio 2000 erano in possesso dei requisiti di cui

all'articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.

4. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.

5. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata decennale pari a lire 450 milioni annui a decorrere dall'anno 2000.

EMENDAMENTI

1.100

CASTELLI, LEONI

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «in particolare», inserire le seguenti: «del trasporto di merci e».

1.101

CASTELLI, LEONI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 sono finalizzate anche alla promozione e alla costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati *standard* di sicurezza in conformità alla politica comunitaria ed internazionale sulla sicurezza dei mari e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o limitarne le conseguenze».

1.102

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «in avanzata fase di realizzazione» con le seguenti: «in fase di realizzazione pari al 50 per cento dei complessivi lavori».

1.1

LAURO, GERMANÀ, BORNACIN

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240» inserire le seguenti: «, che effettuino locazioni operative di navi».

1.103

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «in avanzata fase di realizzazione» con le seguenti: «in fase di realizzazione pari al 50 per cento dei complessivi lavori».

1.104

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere le parole: «o negli anni successivi».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato*(Incentivazione degli investimenti)*

1. Ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione è riconosciuto, con riferimento agli investimenti di cui all'articolo 1, e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3, un credito d'imposta fino al 12 per cento del prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unità di cui allo stesso articolo 1, comma 4.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 35.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

EMENDAMENTI

2.100

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «reddito imponibile» inserire le seguenti: «e può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle imposte sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto IVA».

2.101

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «del reddito imponibile» inserire le seguenti: «ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi».

2.2

LAURO, GERMANÀ, BORNACIN

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «reddito imponibile» inserire le seguenti: «, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

2.3

LAURO, GERMANÀ, BORNACIN

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il provento di cui al comma precedente rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al n. 1 di tale comma».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modalità d'intervento sui finanziamenti)

1. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione che effettuano gli investimenti di cui all'articolo 1 il Ministero dei trasporti e della navigazione può altresì concedere un contributo pari all'abbattimento, entro il limite massimo del 3 per cento annuo, del tasso d'interesse commerciale di riferimento (CIRR) in relazione ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unità.

2. Il contributo è corrisposto anche durante i lavori, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per la durata di dodici anni decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre di ciascun anno ed è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione dell'unità per la quale è concesso per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di ultimazione dei relativi lavori. Il venir meno dell'iscrizione prima della scadenza prevista, fatto salvo il caso di perdita dell'unità, comporta la decadenza dal contributo.

3. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia e nei limiti degli stanziamenti già autorizzati da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno dodecennale di lire 54.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2000.

EMENDAMENTI

3.100

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Al comma 2, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «venti».

3.101

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Al comma 2, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quindici».

3.102

CASTELLI

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a lire tre milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 696 e successive modificazioni ed integrazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni della presente legge, le agevolazioni sono revocate, si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e si applicano le relative sanzioni».

3.103

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 696 e successivamente modificazioni ed integrazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni della presente legge, le agevolazioni sono revocate, si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e si applicano le relative sanzioni».

3.104

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Al comma 4, sostituire la parola: «dodecennale» con la seguente: «ventennale».

3.105

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Al comma 4, sostituire la parola: «dodecennale» con la seguente: «quindicennale».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.100

NAPOLI Roberto

Ritirato e trasformato nell'odg n. 100

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Incentivi per la rottamazione)

1. Ai fini della sostituzione negli anni 2000 e 2001, delle navi e delle unità navali veloci (aliscafi, catamarani, eccetera) che hanno effettuato servizio di trasporto passeggeri e merci di linea con le isole minori italiane negli ultimi cinque anni, è concesso un contributo statale di lire dieci milioni per tonnellata di stazza lorda, a condizione che:

a) le navi da demolire, costruite in ferro o alluminio, abbiano un'età superiore a venticinque anni, o a quindici se aventi una velocità superiore a ventotto nodi orari;

b) le navi di nuova costruzione siano in possesso della più alta classificazione del Registro Italiano Navale e appartengano a soggetti che non percepiscono contributi per la gestione da parte dello Stato e degli enti locali;

c) le navi di nuova costruzione siano adibite anche al trasporto di persone con ridotte capacità motorie;

d) le navi sostituite vengano demolite entro sei mesi dall'entrata in esercizio della nave di nuova costruzione.

2. Al fine di favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica derivanti all'impiego di oli minerali ed il raggiungimento dell'obiettivo prefissato a seguito della Conferenza di Kyoto del 1°-11 dicembre 1997, le navi di nuova costruzione devono altresì essere dotate di dispositivi di alimentazione dei motori tali da garantire un coefficiente stechiometrico definitivo dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo».

ORDINE DEL GIORNO

9.4755.100 (già em. 3.0.100)

NAPOLI Roberto

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo

affinché assuma iniziative volte a favorire un programma di sostituzione delle navi e delle unità navali veloci (aliscafi, catamarani, eccetera) che hanno effettuato servizio di trasporto passeggeri e merci di linea con le isole minori italiane a condizione che:

a) le navi da demolire, costruite in ferro o alluminio, abbiano un'età superiore a venticinque anni, o a quindici se aventi una velocità superiore a ventotto nodi orari;

b) le navi di nuova costruzione siano in possesso della più alta classificazione del Registro Italiano Navale e appartengano a soggetti che non percepiscono contributi per la gestione da parte dello Stato e degli enti locali;

c) le navi di nuova costruzione siano adibite anche al trasporto di persone con ridotte capacità motorie;

d) le navi sostituite vengano demolite entro sei mesi dall'entrata in esercizio della nave di nuova costruzione.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Applicazione)

1. Con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze e

con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate disposizioni attuative della presente legge, nei limiti finanziari indicati al comma 3 dell'articolo 2, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2, le modalità di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta.

2. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 1 sono tenute al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Nel caso in cui affidino parte delle lavorazioni in appalto, le medesime imprese sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 3, comma 6.

EMENDAMENTI

4.100

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «da emanarsi» inserire le seguenti: «, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

4.101

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «da emanarsi» inserire le seguenti: «, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

4.102

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «e della programmazione economica» inserire le seguenti: «, sentite le competenti Commissioni parlamentari,».

4.103

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Al comma 1 sopprimere le parole: «ed i criteri».

4.104

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «le modalità di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria».

4.105

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonchè di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta».

4.106

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione nei confronti delle quali sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro, decadono dai benefici di cui all'articolo 2».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.3

IL RELATORE

V. ultimo testo

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente: "2. Al principio di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sostì in un porto nazionale".

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituita dalla seguente: "1. Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri, in deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione."

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è inserito il seguente: "1-bis. Ai criteri indicati al comma 1, si può derogare con accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale."

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente: "3. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, non è richiesta la nazionalità italiana o comunitaria. L'autorità marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformità alla annotazione stessa. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio

dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sostì in un porto nazionale."».

4.0.3 (Ultimo testo)

IL RELATORE

Approvato. Votato dopo l'articolo 6

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente: "2. Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sostì in un porto nazionale".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole: «In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:» sono sostituite dalle seguenti: «Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri:».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è inserito il seguente: «1-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 può essere altresì determinata in conformità ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

3-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457, come convertito, le parole: «dell'accordo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «degli accordi di cui ai commi 1 e 1-bis».

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dai seguenti: «3. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, non è

richiesta la nazionalità italiana o comunitaria. L'autorità marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformità alla annotazione stessa. *3-bis.* Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o soste in un porto nazionale.».

4.0.100

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)

1. Dal 1° gennaio 2001 i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2001-2003 nel limite massimo del 90 per cento alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio per gli oneri contribuiti relativi al personale imbarcato su navi di bandiera italiana, che per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento scritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale, Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione».

4.0.101

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 8 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è interpretato nel senso che il contributo compensativo da assegnare alle autorità portuali è pari alla differenza, calcolata per l'intera durata della concessione, tra il canone che sarebbe derivato dall'applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e quello stabilito negli atti di concessione di cui al comma 1 del medesimo articolo 8.

2. Il contributo compensativo verrà erogato in un'unica soluzione per il danno economico subito dalle Autorità portuali a tutto il 2000 e poi erogato annualmente fino alla scadenza della concessione, in proporzione all'incidenza negativa che l'Ente avrà sul bilancio in ciascun esercizio finanziario».

4.0.102

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le ritenute di cui all'articolo 9 della legge 19 maggio 1975, n. 169 e di cui all'articolo 19 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, oltre che per le finalità indicate negli stessi articoli 9 e 19, possono essere utilizzate anche per contributi ad iniziative per la promozione, nonchè per studi di fattibilità finalizzati allo sviluppo del cabotaggio nel Mediterraneo».

4.0.4

LAURO, GERMANÀ, BORNACIN

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522, sono eliminate le parole "... per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno" e "tra porti nazionali"».

4.0.103

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Decadenza del diritto)

1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le procedure di controllo relative alla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito».

4.0.104

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti dei benefici concessi dalle disposizioni normative vigenti alle imprese armatoriali per il rinnovo e l'ammmodernamento della flotta».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato con un emendamento

(Trasferimento dei compiti di attuazione degli interventi nel settore marittimo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)* del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, a quelli di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, ed all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nonché a quelli di cui all'articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1, si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa disposte a favore della gestione commissariale del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, considerando le autorizzazioni medesime corrispondentemente ridotte.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

5.100

LAURO, GERMANÀ

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5.101 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per garantire con carattere di stabilità il corretto espletamento delle ampliate funzioni di vigilanza programmazione e controllo ministe-

riale in connessione alla riorganizzazione dei settori della navigazione marittima ed aerea nonché lo svolgimento delle funzioni operative in materia di provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base triennale stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione delle predette funzioni in modo da assicurarne la realizzazione. Per le finalità del presente comma, a decorrere dall'anno 2001, il fondo unico di amministrazione, istituito dall'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001, è integrato dell'importo di lire 4.800 milioni da destinare in sede di contrattazione integrativa alla definizione di specifici progetti e piani di incentivazione rivolti al personale dei livelli funzionali del Ministero dei trasporti e della navigazione appartenente al ruolo del soppresso Ministero della marina mercantile e al ruolo della ex Direzione generale dell'aviazione civile, utilizzato per il raggiungimento dei predetti obiettivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2001, quanto a lire 3.000 milioni annue mediante corrispondente riduzione, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, dello stanziamento iscritto sul fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, attraverso l'utilizzo di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e quanto a lire 1.800 milioni per ciascun anno, quale residuo dell'onere per gli anni 2001 e 2002, attraverso l'utilizzo dell'accantonamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tasse e diritti marittimi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, una quota pari al 70 per cento delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, è attribuita al bilancio delle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche al fine di svolgere i compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria».

5.0.101

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tasse e diritti marittimi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, una quota pari al 60 per cento delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, è attribuita al bilancio delle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche al fine di svolgere i compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria».

5.0.102

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tasse e diritti marittimi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, una quota pari al 50 per cento delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, è attribuita al bilancio delle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche al fine di svolgere i compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria».

5.0.103

CASTELLI, LEONI

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tasse e diritti marittimi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, il 30 per cento del gettito delle tasse e dei diritti marittimi di cui al comma 1, dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, il 30 per cento del gettito delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, ed il 30 per cento delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 355, è attribuito al bilancio delle autorità portuali in cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche al fine di svolgere i compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria».

5.0.105

BALDINI, PICCIONI, GERMANÀ, TERRACINI

Approvato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

"2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione".

2. L'articolo 45-bis del codice della navigazione è così modificato: sopprimere, dopo le parole: "Il concessionario", le seguenti parole: "in casi eccezionali e per periodi determinati"».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 89.450 milioni annui a decorrere dall'anno 2000 si provvede, quanto a lire 60.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.1.2 (Cap. 7205) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 2000 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 30 novembre 1998, n. 413, quanto a lire 450 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito della medesima unità previsionale di base 4.2.1.2. (cap. 7220) per l'anno 2000 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413 e, quanto a lire 29.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.2.10 (Cap. 1618) dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2000 e successivi intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della legge 31 luglio 1997, n. 261.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

6.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere complessivo derivante dall'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 5 della presente legge, pari a lire 4.800 milioni annue, si provvede, a decorrere dall'anno 2001, quanto a lire 3.000 milioni annue, mediante corrispondente riduzione, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, dello stanziamento iscritto sul fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, attraverso l'utilizzo

di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e quanto a lire 1.800 milioni annue mediante corrispondente riduzione, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, dello stanziamento iscritto sul fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, attraverso l'utilizzo dell'accantonamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stesso».

DISEGNO DI LEGGE

Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (4080)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

1. In sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi, è riservato, a decorrere dall'esercizio 2001, al comune di Sotto il Monte San Giovanni XXIII un contributo integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi.

2. Per gli anni 2001 e 2002 è autorizzato un contributo straordinario di lire 5 miliardi annue alla provincia di Bergamo per il potenziamento della rete stradale provinciale di accesso al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

(*) Approvato, con un emendamento, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

EMENDAMENTI

1.200

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole da: «a decorrere» fino alla fine del comma con le altre: «per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, un contributo integrativo non superiore a lire 3 miliardi al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII».

1.1

IL GOVERNO

Ritirato

Sopprimere i commi 2 e 3.

ORDINE DEL GIORNO

9.4080.100

ROSSI

Ritirato

Il Senato,

impegna il Governo

ad attuare il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4080 nel senso di destinare il contributo di cui al comma medesimo alla realizzazione di opere quali strade, parcheggi e altri servizi di accoglienza in favore del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375-B)ARTICOLO 1 E ALLEGATI A E B NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 1.

Approvato*(Delegificazione di norme e regolamenti
di semplificazione)*

1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.

2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: «Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6» sono inserite le seguenti: «e dalle leggi annuali di semplificazione»;

c) all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: «eliminare» sono inserite le seguenti: «o modificare»;

d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo è soppresso;

e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;

f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: «Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità» sono aggiunte le seguenti: «e altre procedure connesse»;

g) il numero 94 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente:

«94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle imprese:

legge 29 dicembre 1993, n. 580;

decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581»;

h) il titolo del numero 97 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente: «Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti»;

i) il titolo del numero 98 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente: «Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di autoriparazione»;

l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 è inserito il seguente:

«98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di pulizia:

legge 25 gennaio 1994, n. 82;

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274»;

m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: «Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie», sono aggiunte le seguenti: «e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie».

5. All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: «, per non più di un triennio,» sono soppresse.

6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole: «non immediatamente» e al terzo periodo, le parole: «possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita» sono sostituite dalle seguenti:

«sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

b) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;

c) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

d) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici»;

e) all'articolo 7, comma 2, l'alea è sostituito dal seguente:

«Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:»;

f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) è abrogata;

g) l'articolo 8 è abrogato;

h) all'articolo 9, comma 1, le parole: «e di riordino» sono soppresse;

i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54);

l) il numero 30) dell'allegato 1 è sostituito dal seguente:

«30) procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonché all'attività di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti:

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

legge 13 maggio 1997, n. 132;

legge 8 luglio 1998, n. 222».

m) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: «in nome e» sono soppresse;

n) all'allegato 2 è soppresso il numero 5);

o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:

«7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi.

7-ter) Debito pubblico.

7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture».

7. All'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: «tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni».

8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo è delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;

b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 2)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE

1. Procedimenti per la concessione dell'indennità per infortunio o malattia da parte dell'INAIL o dell'INPS.

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Legge 11 gennaio 1943, n. 138.

2. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei distributori di carburante autostradali.

Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Legge 7 dicembre 1984, n. 818.

3. Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio.

Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.

4. Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) della legge 19 ottobre 1984, n. 748.

Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;

Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.

5. Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale.

Legge 28 settembre 1939, n. 1822.

6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli autoveicoli.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102.

7. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.

Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.

8. Procedimento di chiusura annuale del «Fondo – Scorta» della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.

Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma.

9. Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.

Legge 16 dicembre 1977, n. 904;

Legge 7 maggio 1986, n. 150;

Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10. Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.

11. Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

12. Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.

Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;

Legge 5 marzo 1990, n. 46;

Legge 9 gennaio 1991, n. 10.

13. Procedimento per la formazione dei piani attuativi.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Legge 18 aprile 1962, n. 167;

Legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 5 agosto 1978, n. 457;

Legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

14. Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture metalliche.

Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

15. Tutela dall'inquinamento acustico. Rumore nell'ambiente esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico competente acustica ambientale.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Codice penale, articolo 659;

Codice civile, articolo 844;

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

16. Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di gas tossici.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

17. Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.

Legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;

Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.

Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Legge 31 gennaio 1967, n. 33.

19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;

Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 32 e seguenti.

20. Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25;

Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 41 e seguenti.

21. *Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26;

Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 51 e seguenti.

22. *Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45;

Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 65 e seguenti.

23. *Redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della disciplina di nullità.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4°.

24. *Redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti e sordomuti e revisione della disciplina di nullità.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4°.

25. *Procedimento per la conservazione e la pubblicità dei testamenti.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 66, ultimo comma;

Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;

Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;

Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993, n. 586;

Codice civile, articolo 622.

26. *Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni.*

Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 18;

Legge 12 agosto 1993, n. 310, articolo 7.

27. *Semplificazione per i privati delle modalità di conservazione dei documenti su microfilm.*

Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694.

28. *Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.*

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;

Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;

Legge 26 luglio 1965, n. 966;

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

29. *Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati.*

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

30. *Procedimento di denuncia all'Ispettorato del lavoro relativamente all'esercizio di nuova attività produttiva.*

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articolo 48.

31. *Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli ai fini dell'esportazione.*

Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera h).

32. *Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.*

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;

Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 196.

33. *Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola.*

Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;

Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.

34. Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

Legge 5 agosto 1978, n. 468;

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

35. Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.

Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

36. Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g).

37. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.

Codice della navigazione, articolo 35.

38. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.

Legge 24 dicembre 1908, n. 783;

Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20.

39. Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.

Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.

40. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità del personale militare.

Legge 10 aprile 1954, n. 113;

Legge 31 luglio 1954, n. 599;

Legge 17 aprile 1957, n. 260;

Legge 3 agosto 1961, n. 833;

Legge 1º febbraio 1989, n. 53.

41. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbieri, parrucchiere per uomo-donna, estetista.

Legge 14 febbraio 1963, n. 161;

Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

42. Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.

Legge 14 novembre 1941, n. 1442.

43. Procedimenti connessi all'acquisto e locazione di nuove macchine utensili o di produzione.

Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.

44. Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del codice della strada.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.

45. Procedimento di revisione annuale dei diritti aeroportuali.

Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;

Legge 15 febbraio 1985, n. 25.

46. Denuncia di inizio attività.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

47. Autorizzazione edilizia.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

48. *Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.*

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

49. *Catasto edilizio.*

Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;

Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;

Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Legge 30 dicembre 1989, n. 427;

Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

50. *Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.*

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

51. *Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici.*

Legge 5 marzo 1990, n. 46.

52. *Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.*

Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Legge 5 marzo 1990, n. 46.

53. *Procedimento per l'autorizzazione e la licenza di panificazione.*

Legge 31 luglio 1956, n. 1002;

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 22.

54. Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei ricoveri in case ed istituti di cura.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Legge 30 settembre 1993, n. 388;

Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480;

Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Legge 30 maggio 1995, n. 203.

55. Procedimento di concessione di medaglie d'onore per la lunga navigazione.

Decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110.

56. Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza in occasione di feste o sagre a carattere locale.

Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

57. Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture contabili, abolizione dell'obbligo di vidimazione o estensione della facoltà di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421.

58. Procedimento per l'attribuzione del codice fiscale con estensione della facoltà di richiesta telematica e di ricezione del codice fiscale e di duplicato dello stesso a liberi professionisti (consulenti fiscali, commercialisti, notai, avvocati).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, articolo 1.

59. Procedimento di rilascio di porto d'armi a cittadini degli Stati dell'Unione europea.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 42.

60. Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati.

Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, articolo 12.

61. Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti e ai componenti delle camere di commercio.

Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 11, comma 1, lettera e);

Legge 1º agosto 1988, n. 340, articolo 3, comma 6.

62. Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso della economia montana: pareri.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, articoli 43 e 44.

63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI

1. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62.

Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 111, 113 e 114.

(Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi).

2. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 100, secondo, terzo e quarto comma.

(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria).

3. Legge 3 giugno 1935, n. 1095;

Legge 22 dicembre 1939, n. 2207;

Decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1939;

Decreto ministeriale 25 ottobre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1947.

(Procedimento per il trapasso di proprietà di beni immobili siti nelle province di confine terrestre).

4. Legge 8 maggio 1998, n. 146, articolo 21, comma 2.

(Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana).

EMENDAMENTO

1.100

PASTORE, SCHIFANI

Ritirato

Al comma 1, nell'allegato A richiamato, al numero 28 sopprimere le parole: «e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi» e inoltre, sopprimere le parole: «Legge 26 luglio 1965, n. 966; decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37».

ORDINE DEL GIORNO

9.4375-B.100

BESOSTRI, MICELE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame della legge di semplificazione,

impegna il Governo:

nell'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riguardo alle strutture ricettive e di ricovero a tener conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

disciplina differenziata per i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, i cittadini di stati dell'Unione europea non residenti nell'area del Trattato di Schengen e gli altri soggetti;

rilevazione dei dati anagrafici mediante autodichiarazione con facoltà di verifica con richiesta di esibizione di documento di identità;

obbligo dei gestori delle strutture ricettive, esclusi i rifugi alpini, e delle case ed istituti di cura di conservare i moduli di denuncia delle presenze e dei ricoveri per un periodo non superiore ad un anno o di trasmetterli a richiesta all'autorità di pubblica sicurezza;

disciplina differenziata per i soggiorni in struttura ricettiva in relazione alla loro durata;

divieto di identificazione degli alloggi, stanze, camere, unità abitative in genere assegnate ai singoli di cui sia registrata la presenza o il ricovero.

(*) Accolto dal Governo

9.4375-B.101

PASTORE, ELIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in riferimento al disegno di legge Atto Senato 4375-B - Legge di semplificazione 1999,

considerato che il numero 28 della tabella allegato A nel testo licenziato dalla Camera dei deputati prevede, tra i procedimenti da delegificare e semplificare ex articolo 1, comma 1, della legge in esame, i seguenti: «28) *Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi GPL e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di*

GPL in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi», indicando nel seguito i provvedimenti normativi di riferimento;

tenuto conto che la legge in oggetto riguarda esclusivamente procedimenti amministrativi da delegificare e semplificare e quindi ne è estranea la disciplina di diritto sostanziale (tecnica e di sicurezza) relativa ai serbatoi di GPL, anche se il rinvio normativo fatto dal numero 28 è ampio e generico;

evidenziato che la preoccupazione qui avanzata riguarda un settore di estrema pericolosità, a tutela del quale sono dettate disposizioni dirette a garantire non solo la sicurezza dei serbatoi e relativi impianti ma anche la manutenzione degli stessi soprattutto allorché vengano interrati e possano così determinarsi fughe di gas trattenute dal terreno circostante,

tanto premesso,

impegna il Governo

in sede di emanazione dei regolamenti di semplificazione:

a riferire la semplificazione alle sole procedure amministrative e a non introdurre modifiche alle specifiche tecnico-produttive e di installazione;

a garantire in ogni caso la possibilità di ricorso, in ogni momento, alla ispezionabilità degli impianti interrati, considerata la rilevante pericolosità degli stessi.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Id. art. 2 approvato dal Senato

(Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive)

1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere utilizzati anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

ARTICOLI 3 E 4 INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni in materia di accesso a dati per finalità di rilevante interesse pubblico)

1. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Approvato

(Rilascio e rinnovi dei passaporti)

1. Il Ministro degli affari esteri può delegare per il rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti.

ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Id. art. 3 approvato dal Senato

(Tutela dei consumatori e degli utenti)

1. Dopo la lettera g) del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta la seguente:

«g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione

procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica».

Art. 6.

Id. art. 4 approvato dal Senato

(Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese)

1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. - *(Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese)* - 1. Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento».

ARTICOLO STRALCIATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione dell'articolo, derivante dallo stralcio disposto dalla Camera dei deputati

(Tempi di attesa e modalità di accesso agli sportelli)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e gli altri soggetti erogatori di servizi pubblici definiscono e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tempi massimi di attesa degli utenti negli uffici a diretto contatto con il pubblico.

2. Nei locali destinati all'erogazione di servizi al pubblico sono adeguatamente pubblicizzati i tempi di cui al comma 1, le modalità di accesso e i termini per la conclusione dei procedimenti, adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché le procedure di reclamo degli utenti.

3. Le amministrazioni sono tenute a verificare periodicamente, anche con la partecipazione delle associazioni degli utenti, il rispetto di quanto

disposto ai sensi dei commi 1, 2 e 4, e ad adottare iniziative per il miglioramento delle prestazioni e la riduzione dei tempi di attesa, anche attraverso l'adozione, da parte del responsabile dell'ufficio, di misure organizzative immediate ed urgenti, anche temporanee, senza aggravio dei tempi per lo svolgimento dell'istruttoria di competenza degli altri uffici che incidono sulla erogazione della prestazione.

4. Le amministrazioni sono tenute ad adottare le misure organizzative volte ad agevolare il rapporto con gli utenti ed a consentire in particolare l'invio di istanze e documenti per via telematica, per posta o per *fax*, nonchè gradualmente, ove possibile, a fornire informazioni, a consentire prenotazioni anche per via telematica o telefonica ed a prevedere il recapito, a richiesta e senza aggravii per l'erario, di atti e documenti al domicilio dell'interessato.

5. È in ogni caso fatta salva l'autonomia organizzativa e funzionale delle autonomie locali.

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Id. art. 6 approvato dal Senato

*(Testo unico relativo ai contratti
di programma, ai patti territoriali
e ai contratti d'area)*

1. Nell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«9-bis) Disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti territoriali, ai contratti d'area ed agli altri interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

2. Nella predisposizione del testo unico di cui all'allegato 3, numero 9-bis), della legge n. 50 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Governo prevede anche l'attribuzione al CIPE della competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore.

ARTICOLO 8 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato*(Utilizzo di siti industriali per la sicurezza
e l'approvvigionamento strategico
dell'energia)*

1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.

4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.

5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisione è rimessa al Consiglio

dei ministri che provvede ai sensi dell'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.

ARTICOLI DA 9 A 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI
NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI

Art. 9.

Approvato

(Ricorso alla conferenza di servizi)

1. L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *1.* Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)».

2. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato spa, ai sensi della presente legge e con riferimento all'articolo 25, comma secondo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell'ambito regionale.

Art. 10.

Approvato

*(Conferenza di servizi su istanze
o progetti preliminari)*

1. L'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-*bis*. - *1.* La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la

elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

Art. 11.

Approvato

(Procedimento della conferenza di servizi)

1. L'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo

quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-*quater*.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-*quater*, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati».

Art. 12.

Approvato

(Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi)

1. L'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-*quater*. – 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-*ter*, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».

ARTICOLO 13 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato*(Disposizioni in materia di trasferimento
di funzioni amministrative)*

1. Nell'ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come amministrazioni procedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi, l'amministrazione procedente è sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

ARTICOLI DA 14 A 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato*(Abrogazioni e norma di raccordo)*

1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonchè degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.

Art. 15.

Id. art. 12 approvato dal Senato

*(Norme in materia di accesso
ai documenti amministrativi)*

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico».

CAPO III

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 16.

Approvato

*(Commissione per la ricostituzione
di atti di morte o di nascita)*

1. È soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.

2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle residue attività di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.

3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, e la legge 17 febbraio 1971, n. 90, sono abrogati.

Art. 17.

Id. art. 14 approvato dal Senato*(Programmazione negoziata)*

1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*), della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 18.

Id. art. 15 approvato dal Senato*(Termini)*

1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.

2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, è fissato in novanta giorni.

4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

«4. Il testo unico può essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera *b*), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali».

5. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

«6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali può avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali».

6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese)

1. Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi principi, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed erogazione.

2. Al fine di garantire, nell'ambito del programma di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle attività di supporto tecnico svolte dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare il finanziamento concesso nell'esercizio 2000 entro un limite di spesa di lire 200 milioni, ai sensi del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.

Art. 20.

Approvato

(Rete autostradale e stradale nazionale)

1. Alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia».

ARTICOLO 21 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e viarie)

1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale.

3. Gli articoli da 37-*bis* a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

EMENDAMENTI

21.1

STIFFONI, TIRELLI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e l'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sono abrogati.»

21.2

STIFFONI, TIRELLI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Con decreto», fino a: «per materia».

21.3

STIFFONI, TIRELLI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e».

21.4

STIFFONI, TIRELLI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole da: «nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti», fino a: «del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143», con le seguenti: «negli Accordi di programma quadro Stato-Regioni».

21.5

STIFFONI, TIRELLI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «interesse nazionale», aggiungere le seguenti: «regionale o locale», e sopprimere le parole da: «procedendosi, ove occorra», fino alla fine del comma.

ARTICOLO 22 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato*(Piani urbani di mobilità)*

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di *car pooling* e *car sharing* e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei *mobility manager*, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere dall'anno finanziario medesimo sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso, d'intesa con i comuni interessati.

3. Una percentuale non superiore al 5 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 è destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce annualmente la ripartizione percentuale del restante 95 per cento tra le città metropolitane di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i restanti comuni di cui al comma 2.

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, i criteri di priorità nell'assegnazione delle somme, nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.

5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.

ARTICOLI DA 23 A 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Id. art. 18 approvato dal Senato

(Diritti per la partecipazione a concorsi)

1. All'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: «sono stabilite in lire 7.500» sono sostituite dalle seguenti: «sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000».

Art. 24.

Approvato

(Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.

2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonchè agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

3. A decorrere dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.

4. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi.

5. I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalità di collaudo e pagamento, nonché la completezza delle offerte.

6. Per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997.

7. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 25.

Id. art. 20 approvato dal Senato

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

Art. 26.

Approvato

(Istituzione dell'Ufficiale elettorale)

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,» è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.

5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.

6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano».

2. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario».

3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «Il Consiglio comunale,» sono inserite le seguenti: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione è composta dal sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri».

4. Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età».

5. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma sono soppresse le parole: «, nei comuni con oltre 10.000 abitanti,»;

b) al terzo comma sono soppresse le parole: «cinque o».

6. Il primo periodo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dai seguenti: «Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario».

7. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «dal presidente della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario»

8. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale»;

b) al terzo comma, le parole: «dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il predetto verbale è firmato dal presidente della Commissione e dal segretario».

9. Al secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «, con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».

10. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «dai componenti della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».

11. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «e delle Commissioni elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «, degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali».

12. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 52. – *I.* Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico».

13. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2002.

Art. 27.

Approvato

(Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti)

1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della

Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.

2. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'ultimo periodo è soppresso.

4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o più parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto, che si è risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.

5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.

ORDINE DEL GIORNO

9.4375-B.120

LUBRANO di RICCO

Ritirato

Il Senato

impegna il Governo

ad interpretare la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 27 del disegno di legge n. 4375-B: «che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni» nel senso che il termine di trenta giorni decorra dal ricevimento delle risposte delle amministrazioni o del Governo.

ARTICOLI 28 E 29 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Id. art. 23 approvato dal Senato

(Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982)

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'articolo 11-ter del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è sostituito dal seguente:

«6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE».

Art. 29.

Approvato

(Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio con l'estero, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, in particolare quelle delle piccole e medie imprese e i prodotti tipici locali, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia;

b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

ARTICOLO STRALCIATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione dell'articolo, derivante dallo stralcio disposto dalla Camera dei deputati*(Conoscibilità della normazione)*

1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi per il quinquennio 2000-2004 di cui due miliardi per il 2000 e cinque miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 e 2004. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto. All'onere derivante dal presente comma per gli anni dal 2000 al 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLI DA 30 A 33 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 30.

Id. art. 26 approvato dal Senato*(Pubblicità delle fusioni e scissioni
delle società)*

1. Il comma quarto dell'articolo 2501-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese».

2. Nel comma primo dell'articolo 2502-*bis* del codice civile sono soppresse le parole: «e pubblicata altresì per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-*bis* e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese».

3. Il comma primo dell'articolo 2503 del codice civile è sostituito dal seguente:

«La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-*bis*, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca».

4. Nel comma secondo dell'articolo 2503-*bis* del codice civile le parole: «della pubblicazione del progetto di fusione» sono sostituite dalle seguenti: «della iscrizione del progetto di fusione».

5. Il comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile è abrogato.

6. L'articolo 2504-*sexies* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2504-*sexies*. (Effetti della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese). – Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-*bis*, 2502-*bis* e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2457-*ter*».

7. Il comma quinto dell'articolo 2504-*octies* del codice civile è abrogato.

Art. 31.

Approvato

(Soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunci legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunci legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.

2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via te-

lematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunci legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.

Art. 32.

Approvato

(Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali)

1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali sono regolate dalle disposizioni del presente articolo.

2. I commi terzo e quarto dell'articolo 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese».

3. Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile è soppresso il numero 3).

4. Il comma primo dell'articolo 2411 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e co-

munque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese».

5. Dopo l'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente:

«Art. 138-*bis*. – *I*. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, n. 1, della presente legge, ed è punito con la sospensione prevista dal secondo comma dell'articolo 138 e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 30.000.000.

2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge».

Art. 33.

Approvato

(Ulteriori semplificazioni in materia societaria)

1. Il comma secondo dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo dell'articolo 2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il comma terzo dell'articolo 2299, il comma secondo dell'articolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dell'articolo 2383 e il comma secondo dell'articolo 2450-*bis* del codice civile sono abrogati. Nel comma primo dell'articolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: «e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe». L'articolo 49 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2354 del codice civile le parole: «l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società» sono sostituite dalla seguente: «autenticata».

2. L'articolo 2330-*bis* del codice civile è abrogato. Nel comma terzo dell'articolo 2343-*bis* del codice civile sono soppresse le parole: «del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata». Il comma quinto dell'articolo 2383 del codice civile è abrogato. Nel comma sesto dell'articolo 2383 del codice civile le parole «dai due commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma precedente». Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono soppresse le parole: «e quinto». Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: «e

pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata». Nel comma primo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: «e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata» e nel comma secondo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: «e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata». Nel comma settimo dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: «e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata». Nel comma quarto dell'articolo 2420-*bis* del codice civile è soppresso il terzo periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-*bis* del codice civile le parole «pubblicato nel Bollettino ufficiale della società per azioni e a responsabilità limitata» sono sostituite dalle seguenti: «depositato presso l'ufficio del registro delle imprese». Nel comma primo dell'articolo 2435 del codice civile è soppresso il secondo periodo. Nel comma secondo dell'articolo 2441 del codice civile le parole «pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata» sono sostituite dalle seguenti: «depositata presso l'ufficio del registro delle imprese». Il comma secondo dell'articolo 2444 del codice civile è abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-*bis* del codice civile è abrogato. Nel comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile sono soppresse le parole: «e terzo». Nel comma primo dell'articolo 2456 del codice civile sono soppresse le parole: «e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata». L'art. 2457-*bis* del codice civile è abrogato. La rubrica dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è sostituita dalla seguente: «Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese». Il comma primo dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è sostituito dal seguente: «Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza». Il comma terzo dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile è soppressa la parola: «2330-*bis*». Nel comma secondo dell'articolo 2487 del codice civile è soppressa la parola: «quinto». La rubrica dell'articolo 2497-*bis* del codice civile è sostituita dalla seguente: «Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese». Nell'articolo 2497-*bis* del codice civile le parole «degli articoli 2457-*bis* e» sono sostituite dalle seguenti «dall'articolo 2457». Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice civile sono soppresse le parole: «ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.».

3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, è abrogata. L'articolo 1, comma 1, lettere *f*) e *g*), l'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'articolo 5, comma 2, l'articolo 12, comma 2, l'articolo 14, commi 3 e 4, l'articolo 20, commi 2 e 3, l'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica del Titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole: «il BUSARL, il BUSC e».

4. Nel comma primo dell'articolo 2309, nel comma quarto dell'articolo 2383, nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, nel comma secondo dell'articolo 2417, nel comma settimo dell'articolo 2449, nel comma primo dell'articolo 2450-*bis*, e nel comma quarto dell'articolo 2475-*bis* del codice civile le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

ARTICOLI 34 E 35 INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 34

Approvato

(Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione)

1. All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) dei decreti di trasferimento pronunciati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico;»;

b) nella Sezione IV, dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente:

«§ 3-*bis*. *Annotazione dei contratti preliminari e dei contratti sottoposti a condizione.*

Art. 60-*bis*. – *1.* Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare può ordinare l'annotazione dei contratti preliminari previsti dall'articolo 2645-*bis*, comma 4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto. Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.

2. Il rispetto o l'inosservanza del limite indicato nell'articolo 2645-*bis*, comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo comma, del presente allegato.

Art. 60-*ter*. – *1.* Per gli effetti di cui all'articolo 2645-*bis*, comma 2, del codice civile, il giudice tavolare deve ordinare contemporaneamente la cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi aventi causa dal promittente alienante in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione del contratto preliminare.

2. Agli stessi effetti di cui al comma 1 il giudice tavolo ordina, a richiesta della parte istante, la cancellazione delle altre iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite contro il promittente alienante dopo l'annotazione del contratto preliminare, salve le iscrizioni ipotecarie nei casi previsti dall'articolo 2825-*bis* del codice civile e le annotazioni delle domande di cui all'articolo 71-*bis* del presente allegato.

Art. 60-*quater*. - 1. Deve essere cancellata l'annotazione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

2. Cessati gli effetti dell'annotazione del contratto preliminare nei casi di cui all'articolo 2645-*bis*, comma 3, del codice civile, l'annotazione è cancellata a richiesta di parte.

Art. 60-*quinquies*. - 1. Se un contratto sottoposto a condizione ha formato oggetto di annotazione ai sensi dell'articolo 20, lettera *h*), la cancellazione dell'annotazione può essere ordinata dal giudice tavolo a domanda, quando la mancanza della condizione risulta da sentenza passata in giudicato o da convenzione. La domanda di cancellazione può essere giustificata, ai sensi dell'articolo 94, primo comma, n. 3), anche in base ad altre pronunce definitive dell'autorità giudiziaria o in base ad atti muniti di pubblica fede.

2. Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 l'avveramento della condizione, sono cancellate d'ufficio tutte le iscrizioni aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del diritto a nome dell'acquirente se si tratta di condizione sospensiva, salve le annotazioni delle domande giudiziali di cui all'articolo 71-*bis*.

3. Le cancellazioni previste dal comma 1 possono essere ordinate anche in virtù di una dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale la condizione è mancata o si è verificata, salvo in quest'ultimo caso che siano state eseguite iscrizioni dopo l'annotazione del contratto condizionato»;

c) dopo l'articolo 71, è inserito il seguente:

«Art. 71-*bis*. - 1. La cancellazione dell'annotazione delle domande di cui all'articolo 20, lettere *f*) e *g*), è eseguita quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

1. La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il processo sia estinto per rinuncia o per inattività delle parti»;

d) dopo l'articolo 95, è inserito il seguente:

«Art. 95-*bis*. - 1. Il giudice tavolo, qualora lo ritenga opportuno, può delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici l'emissione del decreto tavolo per determinati atti o categorie di atti.

2. Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e le direttive impartite dal giudice tavolare.

3. Con atto motivato il giudice tavolare può riservarsi o avocare a sè la trattazione di determinate pratiche qualora lo ritenga opportuno per la difficoltà sostanziale o giuridica del caso o per l'importanza o la portata della decisione»;

e) dopo l'articolo 130-bis, è inserito il seguente:

«Art. 130-ter. - I. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare, è ammesso reclamo con le modalità previste dagli articoli 126 e seguenti».

Art. 35.

Approvato

(Controversie in materia di masi chiusi)

1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile.

2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

ARTICOLI 36 E 37 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 36.

Approvato

(Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme)

1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.

2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.

3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.

4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.

5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.

Art. 37.

Id. art. 31 approvato dal Senato

(Comunicazione di violazioni tributarie)

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazione di violazioni tributarie»;

b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.

ARTICOLO 38 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 38.

Approvato

(Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico)

1. Alle società per azioni, costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti successive.

2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell'attività di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1637-1660-1714-1945-4102-B)

ARTICOLI DA 1 A 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Tutela sanitaria delle attività sportive.
Divieto di doping)*

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.

2. Costituiscono *doping* la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3. Ai fini della presente legge sono equiparate al *doping* la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.

4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purchè sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purchè ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

Art. 2.

Approvato

(Classi delle sostanze dopanti)

1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping* a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 3.

2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.

3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Approvato

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)

1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata «Commissione», che svolge le seguenti attività:

a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3;

b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-*doping* ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;

c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-*doping* e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di *doping* nelle attività sportive;

d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-*doping* con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il *doping*.

f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del *doping*, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.

3. La Commissione è composta da:

a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

e) due rappresentanti del CONI;

f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;

g) un rappresentante degli atleti;

h) un tossicologo forense;

i) due medici specialisti di medicina dello sport;

l) un pediatra;

m) un patologo clinico;

n) un biochimico clinico;

o) un farmacologo clinico;

- p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva.
- q) un esperto in legislazione farmaceutica.

4. I componenti della Commissione di cui alle lettere *f*), *g*) e *p*) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere *h*) e *n*) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere *i*), *l*) ed *m*) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere *o*) e *q*) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.

6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.

Art. 4.

Approvato

(Laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva)

1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale nè del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore dell'Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) effettuano i controlli anti-*doping* secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*);

b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di *doping* nelle attività sportive;

c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo.

Art. 5.

Approvato

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 6.

Approvato

(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)

1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di *doping* o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.

3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.

4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell'attività sportiva curano altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il *doping*. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Approvato

(Farmaci contenenti sostanze dopanti)

1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.

2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo «Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva».

3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.

4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi.

ARTICOLO 8 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8

Approvato.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonchè sull'attività svolta dalla Commissione.

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni penali)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

- a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
- b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenni;
- c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è

punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.

EMENDAMENTO

9.1

SENESE, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «assume» e al comma 2 sopprimere le parole: «o si sottopone alla».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in lire 2 miliardi annue, e dell'articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del CONI. L'importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 è riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato B**Dichiarazione di voto finale del senatore Veraldi
sul disegno di legge n. 4755**

Dichiaro la condivisione del Gruppo del PPI al disegno di legge n. 4755 che prevede incentivi alle imprese marittime per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta.

Le imprese marittime italiane, così come quelle di quasi tutti i Paesi dell'Unione europea, versano attualmente in precarie condizioni finanziarie, che in taluni casi sono già degenerate o in procinto di degenerare in vera e propria decozione. Le cifre e le percentuali richiamate dal relatore sono quanto mai esplicative e significative di un grande malessere.

Una delle ragioni primarie di tale progressiva ed apparentemente ineluttabile crisi economica è di certo da ravvisarsi nello scriteriato rapporto concorrenziale instauratosi con le imprese orientali, Cina e Corea *in primis*, le quali hanno introdotto un profondo squilibrio nel mercato adottando una politica aggressiva di ribassi dei costi.

Ne è conseguita, per gli operatori europei, l'inesorabile e crescente esigenza di operare una drastica riduzione degli oneri d'esercizio, essenzialmente condotta in riferimento agli stanziamenti per l'attività di ricerca e di sviluppo.

Corollario di tale assunto è l'attuale trattamento degli investitori del settore nel mercato europeo, evidentemente deteriore rispetto alle condizioni offerte dai concorrenti asiatici.

L'Unione europea, come emerso negli ultimi Consigli dei Ministri dell'industria (9 novembre 1999 e 18 maggio 2000), non sembra intenzionata ad intervenire direttamente al fine di calmierare la situazione venutasi a creare.

Diversamente, nei singoli Stati membri – si pensi ad Olanda, Danimarca, Francia e Germania – si è delineata una chiara tendenza protezionistica nei confronti del mercato europeo e delle imprese che vi operano, essenzialmente attuata attraverso una politica di incentivazione fiscale e creditizia degli investimenti.

Il disegno di legge n. 4755, pertanto, risulta evidentemente organico rispetto ad una scelta di principio di evidente condivisibilità: da un lato il credito d'imposta pari al 12 % dei pagamenti effettuati dagli investitori per le iniziative disposte nel periodo di riferimento della legge (articolo 2); dall'altro, un contributo, al committente di realizzazione *ex novo* o trasformazione di unità esistenti, consistente nell'abbattimento del tasso d'interesse applicabile ad operazioni di credito navale nella misura – comunque non superiore al 3 % – della differenza fra due piani di ammortamento di dodici anni, a rate costanti, sull'80% del prezzo investito, il

primo al tasso commerciale di riferimento ed il secondo allo stesso tasso, diminuito del 3%.

Misure d'intervento siffatte, del resto, risultano perfettamente conformi alla disciplina comunitaria di riferimento, visto che per il settore della cantieristica navale il regolamento CE n. 1540 del Consiglio, adottato il 29 giugno 1998 dispone una deroga al principio di tutela della concorrenza sancito dagli articoli 87 ed 88 del Trattato di Roma.

Finalmente, in favore del disegno di legge in esame non può che esprimersi un parere favorevole.

Senatore VERALDI

**Testo integrale della relazione del senatore Carella
sul disegno di legge n. 1637-1660-1714-1945-4102-B**

Onorevoli colleghi, il testo al nostro esame reca le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del disegno di legge n. 1637 e collegati, che la Commissione igiene e sanità del Senato aveva approvato in sede deliberante il 21 luglio 1999.

L'*iter* di questo provvedimento legislativo, che era iniziato in Commissione sanità nel febbraio del 1997, è stato segnato, come è noto, da numerosi episodi di cronaca che hanno contribuito a segnalare l'urgenza di una regolamentazione della materia del *doping* realmente efficace per consentire di contenere un fenomeno che, va ricordato, prima ancora di avere implicazioni di etica sportiva, rappresenta un grave fattore di rischio per la salute dei cittadini, soprattutto in considerazione della progressiva diffusione del *doping* nel mondo dello sport dilettantistico e amatoriale e in quello della cultura fisica.

Il testo trasmesso dalla Camera dei deputati conserva complessivamente inalterato l'impianto di quello approvato dal Senato.

Ciò nonostante le modifiche introdotte non sono poche: mentre alcune hanno un valore esclusivamente terminologico ed altre rappresentano indubbiamente un miglioramento del testo approvato da questo ramo del Parlamento, non ci si può nascondere che talune soluzioni proposte dalla Camera dei deputati hanno suscitato in Commissione sanità talune perplessità condivise da tutti i Gruppi.

È prevalso però l'intento comune di approvare finalmente una legge che nel suo complesso è stata condivisa da tutte le parti politiche, e pertanto tutte le proposte emendative presentate in Commissione sono state ritirate o respinte, e il testo presentato all'Assemblea è quello approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda l'articolo 1, ai commi 1, 2 e 3 l'altro ramo del Parlamento ha apportato talune precisazioni terminologiche.

Quanto al comma 4, che disciplina la prescrizione di trattamenti medici agli atleti, ha suscitato qualche perplessità il fatto che all'espressione «condizioni patologiche accertate e certificate dal medico» si sia preferita l'altra «documentate e certificate dal medico»; tale formulazione, indubbiamente più cogente per il medico curante, è però bilanciata dalla maggiore libertà che viene attribuita al sanitario nello stabilire i dosaggi dei medicinali prescritti, in ossequio al rispetto della specifica professionalità che deve essere riconosciuta al medico.

La Camera dei deputati ha ulteriormente rifinito le formulazioni delle norme relative alla classificazione delle sostanze dopanti, contenute nell'articolo 2, e alle competenze della Commissione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive recate dall'articolo 3.

Per quanto riguarda la composizione di tale organo, prevista dal comma 3 del suddetto articolo, sono state avanzate numerose riserve

non solo in Commissione, ma anche da parte del Governo, sulla proposta della Camera dei deputati, dal momento che la Commissione appare plebiscitaria, mentre nel testo approvato dal Senato si era avuto cura di assicurare una composizione sufficientemente snella.

È comprensibile che la Camera dei deputati abbia inteso assicurare una rappresentanza a tutte le competenze professionali coinvolte nelle problematiche del *doping*, ma sarebbe stato forse preferibile conservare la originaria composizione della Commissione consentendo a questa di richiedere di volta in volta le necessarie consulenze. In ogni caso la Commissione ha preferito non proporre modifiche per i motivi indicati in premessa.

La Camera dei deputati ha altresì modificato, in uno spirito di maggiore analiticità, gli articoli 4, relativo ai laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva, 5, in materia di competenze delle regioni, 6, in materia di integrazione dei regolamenti degli enti sportivi, e 7, relativo ai farmaci contenenti sostanze dopanti.

È stato altresì inserito l'articolo 8 che fa obbligo al Ministro della sanità di presentare annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle legge, nonché sull'attività svolta dalla Commissione.

Ha suscitato qualche perplessità, anche da parte della Commissione giustizia, l'articolo 9 del testo approvato dalla Camera dei deputati che sostituisce l'articolo 8 del testo del Senato in tema di disposizioni penali.

In particolare è stato rilevato che l'introduzione della punibilità per gli atleti che facciano uso di *doping* (al di là ovviamente delle sanzioni disciplinari previste dagli ordinamenti sportivi) contrasta con il tendenziale principio dell'ordinamento di non considerare punibili gli atti compiuti dalla gente su se stesso, e potrebbe rendere più difficile la collaborazione degli atleti all'attività di contrasto del fenomeno.

Per quanto infine concerne la copertura finanziaria della legge, i cui oneri sono posti a carico del CONI, il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno a firma dei senatori De Anna, Tomassini e Bruni, diretto a studiare la possibilità di un consistente contributo dello Stato al finanziamento della legge.

Il Governo ha altresì accolto come raccomandazione un altro ordine del giorno, a firma degli stessi senatori, diretto a promuovere un'ampia campagna di informazione e a mettere le società sportive in condizione di effettuare, per quanto di loro competenza, un adeguato controllo sul fenomeno.

In conclusione vorrei sottolineare lo spirito di costruttiva collaborazione tra i Gruppi che ha caratterizzato l'*iter* di questo disegno di legge, che veramente può essere definito un prodotto collegiale dell'intera Commissione igiene e sanità del Senato, e vorrei raccomandare all'Assemblea di favorirne la definitiva approvazione, nella certezza che la prassi applicativa potrà consentire di superare le perplessità determinate da alcune delle disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Senatore Carella

Intervento integrale del senatore De Anna in sede di discussione generale sul disegno di legge n. 1637-1660-1714-1945-4102-B

Il *doping* è fondamentalmente una illecita manipolazione del corpo umano, allo scopo di alterare un risultato atletico. Questa non cultura dello sport è proprio oggi argomento di grande attualità, basti pensare agli episodi di *doping* emersi durante i recentissimi Giochi Olimpici di Sydney. Questo cancro, che si è manifestato con i suoi primi sintomi intorno agli anni 30 e 40, in oltre mezzo secolo, ha ormai completamente metastatizzato quasi tutte le discipline sportive o perlomeno lo sport che conta, soprattutto lo sport che coinvolge oggi interessi di migliaia di miliardi.

Il *doping* però non si è limitato a colonizzare lo sport di primissimo livello, ma è presente anche nello sport dilettantistico, nello sport amatoriale e ha messo profonde radici anche in quelle attività ginniche, che tendono a ricercare un equilibrio armonico del corpo umano: alludo agli sport di palestra ed in modo particolare al culturismo. Come dicevo all'inizio, questa tragedia colpisce sportivi di ogni età, alterando i veri valori dello sport. Infatti, oggi è difficile capire se uno è un vero campione e le sue prestazioni atletiche sono frutto del talento naturale e dipendono quindi da pratiche di allenamento costante ed impegnato, oppure se il campione è la risultante di metodiche di allenamento, surrogate dall'uso di sostanze farmaceutiche, non ammesse dai regolamenti del Comitato Olimpico Internazionale (Cio). Naturalmente, accanto a questa distorsione dei valori e delle realtà atletiche, coesiste anche un altro grave misfatto: il *doping* mina la salute delle persone e la mina in modo irreparabile. Ci sono esempi che rimangono indelebili nelle menti delle persone che hanno visto direttamente o in televisione morire sul Mont Ventoux, intorno agli anni 60, durante un Tour de France, il ciclista inglese Tommy Simpson, stroncato dal *doping*. Ed ancora molti di noi ricordano episodi legati alla finale olimpica di Seoul nell'88, quando il velocista Ben Johnson sfrecciò come una pantera nera sul traguardo dei 100 metri, distaccando in modo netto e clamoroso tutti gli avversari, facendo fermare i cronometri abbondantemente sotto i 10 secondi, tempo che tutti i fisiologi più accreditati ritenevano – fino ad allora – impossibile da raggiungere da parte di un essere umano.

Ebbene, ci siamo accorti dopo, a distanza di pochi mesi che quel risultato era frutto non del talento atletico, o di una lunga applicazione, di severe sedute di allenamento, ma era la risultante dell'assunzione di micidiali *cocktail* farmacologici, di combinazioni fra ormoni della crescita, anabolizzanti ed adenocorticotropici, che iniettati senza grandi controlli medici, avevano portato quell'atleta a quei risultati strepitosi, entusiasmanti, ma fasulli. Ed ancora, potrei citare esempi di grandissimi atleti, vincitori di medaglie olimpiche, deceduti per morte improvvisa, non giustificata, quindi, in giovane età, quasi sempre prima dei 40 anni come ad esempio la Griffith, per la quale il sospetto di *doping* deve essere ritenuto

più che un sospetto, ma una vera e propria certezza, certezza che alla fine ha attentato con «successo» alla sua salute.

Nel nostro Paese, la salute è considerata un bene irrinunciabile, lo sancisce l'articolo 32 della Costituzione. Pertanto essendo il *doping* un chiaro attentato alla salute, chi si dopa o chi induce un atleta a doparsi commette un reato. Da questo ragionamento che ritengo importante e fondamentale, nasce l'estremo bisogno di vedere approvato il disegno di legge che stiamo oggi discutendo: «La tutela sanitaria delle attività sportive ed il divieto di *doping*». Il disegno di legge è frutto della sintesi di ben 5 disegni, presentati da 5 schieramenti politici diversi appartenenti sia alla maggioranza che alla minoranza. A questi, si è aggiunto un sesto disegno, presentato *ad hoc* dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro della sanità, di concerto col Ministro di grazia e giustizia e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Questo testo, quindi, è stato già abbondantemente ponderato e discusso nelle Commissioni di competenza fin dalla prima fase della sua nascita in Senato. È stato poi rielaborato ed emendato e devo dire a mio parere migliorato, alla Camera, senza tuttavia stravolgere i concetti portanti. La legge, quindi se verrà approvata, mantiene quel filo conduttore e quella logica che ha ispirato i vari autori dei sei testi. Resta comunque un fatto da segnalare, che torna forse a biasimo di tutti noi, che abbiamo il compito di promuovere e far approvare le leggi: siamo in notevole ritardo. Il mondo dello sport italiano, fin dalla scorsa legislatura, si era pronunciato all'unanimità, affinché noi che siamo stati scelti dai cittadini per legiferare, con urgenza dotassimo il nostro Paese di una legge idonea a prevenire, vietare e combattere il *doping*, anche nell'interesse della tutela della salute del cittadino. In questi giorni la legge ha finalmente imboccato la dirittura d'arrivo. Rimango ancora perplesso su alcuni punti, spesso già modificati alla Camera, che non riesco a condividere con sufficiente consenso.

In primo luogo il testo che stiamo discutendo, non tiene conto che le pratiche dopanti sono diffuse non solo negli uomini, ma anche negli animali. Questi sono sicuramente vittime incolpevoli della manipolazione fatta dall'uomo e credo che, nell'ambito di un disegno di legge così importante, andasse dedicato almeno un articolo, anche alla tutela sanitaria degli animali che vengono impiegati nelle competizioni sportive, vietando e punendo chi usa pratiche dopanti anche su questi ultimi. La legge prende poi in considerazione solamente la somministrazione di farmaci come mezzo per praticare il *doping*. Non tiene conto però del fatto che ci sono anche metodiche illecite di allenamento, che non usufruiscono di farmaci, facenti parte della farmacopea ufficiale, ma queste metodiche, se applicate su uomini ed animali, ottengono lo stesso un effetto dopante, alterando in definitiva il risultato sportivo e nello stesso tempo producendo danni fisici irreparabili, forse più di quelli che producono l'uso dei farmaci.

Il testo in esame inoltre non chiarisce a sufficienza che il *doping* si pratica pur sempre con farmaci che comunemente sono in vendita nelle

farmacie o vengono dispensati quotidianamente per combattere e guarire comuni malattie. Per chiarire meglio questo concetto posso citare un esempio: se un terapeuta prescrive un determinato farmaco, ad esempio un anabolizzante, che tutti possono acquistare nelle sedi idonee, ad un paziente defedato, che ha perso peso, in seguito ad una determinata malattia o dopo che si è sottoposto ad un intervento chirurgico, questo medico compie un atto etico, anzi è un suo obbligo specifico, un obbligo di medico prescrivere quel farmaco a quel determinato paziente, perché sarà proprio quel farmaco che lo farà guarire e gli darà una completa *restitutio ad integrum*. Se invece, lo stesso terapeuta prescrive lo stesso farmaco anabolizzante ad un atleta, che si accinge a preparare una determinata competizione sportiva o durante un particolare periodo di allenamento, ebbene quel medico, peggio ancora se la richiesta viene dall'atleta stesso, compie sicuramente un atto contro la morale, perché altera la prestazione dell'atleta, ma attenta anche alla salute della persona e commette quindi un reato, perché viola l'articolo 32 della Costituzione. Questo concetto, ripeto, andava forse meglio evidenziato nel testo di legge. Per ultimo, le sanzioni che vengono proposte sia per gli atleti, che per chi induce l'atleta a doparsi o per chi, cosciente l'atleta, prescrive farmaci dopanti allo scopo di alterare una prestazione sportiva o peggio per chi commercia illecitamente farmaci dopanti, mi sembrano troppo severe. Non vedo infatti la necessità di punire fino con tre anni di carcere i colpevoli di questi reati. Sarebbe stato sufficiente ridurre la pena detentiva aumentando, magari, le multe e le interdizioni, insistendo maggiormente sulla educazione e la prevenzione del *doping*, che deve essere insegnata ed inculcata nelle menti di tutti i cittadini, fin dalla più giovane età, vale a dire dall'età scolare elementare.

Posso ancora aggiungere che se uno Stato decide di darsi una legge che ritengo importante, una legge che tutti ci chiedono, dai cittadini, agli sportivi, ai nostri *partners* europei e mondiali, ebbene non ci si può limitare a stanziare qualche migliaia di milioni. Con due o tre miliardi, mettendoli per giunta, *ope legis*, in carico ad un ente come il CONI, che già è in gravissime difficoltà economiche, sicuramente non creiamo i giusti presupposti, perché la legge possa decollare e possa in definitiva essere di vera utilità alla repressione del *doping* ed alla tutela sanitaria delle attività sportive.

In ogni caso non presentiamo emendamenti per non rallentare o insabbiare definitivamente questo disegno di legge, che con grande fatica, proprio alla fine di questa legislatura, sembra essere arrivato in prossimità del traguardo; ma le nostre perplessità sono giustificate dal fatto che vorremmo veramente una legge degna di una Nazione come l'Italia, che nel mondo dello sport resta sempre fra le primissime in assoluto.

Vorremmo finalmente una legge che cancellasse per sempre i campioni non campioni, perché dopati, una legge che potrebbe, se applicata universalmente, permettere di ricondurre lo sport nei veri binari della legalità, della lealtà e della corretta competizione.

Concludo con una riflessione: le recenti Olimpiadi di Sydney hanno già fatto intravedere che, se fosse possibile eliminare completamente il *doping*, la mappa dei campioni forse risulterebbe abbastanza rimaneggiata e ridisegnata. Alla fine però anche se non saremo in grado di vincere tante medaglie, avremo la certezza che tutti avranno schierato veri campioni e che avremo tutelato la salute di tutti gli sportivi. Avremo in definitiva: «meno ori, ma più valori».

Ed è con questo spirito che cercheremo di collaborare per portare la legge all'approvazione definitiva, nel più breve tempo possibile.

Senatore De Anna

Integrazione all'intervento del senatore Monteleone in sede di discussione generale sul disegno di legge n. 1637-1660-1714-1945-4102-B

Se i tempi scanditi dalle contingenze della politica fossero diversi da quelli in cui ci troviamo, e cioè di fine legislatura, mi sarei volentieri sottratto dalla premessa che sto per consegnarvi, che non vuole essere un gratuito processo alle intenzioni, ma un rispettoso richiamo delle tanto invocate regole, alle quali spesso si fa accademica enunciazione.

Non vorrei che il disegno di legge sul *doping* che stiamo per licenziare fosse ascritto a quei disegni di legge che il declinante – naturalmente in termini temporali e senza illazione alcuna – Governo dell'Ulivo suole attribuirsi ad esclusivo merito politico per farne, fuori di quest'Aula, un uso non corretto e certamente non corrispondente alla verità, quella che spesso si fa finta di non sapere. Se così fosse, forte sarebbe il nostro rammarico per aver partecipato, contribuito e facilitato un percorso legislativo che in altri tempi ha incontrato ben altre considerazioni, procurando sconcerto e delusione nel mondo dello sport. Ma l'intelligente duttilità con la quale il relatore, senatore Carella, ed i componenti tutti della Commissione hanno inteso proporre al Governo – ottenendone la necessaria collaborazione – il testo all'esame di questo ramo del Parlamento, ha significato liberarlo dal solito gioco delle parti che per lunghi anni aveva prodotto irrigidimenti ed ostacoli non sempre comprensibili né giustificabili.

Non è stato facile, ma il senso di responsabilità è prevalso e di questa responsabilità ci siamo fatti carico per la nostra parte e non presentando emendamenti né in Commissione né in Aula, abbiamo praticamente anticipato il nostro voto favorevole. Pur tuttavia, non posso, non possiamo esimerci dall'avanzare qualche riserva che ha la pretesa di migliorare il disegno di legge, allorquando sarà avviata l'applicazione. Due sono, a nostro avviso, le riserve da dover porre. La prima riguarda la composizione del comitato previsto al comma 3 dell'articolo 3. Troppo pletorico con il rischio che quando si è in troppi si conclude troppo poco. La seconda riserva è relativa all'affidamento dei controlli alle ASL. Ciò può significare di fatto il vanificarsi di tutti gli sforzi per licenziare il disegno di legge odierno. Non credo che a tutt'oggi le ASL siano attrezzate per affrontare ed effettuare controlli seri che richiedono non solo attrezzature aggiornate, ma soprattutto personale altamente specializzato.

Concludo rinnovando il voto favorevole di Alleanza Nazionale nella certezza, e non vorrei fosse utopia, che l'aspetto etico dello sport e l'integrità psicofisica degli atleti possano essere una volta per tutte largamente e consapevolmente tutelate.

Senatore MONTELEONE

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4809. Emendamento 5.801 (Vegas e altri)	160	159	001	028	130	080	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4809. Emendamento 5.138 (Tirelli e altri)	165	162	000	029	133	082	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4809. Emendamento 5.143 (Tirelli e altri)	162	157	001	025	131	079	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4809. Emendamenti 5.805 e 5.806 (La Loggia e altri; Pastore e Schifani)	169	167	001	034	132	084	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4809. Emendamento 5.122 (Tirelli e altri)	166	163	000	032	131	082	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4809. Emendamento 5.809 (Pastore, Schifani)	164	160	000	036	124	081	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4809. Emendamento 5.810 (Pastore, Schifani)	159	157	001	032	124	079	RESP.
8	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4809. Emendamento 5.906 (Pinggera e altri; Tabladini)	158	155	000	035	120	078	RESP.
9	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.4809. Em. 10.800 (Gubert)	171	170	000	031	139	086	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0960 del 16-11-2000 Pagina 1

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AGOSTINI GERARDO	C	C	C	C	C	C	C		C
ALBERTINI RENATO		C	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANGIUS GAVINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANTOLINI RENZO	F	F	F	A	R	R	F	F	F
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F						F
BALDINI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARBIERI SILVIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARRILE DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BASSANINI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	C
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BEDIN TINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERGONZI PIERGIORGIO		C	C						
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERTONI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BESOSTRI FELICE CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO				F	F	F	F	F	F
BETTONI BRANDANI MONICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BISCARDI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BO CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO	C	C	C	C	C	C	A	C	C
BONAVITA MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONFIETTI DARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BORNACIN GIORGIO									F
BORRONI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO						F	F	F	F
BRIGNONE GUIDO	F	F	R	F	F	F		R	

Seduta N. 0960 del 16-11-2000 Pagina 2

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
BRUNI GIOVANNI	F	F	F	F	C	F	F	F	
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C	C	C	C		C	C
BRUTTI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCI MICHELE ARCANGELO	F	F	R	F	F	F	F	F	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CABRAS ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CADDEO ROSSANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALVI GUIDO	C	C	C	C	C		C		C
CAMBER GIULIO	F	F	A	F	F	F	F	F	F
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	
CAPALDI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAPONI LEONARDO	C	C	C	C	C	C	C		
CARCARINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARPI UMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTELLANI CARLA								F	
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTELLI ROBERTO				F		F	R	R	
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CIONI GRAZIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CONTE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO						F	F	F	F
CORRAO LUDOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORTELLONI AUGUSTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CORTIANA FIORELLO									C
COSTA ROSARIO GIORGIO				F	F	F	F	F	F
COVIELLO ROMUALDO				C	C	C		C	C
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C	C	C	C		C
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C		C	C	

Seduta N. 0960 del 16-11-2000 Pagina 7

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
ROGNONI CARLO	C	C	C	C	C			C	C
RONCHI EDOARDO (EDO)			C	C	C	C	C	C	
ROSSI SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROTELLI ETTORE ANTONIO	F	F	R	F	F	F		F	F
RUSSO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C		C
SALVATO ERSILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SALVI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SARACCO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARTO GIORGIO									C
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCOPELLITI FRANCESCA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SEMENTATO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SENESE SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SILIQVINI MARIA GRAZIA								F	
SMURAGLIA CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	A	C	C	C	C	C	C	C	C
STANISCIÀ ANGELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	F	F	F	F		F	F
TABLADINI FRANCESCO	F	F	R	F	F	F	F	F	
TAROLLI IVO			F	F	F	R	F	F	F
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TIRELLI FRANCESCO	F	R	F						
TOIA PATRIZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TOMASSINI ANTONIO	F	F	F						
TRAVAGLIA SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TURINI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VALLETTA ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	
VEDOVATO SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	F	F		F	F	F		F	F
VELTRI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VENTUCCI COSIMO			F	F	F	F	F	F	

Seduta N. 0960 del 16-11-2000 Pagina 8

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C	C			C	C	C	C	C
VIGEVANI FAUSTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VILLONE MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VISENTIN ROBERTO									F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIVIANI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VOLCIC DEMETRIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
WILDE MASSIMO					F	F	F		
ZECCHINO ORTENSIO	M	M	M	C	C	M	C	M	C
ZILIO GIANCARLO	C	C	C	C	C			C	C

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. BESOSTRI Felice Carlo, DUVA Antonio, VILLONE Massimo
Norme speciali per la città di Milano (4879)
(presentato in data **16/11/00**)

Sen. CASTELLANI Pierluigi, MONTICONE Alberto, RESCAGLIO Angelo, GIARETTA Paolo, VERALDI Donato Tommaso, MONTAGNINO Antonio Michele, ERROI Bruno, FOLLIERI Luigi, ROBOL Alberto
Norme per l'obiezione di coscienza dei farmacisti (4880)
(presentato in data **16/11/00**)

Sen. FORCIERI Giovanni Lorenzo
Istituzione della «Giornata del Riscatto» in ricordo della eroica azione della Marina Militare del 9 settembre 1943 che diede inizio alla Guerra di Liberazione (4881)
(presentato in data **16/11/00**)

Disegni di legge, assegnazione**In sede referente**

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. ROBOL Alberto ed altri

Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra (4872)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. Cost., 2º Giustizia, 4º Difesa, 5º Bilancio, 11º Lavoro, 12º Sanita'

(assegnato in data **16/11/00**)

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (130-bis-160-bis-445-bis-852-1967-bis-1895-3128-3228-4648), già assegnato in sede referente alla Commissione speciale in materia d'infanzia, è stato deferito alla Commissione stessa in sede redigente, fermi restando i pareri già richiesti.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di

regolamento per la semplificazione dei procedimenti per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia (n. 787).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, deferisco la richiesta alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 16 dicembre 2000.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla alienazione di beni mobili dello Stato» (n. 788).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, deferisco la richiesta alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 16 dicembre 2000.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di semplificazione recante modifica del DPR 28 aprile 1998, n. 351, in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola (n. 789).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, deferisco la richiesta alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 16 dicembre 2000.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dei beni e le attività culturali con lettera in data 8 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione – corredata dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, nonché la relativa pianta organica ed il conto consuntivo relativi all'anno 1999 – concernente l'attività svolta dalla Fondazione «La Triennale di Milano».

La suddetta documentazione sarà inviata alla 7ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 9 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, la relazione sulle attività svolte dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) nel 1999 (*Doc. XCIV*, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 7^a e alla 10^a Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico, nell'ambito del Ministero delle finanze, di dirigente al dottor Antonio Tagliaferri.

Tale comunicazione è depositata in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 9 novembre 2000, ha inviato il testo di sette risoluzioni e di due risoluzioni legislative, approvate dal Parlamento stesso nella tornata dal 23 al 27 ottobre 2000:

«una risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato» (*Doc. XII, n. 534*);

«una risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato» (*Doc. XII, n. 535*);

«una risoluzione sui risultati del Consiglio europeo informale di Biarritz del 13 e 14 ottobre 2000» (*Doc. XII, n. 536*);

«sulla costituzionalizzazione dei trattati» (*Doc. XII, n. 537*);

«sulla cooperazione rafforzata» (*Doc. XII, n. 538*);

«sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla cooperazione con i paesi ACP coinvolti in conflitti armati» (*Doc. XII, n. 539*);

«sulla strategia della Commissione in vista della Conferenza dell'Aia sul cambiamento climatico (COP6)» (*Doc. XII, n. 540*);

«sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia comunitaria in materia di sostanze che alterano il sistema endocrino – una serie di sostanze con sospetta azione di interferenza sui sistemi ormonali nei soggetti umani e nella fauna selvatica» (*Doc. XII, n. 541*);

«sulle relazioni della Commissione al Consiglio europeo: "Legiferare meglio 1998: una responsabilità comune" e "Legiferare meglio 1999"» (*Doc. XII, n. 542*).

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

Mozioni

JACCHIA, FOLLONI, TAROLLI, BALDINI, PICCIONI, COSTA, PERUZZOTTI, CUSIMANO, MULAS, MAGLIOCCHETTI, BORNACIN, MONTELEONE, MAGGI. – Il Senato,

premessò:

che la crisi connessa alla diffusione del morbo della mucca pazza rischia di provocare conseguenze sanitarie ed economiche difficilmente prevedibili ma comunque di proporzioni cospicue;

che è da attendersi, in particolare, un calo della fiducia dei consumatori italiani di carni rosse, con prevedibili effetti depressivi sul mercato interno di questi prodotti e sugli interessi dei produttori nazionali di carni bovine;

che il Comitato veterinario dell'Unione europea cui era demandato il compito di assumere delle rapide decisioni si è concluso con un sostanziale rinvio rimettendo il problema al Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Unione; una decisione sostanzialmente dilatoria anche perché sembrano esistere contrasti all'interno del citato organismo comunitario,

impegna il Governo a procedere all'adozione di misure unilaterali immediate, come il blocco delle importazioni di bovini e carni rosse dai paesi ritenuti a rischio, anche nell'intento di provocare una più sollecita decisione da parte degli organismi comunitari competenti e comunque scongiurare il panico che si sta diffondendo tra i consumatori italiani.

(1-00608)

Interpellanze

RIPAMONTI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che da notizie di stampa si apprende che in relazione all'efficacia dei controlli sulla presenza o meno dell'encefalite spongiforme bovina l'Istituto superiore della sanità avrebbe assicurato che i test in uso sono assolutamente certi mentre questa certezza non sarebbe condivisa da altri scienziati, quali il professor Pocchiari dello stesso Istituto, che avrebbe affermato che c'è un periodo in cui l'animale può essere infettato in periferia, cioè fuori dal sistema nervoso centrale, pur risultando sano ai controlli, e che l'infezione può passare da mucca a vitello (trasmissione verticale), si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover dare assicurazione sull'efficacia dei controlli sulla encefalite spongiforme bovina a garanzia della salute pubblica e della tranquillità di tutti i cittadini;

se non si ritenga di dover avviare con urgenza tutte le ricerche utili al fine di escludere l'eventualità che gli animali, pur risultando sani agli attuali controlli, possano essere invece infettati fuori dal sistema nervoso o infettati con trasmissione verticale, cioè dalla mucca al vitello, in con-

siderazione del fatto che ciò potrebbe significare che anche i capi al di sotto di un anno potrebbero non essere sani.

(2-01178)

Interrogazioni

PELLICINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il palazzo di Giustizia di Varese è stato recentemente ristrutturato e che nel giugno dell'anno scorso è stato possibile rendere agibile l'intera struttura, con la realizzazione, tra l'altro, di un'aula *bunker* all'interno del palazzo, collegata attraverso una scala interna ai sotterranei ricavati sotto la piazza Cacciatori delle Alpi, dove sono stati allocati i posteggi e dove avrebbero dovuto accedere i cellulari del servizio scorte della polizia penitenziaria, per consentire la traduzione dei detenuti all'interno del palazzo e sino all'aula *bunker*, per ragioni evidenti di sicurezza;

che per un evidente errore relativo alla progettazione dell'ingresso ai sotterranei, in relazione all'altezza dei cellulari normalmente adibiti al trasporto dei detenuti (per lo più già in uso all'Arma dei carabinieri e quindi passati alla polizia penitenziaria), i mezzi non possono accedere ai sotterranei, perché troppo alti rispetto all'altezza dell'ingresso;

che, non potendo quindi le scorte transitare dal sotterraneo all'aula *bunker*, passando all'interno della struttura, le stesse sono da oltre diciotto mesi costrette a parcheggiare i cellulari talora su piazza Cacciatori delle Alpi, sulla sinistra del palazzo di Giustizia, in prossimità del Monte dei Paschi di Siena, di una serie di negozi e di caffè, oppure sul marciapiede di via Morazzone, scaricando i detenuti, uno per uno, detenuti che vengono scortati ammanettati in tribunale, accompagnati ciascuno da tre guardie penitenziarie, facendoli sfilare in mezzo ai passanti, in pieno centro cittadino, per accedere quindi al tribunale, per l'atrio aperto al pubblico, scortandoli finalmente sino alle aule di giustizia;

che tutte le ragioni di sicurezza che avevano determinato la realizzazione dell'aula *bunker* e delle altre aule di tribunale e di Corte d'assise, con una ingente spesa per lo Stato, vengono così miseramente fatte naufragare, atteso il modo con cui concretamente si svolge il servizio. Varese in questo periodo vede la celebrazione di gravi processi per spaccio nazionale e internazionale di stupefacenti, per reati connessi alla malavita organizzata, dove frequenti sono i pentiti, anche di rilievo nazionale, più volte minacciati e, si teme, condannati a morte dalle rispettive organizzazioni criminali territoriali. Un'azione in danno o a favore di detenuti potrebbe avere effetti deleteri, sia sui detenuti medesimi, sia sul personale delle scorte, sia nei confronti dei cittadini che quotidianamente transitano per la piazza Cacciatori delle Alpi, situata nel pieno centro cittadino, in una zona affollatissima;

che, a prescindere da questi aspetti non trascurabili, la mesta sfilata dei detenuti ammanettati in mezzo alla gente, fuori e dentro il palazzo di Giustizia, costituisce spettacolo vergognoso, tanto più triste quando si

ponga mente al fatto che molti dei detenuti in attesa di giudizio saranno poi statisticamente assolti e che, comunque, al di là della loro colpevolezza o innocenza, questi sono così esposti ad una sorta di pubblica gogna, in grave controtendenza rispetto allo spirito del vecchio e nuovo regolamento carcerario, miranti alla salvaguardia della persona umana, ancorché detenuta;

che da diciotto mesi l'interrogante chiede invano a tutte le autorità preposte all'ordine pubblico di intervenire, senza purtroppo avere risposta alcuna, né tanto meno veder concretato alcun intervento;

che i lavori necessari per alzare l'ingresso ai sotterranei appaiono assolutamente urgenti e non sembrano tra l'altro così difficoltosi e che, in ogni modo, ove anche lo fossero, si tratterebbe in tal caso di adottare mezzi di altezza compatibile;

che una tale situazione, per un verso grottesca, per l'altro intollerabile, deve essere rimossa,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro della giustizia intenda assumere in via di tutta urgenza, nel rispetto della sicurezza della collettività, delle scorte degli agenti della polizia penitenziaria e della personalità degli imputati, esposti ad un trattamento altamente censurabile.

(3-04128)

LO CURZIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle politiche agricole e forestali. – Premesso che:

un costante e crescente malcontento si va ogni giorno che passa espandendo tra le categorie agricole della zona sud della provincia di Siracusa;

una certa inquietudine si va diffondendo tra i coltivatori diretti, gli operatori agricoli e le categorie connesse al mondo del lavoro agrumicolo, serriculticolo ed imprenditoriale agricolo dell'intera provincia di Siracusa per la vicenda dei Patti territoriali agricoli,

si chiede di conoscere:

se risulti vero che il Patto territoriale «Eloro Vindicari» sia passato, per strane vicende, dal 15° al 16° posto nella graduatoria pubblicizzata il 30 giugno 2000, dando spazio ai Patti agricoli della regione pugliese e facendo evidenziare una discrasia con le valutazioni precedentemente effettuate;

se risulti vero che siano state compiute le giuste indicazioni per accertare, in maniera inequivocabile, che gli indici di funzionalità e di redditività indicati in particolare dai Patti territoriali della regione Puglia, che risultano, invece, prevedere in alcuni casi livelli eccezionali di redditi di impresa non riscontrabili in attività imprenditoriali legati all'agricoltura, possano avere determinato artificiosamente una graduatoria che ha provocato l'esclusione dei Patti territoriali che hanno proposto interventi correttamente dimensionati sia sul piano imprenditoriale che su quello finanziario;

se non si intenda disporre un'ulteriore verifica del Patto «Eloro Vindicari» ed anche dei Patti della «Val D'Anapo» e «Leontini Megara» rispetto a quelli che li precedono nella nuova graduatoria;

se risulti vero che nei fondi nazionali sono finanziati solo quelli fino al 15° posto e non oltre;

se risulti vero che con i fondi nazionali già stanziati verranno effettuati finanziamenti fino al 15° posto, se gli altri Patti finanziati con i fondi nazionali e regionali attraverso una procedura di verifica della conformità alle misure previste dal POR Sicilia e se per questi ultimi sarà applicato il regime di aiuti autorizzati dall'Unione europea in deroga fino al 30 giugno 2000 oppure dovrà essere applicato il nuovo regime di aiuto come previsto da agenda 2000.

(3-04129)

PACE, BEVILACQUA, PEDRIZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la giunta comunale di Roma, nella seduta del 3 marzo 2000 ha approvato la delibera n. 165 concernente gli indirizzi per le attività culturali, le iniziative di spettacolo e la programmazione delle manifestazioni;

che la stessa delibera prevedeva che con successive determinazioni dirigenziali si sarebbe provveduto all'affidamento delle singole manifestazioni di cui agli allegati A, B e C ed al relativo impegno di spesa;

che nell'allegato C è stata inserita l'iniziativa proposta dall'Associazione Energie 2000;

che con determinazione dirigenziale n. 246 del 23 giugno 2000 è stato concesso un finanziamento di lire 499.200.000 all'Associazione Culturale Energie 2000;

che l'Associazione Energie 2000 ha realizzato la manifestazione «Tor di Valle Music Village» presso l'Ippodromo di Tor di Valle, suddividendo in diverse aree lo spazio disponibile;

che l'area gastronomia e bar, contraddistinta dallo stand n. 6 è risultata gestita dal signor Esterino Montino;

che il signor Esterino Montino è assessore del comune di Roma ed era presente alla seduta di giunta che approvò la delibera n. 165,

si chiede di sapere:

se possa prefigurarsi una situazione di conflitto di interessi;

se non si ritenga possibile che nella fattispecie l'assessore possa aver favorito un'associazione in grado di assicurargli la gestione di una attività, rispetto ad altra associazione che potrebbe non aver garantito la stessa cosa;

se non sia il caso di verificare l'esistenza o meno di altri simili episodi che potrebbero essere accaduti nel periodo dell'attuale amministrazione del comune di Roma.

(3-04130)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOSI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

– Premesso che:

in diverse interrogazioni riguardanti l'assetto societario del gruppo Breda Costruzioni Ferroviarie ex EFIM (fin dal marzo del 1997 ed alle quali non è pervenuta alcuna risposta) si illustravano le condizioni finanziarie dell'azienda pistoiese che vantava un pacchetto di ordinativi pari a 2.500 miliardi di lire ed un attivo di 400 miliardi di lire;

nel frattempo sono fallite le trattative per *partnership* con altre multinazionali del settore ferroviario e dirette concorrenti;

nell'ultimo triennio il solo gruppo Breda Costruzioni Ferroviarie avrebbe accumulato un disavanzo di circa 800 miliardi di lire;

contemporaneamente negli ultimi anni è stato effettuato un taglio di circa 300 posti di lavoro;

da cinque anni la Breda Costruzioni Ferroviarie non investe più in progettazione e nuove tecnologie;

di conseguenza le lungaggini ed i ripensamenti che hanno contraddistinto la vicenda stanno causando gravi danni alla Breda ed all'indotto che le ruota attorno in termini non solo economici, ma anche occupazionali;

nel 1999 è stato stipulato un accordo di fusione fra il gruppo Ansaldo ed il gruppo Breda;

il suddetto accordo, sebbene con grande ritardo, era nato con lo scopo di costituire il polo nazionale per la produzione di veicoli, sistemi di segnalamento e progettazione di infrastrutture ferroviarie;

a seguito di un vertice, tenutosi in questi giorni presso il Ministero dell'industria fra i dirigenti di Finmeccanica e le organizzazioni sindacali, sarebbe emersa l'intenzione di smembrare il gruppo e costituire tre società distinte,

si chiede di sapere:

come mai sia stata indicata questa soluzione anziché individuare un *partner* internazionale per costituire un polo ferroviario competitivo nel panorama mondiale delle aziende ferroviarie;

come si valuti lo smembramento in tre singole società;

se una simile condizione non comporti il rischio che queste possano essere più facilmente acquisibili da aziende estere al fine di eliminare un concorrente e conseguentemente eliminare la presenza delle industrie ferroviarie italiane dal mercato europeo e mondiale;

quali conseguenze potrebbe comportare il suddetto riassetto societario, in particolare per l'occupazione e per il futuro dello stabilimento Breda Costruzioni Ferroviarie di Pistoia.

(4-21272)

DE LUCA Michele, GIOVANELLI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che gravi eventi calamitosi (nubifragi di inusuale violenza, straripamento di corsi d'acqua, inondazioni, interruzioni di strade) hanno colpito nei giorni scorsi tanta parte del territorio della città e della provincia di Parma;

che ne risultano danneggiati prodotti e strutture di tutti i settori produttivi, (agricolo, industriale, terziario) nonché strutture di amministrazioni pubbliche e beni (immobili e mobili) di proprietà di privati cittadini;

che ne risultano danneggiate, in particolare, infrastrutture stradali con rischio di isolamento per comuni di montagna e specificamente per il comune di Corniglio, già interessato da una frana di enormi dimensioni;

che si impongono interventi urgenti, previa declaratoria dello stato di emergenza, di calamità ed ogni altra declaratoria del caso;

che la regione Emilia-Romagna ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza;

che preliminare risulta, in primo luogo, la ricognizione urgente e la quantificazione dei danni per l'adozione sia degli ulteriori interventi di emergenza che, successivamente, degli opportuni interventi ricostruttivi ed indennitari e di prevenzione e messa in sicurezza del territorio;

che non va dimenticato, peraltro, che la stessa zona è già stata colpita da analoghi eventi (che hanno formato oggetto di interrogazioni dello scrivente De Luca Michele, da ultima la 3-04027, concernente gli eventi calamitosi del 17 ottobre 2000),

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se abbia valutato l'entità dei danni che ne sono derivati;

quali interventi il Governo abbia già adottato ed intenda adottare, previe le declaratorie del caso, per ovviare alle gravi conseguenze.

(4-21273)

DEMASI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la provincia di Salerno, ed in particolare le città di Salerno e Cava dei Tirreni, hanno registrato negli ultimi tempi una *escalation* di reati contro il patrimonio rivolti particolarmente agli esercizi commerciali;

che il numero ed il tipo delle azioni criminali lascerebbero pensare che alla criminalità diffusa si sia aggiunta e sovrapposta quella organizzata;

che la situazione determinatasi è insostenibile per gli esercizi della provincia, generalmente a conduzione familiare, i quali fanno grande fatica a recuperare i danni loro inferti;

che, oltre alla delinquenza, i commercianti della provincia di Salerno devono sopportare anche la concorrenza sleale degli ambulanti extracomunitari che si sono impossessati di tutti gli spazi aperti nei centri urbani;

che i rischi per gli esercenti di pubblici esercizi sono tanto maggiori quanto maggiore è la distanza di essi dai centri commerciali urbani;

che la gravità del fenomeno ha indotto la sezione provinciale della Confederazione italiana per gli esercizi commerciali (CIDECE) a rivolgersi al prefetto ed al questore di Salerno perché si vigili di più sui negozi e si scongiuri il pericolo delle rapine;

che gli organici disponibili delle forze dell'ordine in provincia di Salerno difficilmente lasciano prevedere la possibilità di un'attività più capillare di prevenzione e repressione dei crimini,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere ed accertare, attraverso i propri rappresentanti locali, l'incremento delle attività criminose in provincia di Salerno e le cause che l'hanno determinata;

quali iniziative intenda assumere per consentire alle forze dell'ordine una maggiore disponibilità di uomini e mezzi che consenta un controllo costante del territorio secondo metodi tradizionali di vigilanza ed utilizzando le possibilità offerte dalla telematica;

se, con riferimento ai comportamenti spregiudicati con cui l'ambulante abusivo soffoca il piccolo commercio cittadino, intenda adoperarsi per restringere le maglie del nostro ordinamento legislativo, eccessivamente permissivo e garantista, al fine di consentire una maggiore efficacia agli interventi delle forze dell'ordine ed una maggiore credibilità alle pattuglie impegnate nella repressione le quali - troppo spesso - vengono sbeffeggiate dai trasgressori consapevoli della «impotenza» dello Stato.

(4-21274)

DE CAROLIS. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che al Comitato Nazionale Scuola e Costituzione è stata segnalata un'indagine promossa dall'Ufficio catechistico nazionale - Settore insegnamento della religione cattolica - con la quale sono schedati gli allievi che non hanno richiesto l'insegnamento confessionale;

atteso che tale rilevamento, oltre che comprendere la provenienza, tende anche a riconoscere le motivazioni della scelta, con evidenti pressioni sui familiari e sugli stessi immigrati già in crescenti difficoltà d'ambientamento;

ritenuto che tale iniziativa, se appare inqualificabile sotto l'aspetto della tutela della *privacy* degli interessati, mette in risalto le gravi scorrettezze perpetuate da quanti, pur operando a servizio dello Stato nella scuola pubblica, si rendono promotori d'iniziativa che violano norme costituzionali che vanno invece salvaguardate,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave iniziativa intrapresa dall'Ufficio catechistico nazionale mirata a schedare gli allievi che nelle scuole italiane non hanno richiesto l'insegnamento confessionale;

quali provvedimenti intenda adottare per tutelare le libere scelte sancite dalla Costituzione nonchè la *privacy* dei diretti interessati.

(4-21275)

SARACCO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

in Acqui Terme (Alessandria), in corso Bagni, si trova un edificio dell'800 in stile *liberty* (ex Politeama Garibaldi), voluto dal senatore Giuseppe Saracco allora sindaco della città e Presidente del Consiglio. Inaugurato dallo stesso il 1° aprile 1899 è stato per quasi un secolo un polo d'interesse culturale per la cittadinanza di Acqui Terme e per tutto l'ampio bacino che gravita sulla città;

restaurato nel 1932 venne nuovamente inaugurato dal maestro Ghione del Teatro Regio di Torino. Nel cortile del predetto Politeama fu ucciso nel settembre del '43 il partigiano Pierino Testa, giovane ventenne di Bistagno, e in suo ricordo fu posta una lapide. Fu chiuso nel febbraio del 1982 per carenza di norme di sicurezza in applicazione di norme emanate a seguito dell'incendio del cinema Statuto di Torino, come risulta nel capitolato d'appalto per la costruzione del Politeama Garibaldi si fa riferimento al Teatro Carlo Felice di Genova, per quanto riguarda la platea e il palco, al Regio di Torino per lo stile e le misure dei palchetti e per il tetto al Teatro Paganini di Genova;

la delibera del Consiglio Comunale di Acqui Terme dell'autunno 1894 al punto A recita così: «Il Sig. Zanoletti (costruttore del teatro) non potrà in verun tempo mutare la destinazione dell'edificio che dovrà ora e sempre servire al medesimo scopo per cui viene costruito fuorché il Comune lo prosciogliesse da tale obbligo con regolare deliberazione». Inoltre al Comune di Acqui Terme è riservato a titolo perpetuo un palco e quattro giornate all'anno per suo uso e tali vincoli permangono a carico della società CIESSE, attuale proprietaria del Teatro;

dalle perizie degli ingegneri Margherita Cavallo e Davide Levo risulta che la struttura dal punto di vista statico è solida, invece per quanto riguarda la sicurezza deve essere adeguata secondo le norme vigenti;

nel piano di riqualificazione termale il comune ha individuato il Teatro come «area ex-Teatro Garibaldi» prevedendovi la costruzione di un parcheggio multipiano;

per evitare la demolizione del Teatro sono state raccolte duemila firme tra la popolazione acquese utilizzate per indire un referendum consultivo che si svolgerà in data 26 novembre 2000;

il 3 ottobre 2000 si è anche costituito un comitato «Pro Teatro Garibaldi», registrato con n. 2146, che ha il compito di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di assumere le necessarie iniziative per la conservazione di questa struttura;

il comitato ha inoltrato una domanda corredata della documentazione di rito alla commissione cultura della regione Piemonte ed ha incontrato la commissione stessa in data 3 ottobre 2000 per l'apposizione del vincolo di tutela della struttura;

anche la provincia di Alessandria ha approvato un ordine del giorno al riguardo in data 28 ottobre 2000 che è stato trasmesso alla sovrintendenza dei Beni Artistici del Piemonte,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per evitare la trasformazione di questo teatro in un parcheggio multipiano, anche attraverso l'apposizione di vincoli secondo la normativa vigente.

(4-21276)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in base all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 446/97 di riordino della fiscalità locale, comuni e province possono affidare a terzi la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di tributi e di tutte le altre entrate;

che in base all'articolo 52, comma 5, lettera *d*), del medesimo decreto legislativo l'affidamento del servizio è possibile solo se ciò non comporta oneri aggiuntivi per il contribuente;

che il legislatore ha anche previsto l'istituzione dell'Albo dei privati abilitati a svolgere attività di liquidazione;

che i soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo devono possedere particolari requisiti finanziari, tecnici e di onorabilità;

che lo svolgimento di tali servizi è posto sotto la vigilanza di una Commissione, composta anche da rappresentanti Anci e Upi, che si avvale dell'opera della Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze;

che, con il decreto ministeriale 4 agosto 2000, il Ministero ha determinato le remunerazioni dovute ai soli concessionari della riscossione, prevedendo un aggio pari ad una percentuale delle somme iscritte a ruolo e riscosse;

che tale aggio è stato determinato in base ad una componente base del 6,50 per cento e ad una addizionale per rischio ambientale che oscilla tra 0,90 e 3 per cento;

che in base all'articolo 52, comma 7, del decreto legislativo sopra indicato il Ministero delle finanze avrebbe dovuto emanare ulteriori decreti attuativi per fissare la misura dei compensi dovuti ai gestori privati per i servizi in questione, in funzione delle effettive riscossioni;

che il Ministero non ha ancora emanato tali decreti;

che è urgente provvedere alla definizione dei limiti di compenso per i gestori privati;

che tali limiti non potranno comunque superare i limiti della remunerazione prevista dalla normativa vigente a favore dei concessionari;

che, nel caso la remunerazione per i gestori privati fosse superiore alla remunerazione per i concessionari, verrebbe disattesa la norma di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *d*), sopra citata;

che la stampa ha citato casi nei quali società per azioni a prevalente capitale pubblico ricevono aggi pari a circa il 30 per cento per attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali;

che un simile compenso sarebbe sproporzionato rispetto a quanto previsto dalla legge nel caso dei concessionari;

che un simile compenso implicherebbe il rischio di ipervalutazioni e abusi nella liquidazione, nell'accertamento e nella riscossione dei tributi,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra descritto, relativamente ai casi segnalati dalla stampa di aggi pari anche al 30 per cento dei crediti riscossi;

se il Ministro ritenga un aggio pari al 30 per cento dei crediti riscossi conforme alle direttive ministeriali e alla legge;

se il Ministro delle Finanze intenda definire limiti di compenso per i servizi affidati a gestori privati;

se il Ministro preveda l'applicazione di modalità idonee per vigilare sulle attività svolte dai soggetti affidatari nonché sull'assenza di oneri aggiuntivi per il contribuente.

(4-21277)

DE ZULUETA, CIONI, MIGONE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 103/2000 consentiva al personale a contratto di scegliere a quale regime d'impiego aderire (contratto locale o contratto italiano) entro il termine di sei mesi, scaduti il 13 novembre scorso;

che ciò non è stato possibile perchè, mentre il contratto italiano è ancora sottoposto alla trattativa ARAN, quello locale non è stato ancora definito e quindi conosciuto da coloro che dovrebbero aderirvi,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga di dover assumere tutte le iniziative necessarie – a cominciare dalla proroga dei termini – per garantire la facoltà di opzione citata, a fronte di quelle informazioni giuridiche ed economico-finanziarie che sono condizioni indispensabili per una scelta consapevole da parte del personale in questione e per una piena attuazione della norma di legge.

(4-21278)

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.* – Premesso che:

l'amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere non ha tenuto conto fino ad ora delle proteste e delle riserve dei cittadini del rione Sant'Andrea contro la realizzazione dell'impianto di CDR;

il sindaco e gli assessori fino ad ora hanno confermato un atteggiamento di subalternità verso le decisioni del commissario di Governo;

la costruzione di un impianto di CDR (combustibile solido da rifiuto) contribuisce al degrado ambientale di tutta l'area circostante;

dall'impianto di CDR esce come prodotto un combustibile solido che serve, una volta immesso in un impianto di termodistruzione, a produrre energia;

l'impianto di CDR in pratica rappresenta il presupposto tecnico e produttivo per la localizzazione nell'area samaritana di un termodistruttore;

in questo modo quella che un tempo fu la città commerciale terziaria e ad insediamenti produttivi tecnologicamente avanzati viene ad essere degradata in una sorta di pattumiera della Campania;

questo processo di degrado ambientale ed economico è stato alimentato con l'installazione dell'impianto di trattamento di RSU (rifiuti solidi urbani);

appare ormai chiaro il disegno dell'amministrazione comunale di sinistra la quale dopo la realizzazione dell'impianto di RSU e quello di CDR punta all'insediamento di un termodistruttore, trasformando così Santa Maria Capua Vetere da una città in cui doveva fiorire l'industria informatica in una città in cui fiorisce il riciclaggio della spazzatura;

i cittadini del rione Sant'Andrea fino ad ora sono stati tenuti all'oscuro di questi progetti;

Santa Maria Capua Vetere rischia di essere assediata da centinaia di camion carichi d'immondizia in lavorazione;

finora non è stata fatta nessuna seria valutazione sull'impatto ambientale;

il rione Sant'Andrea è investito da miasmi che rischiano di renderlo invivibile;

l'impianto CDR comporta la formazione di polveri inquinanti che arrecano danni gravissimi alla salute della popolazione;

il *compost* prodotto dall'impianto di Santa Maria è di qualità scadente per cui non può essere utilizzato in agricoltura e che questa qualità scadente è provocata dal fatto che l'impianto per il trattamento di rifiuti solidi urbani è obsoleto e produce inquinamento,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questo autentico attentato ambientale posto in atto dalla regione Campania e dall'amministrazione nei confronti del comune di Santa Maria Capua Vetere, sede di un prestigioso tribunale, di preesistenze archeologiche di immenso valore, di insediamenti commerciali competitivi e al centro fino a dieci anni fa di industrie innovative e all'avanguardia che facevano prevedere per la città un destino ben diverso da quello assegnatogli dal precedente sindaco Bassolino e dal sindaco Iodice.

(4-21279)

SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, MONTELEONE, CUSIMANO, COZZOLINO, CASTELLANI Carla, RECCIA, BONATESTA. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità e per le politiche comunitarie.* – Premesso:

che il grave fenomeno della cosiddetta «mucca pazza» sta determinando danni agli allevatori e agli esercizi commerciali e grande allarme nella popolazione;

che tutto ciò è determinato anche dalla incertezza con la quale si sta muovendo il Governo italiano e dalle posizioni contraddittorie tra i Ministri delle politiche agricole e della sanità;

che infatti, mentre il Ministro della sanità minimizza gli allarmi e però vieta l'uso di tutte le farine animali, il Ministro delle politiche agricole minaccia il blocco unilaterale delle carni francesi mentre viene chiesto alla Spagna di ritirare l'*embargo* già adottato;

che l'attuale situazione in Italia è determinata anche da gravi inadempienze del Governo;

che infatti l'Unione europea aveva stabilito che ogni paese mettesse in moto un efficace sistema di sorveglianza per la prevenzione della malattia ed invece i controlli eseguiti in Italia sono stati assolutamente insufficienti, tanto che l'Unione europea ha condannato l'Italia al rispetto di ulteriori precauzioni contro il morbo della BSE;

che il Governo avrebbe potuto, ed anzi dovuto, anche anticipare volontariamente il sistema di etichettatura riportante pure il luogo dove l'animale è stato allevato, stabilito da Bruxelles come obbligatorio a partire dal 2002,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-21280)

PETRUCCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il nuovissimo Ostello della gioventù, a Lucca, su cui lo scrivente aveva già presentato un'interrogazione nei mesi scorsi, è ormai pronto da più di otto mesi, grazie anche a 7 miliardi di lire di contributo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ma continua a rimanere chiuso;

l'Ostello è stato peraltro realizzato, come si ricordava nella precedente interrogazione, con il coinvolgimento della Soprintendenza di Pisa e la partecipazione di una squadra di studiosi, esperti e professionisti di chiara fama, che lo hanno supportato con ampie e dotte relazioni storiche-religiose-culturali, frutto di serie e impegnative ricerche, che hanno cercato di armonizzare e valorizzare tutte le peculiarità oggettive e soggettive che nel corso dei secoli hanno fatto di Lucca un crocevia fra i più importanti, per flussi di pellegrini e viaggiatori (via Francigena, Volto santo, opere d'arte e bellezze naturali, attività commerciali, artigianali, eccetera);

il contributo di 7 miliardi di lire era stato ottenuto grazie all'impegno della precedente amministrazione comunale di centro-sinistra, attraverso la legge 7 agosto 1997, n. 270, «Piano per gli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e di pellegrinaggio in località al di fuori del Lazio»;

l'Ostello in questione era tra l'altro già stato pubblicizzato all'estero, con una vera e propria campagna di lancio, e numerosi i turisti che avevano già prenotato per alloggiare a Lucca sono stati trasferiti in

altre località, a spese dell'associazione, con una conseguente perdita economica e di immagine;

la mancata apertura del nuovo Ostello della gioventù, produce un contraccolpo negativo per il turismo e l'economia della città di Lucca, come sostenuto anche dal direttore dell'Azienda di promozione turistica di Lucca, con la mancata visita di migliaia di turisti, che nei mesi scorsi, in pieno Giubileo, avrebbero visitato il ricco patrimonio artistico e culturale di Lucca;

inoltre tale mancata apertura è in aperta controtendenza rispetto alla volontà di associazioni, categorie economiche, cittadini, che richiedono giustamente, da tempo, di incentivare forme di prolungamento della presenza dei turisti in città;

numerose forze politiche e le stesse categorie economiche sono intervenute sulla stampa per criticare l'atteggiamento immobilista del sindaco di Lucca, invitandolo ad aprire l'ormai pronto da mesi Ostello ed avere così una nuova struttura ricettiva in città, che richiamerebbe in particolare turisti stranieri,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza della decisione dell'amministrazione comunale di Lucca di continuare a mantenere inutilizzato il nuovo Ostello della gioventù, con grave spreco a carico della collettività, e soprattutto se non ritenga opportuno sollecitare l'amministrazione comunale di Lucca ad aprire l'Ostello, in modo di dotare la città, almeno nel periodo rimanente del Giubileo, di una nuova struttura ricettiva, capace di accogliere numerosi turisti, in particolare stranieri, e permettere loro di apprezzare e poi raccontare in tutto il mondo le bellezze della città di Lucca e della sua provincia.

(4-21281)

PALOMBO. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della giustizia e delle finanze. – Premesso che:

in data 18 maggio 2000 la società finanziaria FIPA spa, avente sede legale in Velletri, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Velletri-sezione fallimentare con sentenza n. 679 fallimento n. 3034;

in data 19 giugno 2000 la Cofinvest società cooperativa arl, gestita dallo stesso gruppo familiare della FIPA e strettamente collegata a quest'ultima, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto n. 115 del 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

sia la FIPA che la Cofinvest operavano sul territorio veliteriano da diversi anni, svolgendo attività di raccolta del risparmio presso i soci, emissione di obbligazioni, concessioni di prestiti ed operazioni finanziarie di vario genere:

la maggior parte del capitale sociale delle due società era rappresentata da depositi di risparmio di nuclei familiari, cioè del classico «castelletto» creato da piccoli risparmiatori, commercianti, impiegati con i sacrifici di tutta una vita;

pertanto il crollo della FIPA e della Cofinvest ha coinvolto complessivamente circa 2.000 soci e le loro famiglie creando una situazione

di estremo disagio e di grave crisi economica per tutta la città di Velletri per un ammontare che sembra aggirarsi intorno ai 60 miliardi di lire;

a tutt'oggi non è stata ancora chiarita l'esatta composizione della compagine sociale delle due società, a causa dell'anomalo transito di soci (e dei loro relativi crediti e debiti) dalla Cofinvest alla FIPA nel dicembre 1999;

altrettanto oscura risulta la situazione patrimoniale e contabile delle due società, per le scarse e contrastanti informazioni fornite ai soci dagli amministratori, i quali avevano creato un vero e proprio sistema di «scatole cinesi»;

sussistono fondati sospetti in ordine alla cattiva amministrazioni delle suddette società con riferimento ad incauti prestiti, accordi senza le necessarie garanzie, strani passaggi di denaro da una società all'altra, un giro di cambiali trasferite a singoli soci in epoca sospetta, creditori liquidati in periodo pre-fallimentare;

sia il curatore dottor Luigi Bianchini nominato dal tribunale di Velletri per la FIPA sia i tre liquidatori nominati dal Ministro del lavoro per la Cofinvest (due domiciliati a Roma e uno a Latina e quindi praticamente irreperibili) non risulta che, sino ad ora, abbiano adottato alcun provvedimento cautelare nell'interesse della massa dei creditori;

analogamente, malgrado siano stati presentati diversi esposti alla procura della Repubblica circa irregolarità nei bilanci e nella gestione, non è stata adottata alcuna misura cautelativa o repressiva né contestata alcuna ipotesi di reato agli amministratori, ben consapevoli che il trascorrere del tempo rischia di far consolidare posizioni e decadere azioni legali da intraprendere,

l'interrogante chiede di sapere, accertate le relative responsabilità a carico di amministratori, sindaci, revisori e di tutti gli organi preposti alla gestione ed al controllo del regolare andamento della FIPA srl e della Cofinvest società cooperativa arl, quali opportune ed improrogabili misure, idonee per garantire gli interessi tutti della massa dei creditori, si intenda adottare, anche alla luce della disastrosa situazione economica e finanziaria venutasi a creare nella città di Velletri in seguito a tali vicende.

(4-21282)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che con atto parlamentare di sindacato ispettivo 4-20797 presentato il 17 ottobre 2000 al Senato della Repubblica veniva fatto presente come, durante permanenze all'estero per adempimento di obblighi istituzionali, all'interrogante è stato fatto rilevare che, in sostituzione del dottor Renato Li Bassi, già direttore generale dell'aviazione civile (Civilavia), e quindi del diplomatico Vinci Giacchi, entrambi per lungo tempo a Bruxelles in qualità di referente comunitario per quanto riguarda il Ministero dei trasporti e della navigazione, è stato nominato il signor De Luca. Questi – secondo quanto riferito all'interrogante, impossibilitato ad accertare i fatti – avrebbe suscitato nella comunità internazionale di Bruxelles profonda

impressione per la totale mancanza di conoscenze, preparazione ed esperienze nel settore dei trasporti,

si chiede di sapere:

i motivi per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri abbia ommesso di precisare, in risposta alla citata interrogazione, se la persona nominata in premessa corrisponda al referente italiano a Bruxelles per quanto riguarda il Ministero dei trasporti e della navigazione oppure si tratti di un'omonimia;

se effettivamente il referente italiano a Bruxelles per gli organismi comunitari sia la persona cui in premessa, quali siano i titoli che attestino l'idoneità a ricoprire quell'incarico, quali lingue straniere parli e da chi sia stato proposto ed accettato per detto incarico.

(4-21283)

ZAMBRINO, PELLICINI, BEVILACQUA, MARRI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, emanato ai sensi dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino dei tributi locali»;

che l'articolo 2 del predetto decreto legislativo determina il presupposto d'imposta nell'esercizio abituale di un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, mentre l'articolo 4 dello stesso decreto stabilisce che il nuovo tributo si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione;

che, com'è noto, l'istituzione dell'Irap ha dato origine ad un ampio dibattito tra gli studiosi che in più di un'occasione si sono interrogati sulla *ratio* del tributo, sui suoi probabili effetti distorsivi ed, in particolare, sulla sua legittimità costituzionale, rilevata la sostanziale irrazionalità ed il profondo e insanabile contrasto con il dettato costituzionale per violazione del principio di capacità contributiva;

che gran parte della dottrina ha rilevato che, dall'analisi della struttura del tributo, della determinazione della base imponibile e del suo presupposto non può non rinvenirsi che il tributo stesso è ben lungi dal definirsi neutrale dal punto di vista del carico fiscale per i contribuenti, risolvendosi anzi, in più di una situazione, in un aumento di quest'ultimo ed in un insormontabile ostacolo per le imprese più deboli;

che, in base a quanto sancito in una risposta della Corte di cassazione, il principio di capacità contributiva, contemplato dal nostro ordinamento, «esclude il concetto di prestazione corrispettiva dell'obbligazione tributaria in relazione all'indole dei servizi pubblici indivisibili ... e soddisfa l'esigenza che il contribuente non sia gravato oltre il limite necessario alle possibilità di vita della sua economia personale»;

che il principio di cui all'articolo 53 della Costituzione costituisce l'indefettibile presupposto cui deve risultare collegato il prelievo impositivo; con l'introduzione di tale principio, infatti, il costituente ha voluto porre limiti incisivi alla discrezionalità del legislatore tributario che si sostanziano nella imprescindibile necessità che alla radice dell'imposizione vi sia un'idoneità effettiva del contribuente ad eseguire la prestazione impostagli, idoneità desumibile dall'esistenza di un presupposto economico cui la prestazione deve necessariamente collegarsi;

che in più occasioni (sentenza del 10 luglio 1968, n. 97 e sentenza del 28 luglio 1976, n. 200) la Corte costituzionale ebbe ad affermare che l'articolo 53 della Costituzione risponde all'esigenza di garantire che ogni prelievo tributario abbia cause giustificatrici in indici concretamente rilevatori di ricchezza dai quali sia razionalmente deducibile l'idoneità soggettiva all'obbligazione d'imposta;

che le disposizioni contenute nell'articolo 53 intendono, altresì, garantire il contribuente anche contro tutte le ipotesi in cui il medesimo fatto economico risulti assoggettato ad una pluralità di tributi, con il risultato che il carico fiscale globale gravante su di esso finisce per incidere in modo esorbitante rispetto ai mezzi di cui dispone;

che, infatti, con la sentenza del 26 marzo 1980, n. 42, la stessa Corte ha riconosciuto la legittimità della plurima tassazione dei redditi laddove ha ravvisato una capacità contributiva maggiore, mentre ha affermato l'illegittimità laddove ha disconosciuto tale maggiore capacità;

che le considerazioni suesposte inducono a dubitare della legittimità dell'Irap anche alla luce della normativa comunitaria che, come noto, all'articolo 33 della direttiva CEE 17 maggio 1977, n. 77/388, stabilisce il divieto di istituire nuovi tributi che nella sostanza presentino i connotati essenziali dell'Iva;

che dalla irrazionalità del tributo in oggetto potrebbero derivare effetti aberranti per le piccole imprese, con gravi ripercussioni sull'occupazione;

che i dubbi e gli interrogativi sulla costituzionalità dell'Irap, di recente, hanno formato oggetto di alcune sentenze delle commissioni tributarie provinciali le quali hanno, a loro volta, promosso il giudizio di legittimità davanti alla Corte costituzionale;

che tale imposta, oltre che dalle imprese, è dovuta anche dai professionisti, incidendo sui loro redditi a partire dal 1998, anno in cui hanno dovuto versare gli acconti sulla base del reddito dichiarato nel 1997;

che giova evidenziare che, a norma dell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono redditi da lavoro autonomo:

i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, dalla collaborazione a giornali e riviste e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

i redditi derivanti dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, brevetti, *know-how* e simili, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;

la partecipazione agli utili delle associazioni in partecipazione quando l'oggetto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

che l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 446 del 1997 include tra i soggetti passivi dell'Irap solo i redditi di lavoro autonomo indicati dall'articolo 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica, ovvero quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, ma non gli altri redditi di lavoro autonomo indicato nel comma 2 dello stesso articolo 49;

che è stato osservato in dottrina che, poiché tra un professionista e un artista, da una parte, e un amministratore, uno scrittore, un inventore o un lavoratore associato in partecipazione non esiste apprezzabile differenza quanto ad ammontare del prelievo tributario ai fini dell'obbligatorio concorso di tutti alle spese dell'erario, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 446 del 1997 attua un'ingiustificata discriminazione nell'ambito del lavoro autonomo e si pone pertanto in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;

che tale discriminazione costituì oggetto della storica sentenza della Corte costituzionale (n. 42 del 1980) con la quale si affermò che «ogni discriminazione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente è illegittima poiché sotto il profilo qualitativo i redditi professionali sono redditi di puro lavoro, al pari di quelli da lavoro dipendente, e non già di redditi misti di capitale e lavoro al pari di quelli d'impresa»;

che non si comprende, pertanto, perché non applicare un tale ragionamento anche al caso dell'Irap per la quale dovrebbe valere, infatti, il principio di cui al comma 5 dell'articolo 75 del Testo unico delle imposte sui redditi per cui le spese e i componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Basti pensare alle ipotesi in cui imprese che non abbiano maturato alcun profitto o siano addirittura in perdita per aver sostenuto forti costi non deducibili, per il meccanismo di determinazione della base imponibile già esaminato, debbano comunque pagare l'Irap, venendosi quindi a tassare una ricchezza inesistente,

gli interroganti chiedono di sapere se, alla luce delle considerazioni di cui in premessa e tenuto conto di quanto elaborato in dottrina, non si intenda adottare provvedimenti volti a rivedere le norme vigenti relative all'Irap, anche nel rispetto dei principi sanciti nella Carta costituzionale e di quanto previsto dalla normativa comunitaria sopra richiamata.

(4-21284)

CURTO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

in gran parte del territorio provinciale ionico si è assistito negli ultimi mesi ad episodi criminosi perpetrati ai danni di uomini politici;

in queste ultime settimane l'interesse dei soggetti criminali autori degli attentati si è sicuramente spostato verso il livello più alto sotto il profilo politico-amministrativo: i sindaci;

dopo che nell'ultimo periodo erano state date alle fiamme le auto dei sindaci di Massafra e di Monteiasi, in data 15 novembre 2000 ignoti appiccavano il fuoco alla porta dello studio medico del sindaco di San Giorgio Jonico,

l'interrogante chiede di conoscere:

le valutazioni del Governo sulla natura e finalità di tali inquietanti episodi che, al di là di ipotetiche matrici comuni, si caratterizzano per un'unica filosofia: l'intimidazione dei capi delle amministrazioni comunali;

quali iniziative si ritenga opportuno assumere al fine di tutelare gli amministratori più esposti sia sotto l'aspetto della incolumità fisica, sia riguardo il libero esercizio della delicata funzione assegnatagli dalla sovrana investitura determinata dal corpo elettorale.

(4-21285)

LAURO, CENTARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che la violenza nelle aree meridionali del paese è sfuggita ad ogni controllo ed anzi di fronte agli annunci del Governo di voler studiare qualche iniziativa la criminalità organizzata si è fatta più spavalda e mostra addirittura un senso di sicurezza e di impunità;

che soprattutto in Campania lo Stato sembra aver perduto il controllo del territorio con una *escalation* di violenza senza precedenti e dove, addirittura, la camorra trova i colpevoli e li giustizia;

che in Puglia si speronano navi e jeep dei finanzieri con morti, feriti e dispersi;

che in Calabria le faide e gli agguati procedono con regolare ferocia e senza che vi si ponga rimedio;

che forse il Presidente del Consiglio ha scelto di definire Operazione Golfo la missione di qualche decina di soldati nel capoluogo campano pensando più ai boati di guerra del Golfo persico che al golfo cantato dalle melodie napoletane;

che alla questione criminale si sommano i campi dell'ambiente, del lavoro, del teppismo, eccetera, con un numero di reati che a Napoli è divenuto drammatico;

che il procuratore capo della Repubblica di Napoli, dottor Agostino Cordova, ha più volte e chiaramente denunciato la latitanza delle autorità responsabili significando che il carico per ciascun sostituto procuratore è immenso tenuto conto del numero dei procedimenti;

che il numero dei procedimenti sarebbe di circa otto volte superiore a quello registrato nell'area palermitana pure riconosciuta come ad alta densità criminale;

che i 99 magistrati della procura di Napoli devono occuparsi di un numero elevatissimo di processi e inchieste di fatto allungando i tempi e con grande difficoltà;

che sarebbero necessari quasi 500 magistrati a fronte dei neanche 100 attualmente operativi,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere il Governo per fermare tale *escalation* di violenza;

quale iniziativa si intenda adottare per rafforzare l'organico della procura di Napoli atteso il numero dei procedimenti in corso;

quale atto abbia prodotto il Governo e per esso il Ministero della giustizia a seguito degli impegni assunti dal Ministro dopo la visita all'ufficio del presidente Cordova;

se e quanti magistrati siano stati già trasferiti alla procura napoletana dopo che il Ministro della giustizia ha pubblicamente riconosciuto la fondatezza delle denunce della procura di Napoli sull'incredibile carenza dei servizi.

(4-21286)

GERMANÀ, MUNGARI, MANCA, BUCCI, LASAGNA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che:

con risposta all'interrogazione 4-08363 del 14 ottobre 1998, il Ministro delle finanze, onorevole Visco, assicurava, a nome del Governo, che gli allievi della Guardia di finanza, ritenuti idonei per l'anno 1996, sarebbero stati incorporati nel corso dell'anno 1998 «sempreché in possesso dei requisiti richiesti, con l'esclusione ovviamente del requisito relativo all'età»;

ad oggi, a due anni di distanza, gli interessati non sono stati incorporati;

considerato che:

l'Amministrazione dello Stato ha resistito in sede giurisdizionale amministrativa, sostenendo che i ricorrenti non avevano più diritto ad essere incorporati perché avevano superato il limite dei 26 anni di età, non tenendo conto che «la perdita del diritto» è intervenuta a causa dei ritardi del Ministero della finanze e, per esso, del comando generale della Guardia di finanza;

il ritardo nelle procedure di incorporamento, quale che ne sia la ragione, ha gravemente leso le legittime aspettative di circa quaranta giovani, aspettative che si sono concretate a seguito dell'impegno assunto in sede parlamentare dal Ministro delle finanze con la sua risposta all'interrogazione dell'onorevole Costa e pubblicata nel fascicolo n. 74;

non è comprensibile la ragione di tale contraddittorio comportamento della Amministrazione interessata in una situazione nella quale appare persino difficile individuare la fonte normativa che giustifichi un così ultroneo esercizio di discrezionalità,

allo scopo di non ledere gravemente la possibilità, da parte degli interessati, di progettare il loro futuro dopo tre anni di attesa,

si chiede di conoscere:

i motivi che hanno impedito di incorporare i giovani allievi risultati idonei nel concorso dell'anno 1996, nonostante l'impegno formale del Ministro delle finanze;

chi ha impartito le istruzioni, con la loro motivazione, in base alle quali l'Avvocatura dello Stato ha resistito in giudizio di fronte al TAR del Lazio ed al Consiglio di Stato allo scopo di negare agli interessati quanto il Ministro si era impegnato ad adempiere entro l'anno 1998;

quali determinazioni il Ministro intenda adottare in tempi brevi in materia.

(4-21287)

CURTO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso che:

gli organi di stampa ionicì con grande risalto hanno dato notizia dell'impegno del Governo a favorire l'aeroporto «Arlotta» di Grottaglie quale quarto scalo pugliese;

tanto avviene dopo alterne fasi caratterizzate da ambiguità e contraddizioni che hanno visto lo scalo ionico fortemente penalizzato dalle scelte governative nonostante che, nel corso del conflitto balcanico, avesse dimostrato di possedere sicuramente le caratteristiche primarie per servire adeguatamente un territorio in cui si appalesa con disagio la mancanza di infrastrutture;

non pare che le ambiguità e le contraddizioni siano venute meno con l'ultima intesa che vedrebbe il superamento derivante dal problema del servizio antincendio attraverso una integrazione tra la Marina militare e i Vigili del fuoco in quanto tale sinergia resterebbe condizionata dal fattore «durata»,

si chiede di sapere, anche al fine di evitare che una soluzione parziale e limitata nel tempo possa costituire esclusiva occasione di demagogia elettorale, se non si intenda riferire tempestivamente in Parlamento sulla intera operazione legata al servizio antincendio, sulla sua idoneità strutturale e, soprattutto, sulla sua durata.

(4-21288)

DOLAZZA. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che, a quanto viene riferito, in un convegno organizzato da un partito d'opposizione sull'industria italiana aerospaziale e degli armamenti, di cui non sarebbe al momento disponibile il resoconto stenografico, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato avrebbe espresso valutazioni oltranzisticamente negative e di condanna nei confronti dell'iniziativa politica che ha indotto nel maggio 2000 il Commissario europeo alla concorrenza ed agli aiuti di Stato ad aprire un'indagine sulla compatibilità con le norme comunitarie (articolo 92, sezione terza, titolo V, parte terza del Trattato istitutivo della Comunità europea) degli effetti combinati della legge 4 dicembre 1985, n. 808, della legge 11 maggio 1999, n. 140, del decreto 18 giugno 1986 del Ministro dell'industria e del decreto 4 febbraio 1987 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

che, in contraddizione con il presunto apprezzamento del Ministro dell'industria cui al precedente capoverso, lo stesso Ministro, dopo l'avvio dell'indagine da parte del Commissario europeo, non ha più convocato il Comitato tecnico di cui è presidente, preposto alle deliberazioni relative alle erogazioni previste dalla citata legge 4 dicembre 1985, n. 808, facendo sì che i fondi ancora disponibili *ex lege* n. 808 per l'esercizio finanziario 2000 passassero fra i residui passivi;

che in contraddizione anche con quanto esposto al precedente capoverso nella tabella 13 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003, mentre nella relazione non viene fatto alcun cenno alla legge n. 808 del 1985 ed all'industria aerospaziale, al capitolo 7802 (pagina 159) risultano iscritti 45 miliardi di lire quali «interventi agevolativi per il settore aeronautico»,

si chiede di sapere:

se sia vero che il Ministro dell'industria ha espresso apprezzamenti estremamente negativi nei confronti dell'iniziativa politica che ha indotto il Commissario europeo alla concorrenza ed agli aiuti di Stato ad aprire un'indagine sulla compatibilità con le norme comunitarie (articolo 92, sezione terza, titolo V, parte terza del Trattato istitutivo della Comunità europea) degli effetti combinati della legge 4 dicembre 1985, n. 808, della legge 11 maggio 1999, n. 140, del decreto 18 giugno 1986 del Ministro dell'industria e del decreto 4 febbraio 1987 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

le motivazioni, nel caso la risposta al precedente quesito fosse affermativa, in base alle quali il Ministro dell'industria ha espresso tali apprezzamenti e se quest'ultimo ritenga quella comunitaria una normativa che deve essere rispettata oppure evasa o addirittura contrastata;

come il Ministro dell'industria spieghi i contraddittori atteggiamenti nei confronti degli adempimenti previsti dalla legge n. 808 del 1985 (blocco delle elargizioni nel 2000, iscrizione di 45 miliardi di lire nel bilancio del 2001);

se il Ministro dell'industria, rimediando alle sistematiche omissioni delle relazioni all'attività connesso *ex lege* n. 808 del 1985, sia in condizioni di presentare un completo e chiaro rendiconto di tutte le elargizioni *ex lege* n. 808 del 1985 dal 1986 al 2000 con indicazioni dei programmi e delle imprese interessate, degli sviluppi di detti programmi e delle restituzioni effettivamente avvenute (sempre con indicazioni dettagliate e chiare dei programmi e delle imprese, come viene omesso in dette relazioni);

come il Ministro dell'industria spieghi il continuo deterioramento dello stato occupazionale (non riguardante i dirigenti) dell'industria aerospaziale italiana e come le elargizioni *ex lege* n. 808 del 1985 avrebbero limitato questo deterioramento;

se il Ministro dell'industria sia in grado di escludere tassativamente che il livello occupazionale e quello tecnologico generale dell'industria aerospaziale italiana non sarebbe tanto basso, se fossero state adottate modalità d'impiego diverse da quelle perseguite (di fatto a discrezione dei

gruppi industriali) nell'impiego dei fondi *ex lege* n. 808 del 1985 e nel rispetto della normativa comunitaria;

se il Ministro dell'industria, ad oltre sette mesi dall'inizio dalla verifica accennata da parte del Commissario europeo, mentre va sempre più concretizzandosi la prospettiva di una nuova contrazione occupazionale a soddisfacimento di interessi privati e parapubblici, non abbia ritenuto doveroso ed urgente mettere allo studio nuove iniziative, compatibili con la normativa comunitaria, atte a bloccare la contrazione occupazionale, volte a consentire l'effettivo sviluppo di attività industriali aeronautiche, diverse da quelle parassitarie e mendaci alle quali finora sono devolute tutte le risorse nazionali, affidandosi alla competenza di tecnici, esperti e burocrati diversi da quelli che finora hanno condizionato l'attuale andamento del settore.

(4-21289)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che l'agenzia d'informazioni aeronautiche WAPA ha pubblicato che l'Alitalia spa il 9 novembre 2000 ha rinunciato al precedente ordine alla statunitense Boeing per un certo numero di quadrigetti B.747/400, la variante di produzione corrente del *jet* intercontinentale noto come «Jumbo», sottoscrivendo invece ordini fermi per sei bireattori a grande capacità e lungo raggio B777/200 ER ed opzioni per dodici bireattori di questo tipo (di cui sei di serie da stabilire). La notizia ha trovato conferma da parte della Boeing, mentre gli uffici dell'Alitalia preposti alle relazioni esterne si sono rifiutati di fornire particolari;

che, anche se il regime di *deregulation* l'ha privata del rango, dei privilegi e degli oneri di vettore aereo di bandiera, l'Alitalia (non privatizzata) rimane di prevalente proprietà dello Stato, il che fa obbligo per lo meno a rendere di pubblico dominio talune scelte, anche tecniche, importanti quali quelle connesse con le modifiche di flotta sintetizzate al precedente capoverso. Queste scelte, privando la flotta della compagnia di un settore quale quello del Boeing 747 (al momento unico *jet* commerciale a grande capacità ed a raggio intercontinentale considerato «di prima linea»), ne mutano la fisionomia con implicazioni concrete soprattutto nell'eventualità di un'effettiva privatizzazione oppure di integrazioni con altre compagnie;

che la rinuncia al settore Boeing 747 può essere motivata in due modi:

a) disporre in flotta di un aeromobile – quale il Boeing 777 – di più semplice remuneratività, poiché implica costi operativi inferiori e, pur mantenendo con alcune penalizzazioni un raggio interoceanico, è di più agevole «riempimento» per la minore capacità di passeggeri (rispetto al «747»). In altri termini per riempire le cabine passeggeri dei «777» non sarà necessario vendere il chilometro passeggero a livelli pressoché da realizzo. Se questa fosse la motivazione della modifica di flotta di cui sopra, la scelta rientra nella gamma dei provvedimenti tipici che il *management* di un vettore aereo può adottare soprattutto trovandosi nelle condi-

zioni economico-finanziarie di cui si dice che versi l'Alitalia. Ciò tenendo ben conto che, anche se il trasporto aereo è divenuto esclusivamente un'operazione di profitto e non di prestigio, nella valutazione delle compagnie aeree sopravvive una realtà che, ricorrendo ad una metafora calcistica, così si può sintetizzare: i vettori con «474» in flotta sono squadre di serie A, i vettori senza «747» in flotta sono squadre di serie B, differenza con innegabili implicazioni negli introiti e nella valutazione patrimoniale;

b) rinunciare ai nuovi Boeing 747/400 in attesa dell'entrata in servizio dopo il 2006 del preannunciato quadrigetto a grande raggio e grande capacità Airbus A3XX. Com'è noto la Finmeccanica spa – gruppo industriale formalmente privato ma controllato in forza della *golden share* dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – sta esercitando in direzioni diverse pressioni per partecipare alla produzione di questo Airbus A300X (anche se poi è giustificato il sospetto che il lavoro effettivo sia passato ad altri paesi). È ripetitiva negli ambienti del trasporto aereo la voce secondo la quale la disdetta dei Boeing 747/400 da parte dell'Alitalia sia la conseguenza di un'imposizione del Governo al fine di rendere credibile un prossimo impegno della stessa Alitalia ad acquisire Airbus A3XX con contestuale impegno dell'Airbus Industrie ad assicurare alla Finmeccanica una partecipazione alla produzione di detto velivolo. Nelle more dell'entrata in servizio dell'A300X, percentuale prevalente delle esigenze dell'Alitalia spa sul raggio intercontinentale sarebbe assolta dalla flotta di Boeing 777;

che l'amministratore delegato dell'Alitalia ha affermato come la rinuncia ai Boeing 747/400 è conseguente alla «rottura» con la KLM e come l'ordinazione degli stessi Boeing 747/400 era stata compiuta per un'esigenza di standardizzazione con la flotta del vettore olandese: vi sono motivi obiettivi per ritenere che tale assunto corrisponda solo ad una parte delle motivazioni della trasformazione della flotta, mentre la politicizzazione, le incompatibilità e gli interessi sindacali e partitici che contraddistinguono gran parte dei componenti del consiglio d'amministrazione dell'Alitalia rendono credibile l'ipotesi che la trasformazione di flotta sia da ricercarsi soprattutto in un discutibile tornaconto (attuato mediante imposizione da parte del Governo) della Finmeccanica, connesso con l'operazione A3XX e difficilmente compatibile con un prospero futuro del vettore aereo,

si chiede di sapere:

gli effettivi e dettagliati motivi della trasformazione di flotta dell'Alitalia spa di cui in premessa;

nel caso fosse confermata l'ipotesi che detta trasformazione di flotta risponda ad un tentativo di assicurare alla Finmeccanica spa una partecipazione (peraltro da definire) nella produzione del futuro *jet* Airbus A300X:

in base a quali criteri il Governo spieghi una tale imposizione;

gli elementi di fatto a comprova che i risultati dell'ipotizzata operazione Finmeccanica (spa privata) – Airbus si riversino a favore della collettività nazionale in misura tale da compensare l'indubbio decremento

patrimoniale dell'Alitalia spa (ancora a capitale pubblico), conseguente all'abolizione del settore di flotta «747» ed alle incertezze conseguenti ad un'acquisizione di A300X;

quali garanzie il Governo possa fornire circa l'attitudine del futuro Airbus A300X ad operare in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza del volo e le esigenze commerciali tipiche delle rotte e del traffico dell'Alitalia spa;

se le risultanze di questo sistema di imposizioni-intromissioni varranno a far sì che l'Alitalia spa possa imparentarsi con un *partner* internazionale a condizioni favorevoli e che la stessa Alitalia spa abbia ad avviarsi rapidamente ad un futuro di prosperità per l'ex compagnia di bandiera e di tranquillo lavoro per i propri dipendenti;

i motivi per i quali i vari Ministri interrogati omettano sistematicamente di rispondere ai numerosi atti parlamentari di sindacato ispettivo (non solo inoltrati dall'interrogante) riguardanti la composizione del consiglio d'amministrazione dell'Alitalia per quanto riguarda incompatibilità, anche di recente palesatesi, crescentemente inammissibili, la crescente influenza sindacale (non solo di organizzazioni confederali) nella gestione della compagnia ed in questioni connesse con la sicurezza del volo, l'acquisizione da parte dell'Alitalia dell'azienda Finmeccanica di Taranto-Grottaglie in perdita ed altri onerosi aspetti chiaramente conseguenti ad imposizioni politico-sindacali, che renderanno sempre più problematico l'apparentamento con altro vettore aereo e crescentemente problematico il risanamento economico finanziario della stessa Alitalia spa, vanificando ogni sforzo di *management* professionale.

(4-21290)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della giustizia.* – Premesso:

che con interrogazione 4-20980 presentata il 26 ottobre 2000 al Senato della Repubblica veniva rappresentato come nel tardo pomeriggio del 23 ottobre 2000 – come ha riferito l'agenzia d'informazioni WAPA – il comandante di un *jet* britannico in decollo dall'aeroporto di Bologna-Borgo Panigale «Guglielmo Marconi», immediatamente dopo il distacco, avvertiva radiotelefonicamente la torre di controllo, dell'esistenza di una buca sulla pista, buca che sarebbe stata evitata dall'aeroplano non senza qualche difficoltà. I successivi accertamenti consentivano di constatare l'effettiva esistenza di un avvallamento sulla pista. Queste constatazioni determinavano un ritardo non irrilevante nel decollo di un aeromobile di Stato con a bordo il Ministro dell'interno, Bianco, che avrebbe dovuto partire dopo il *jet* britannico. L'aeromobile di Stato con a bordo il Ministro dell'interno ha potuto decollare dopo la constatazione che la buca (o avvallamento) era ubicata lateralmente rispetto alla *center line* e dopo che al personale di condotta di quest'ultimo velivolo erano state impartite appropriate istruzioni;

sempre secondo la citata agenzia d'informazioni «la direzione d'aeroporto civile ha notificato il fatto all'Ente nazionale aviazione civile

(ENAC), di cui si attendono i conseguenti adempimenti di legge, in considerazione del fatto che non è la prima volta che inconvenienti del genere si verificano sulla pista del »Guglielmo Marconi«». Nel citato atto di sindacato parlamentare ispettivo era altresì rammentato che la gestione dell'aeroporto di Bologna fruisce di contributi da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione per la manutenzione delle piste di volo,

si chiede di conoscere i motivi per i quali il Ministro dei trasporti e della navigazione non ha fatto sapere, come sollecitato nella citata interrogazione, quali iniziative l'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) ha avviato dopo quanto verificatosi all'aeroporto »Guglielmo Marconi« di Bologna e, in caso di omissioni da parte di questo ente, a quali adempimenti di legge abbia proceduto il Ministro dei trasporti e della navigazione.

(4-21291)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della giustizia. – Premesso:

che con atto parlamentare di sindacato ispettivo 4-20446, presentato al Senato della Repubblica il 20 settembre 2000, veniva fatto presente come, in data 1° marzo 2000, il dottor Fabio Scavone, della procura distrettuale di Catania, aveva emesso decreto di citazione a giudizio – per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110 e 112 del codice penale, 2623, n. 3) e 2631 del codice civile- per il presidente e cinque consiglieri d'amministrazione delle società ASAC e SAC, srl che gestiva in tempi successivi l'aeroporto civile di Catania-Fontanarossa. In particolare i predetti risultavano imputati, «in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo piano criminoso poste in essere in tempi diversi», nella qualità di componenti del comitato esecutivo del consiglio d'amministrazione dell'Azienda speciale aeroporto Catania (ASAC), di avere impedito il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale;

che le persone citate, nella qualità di componenti del consiglio d'amministrazione dell'ASAC e del consiglio d'amministrazione della SAC srl, «in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque», «nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avendo in determinate operazioni un interesse in conflitto con quelle menzionate società, non si astenevano dal partecipare alle deliberazioni dei relativi consigli d'amministrazione aventi ad oggetto le operazioni medesime»;

che dalla documentazione della procura distrettuale di Catania risultava, in sintesi, che l'ASAC, gestore dell'aerostazione di detto aeroporto, aveva conferito per intero il proprio patrimonio aziendale alla SAC srl, società della quale l'ASAC possedeva l'intero capitale sociale; in questo quadro alcuni degli imputati partecipavano alle deliberazioni del consiglio d'amministrazione della SAC srl aventi ad oggetto il controllo del valore di stima del patrimonio oggetto del conferimento, ponendo così in essere un'operazione in palese conflitto d'interessi, atteso che il controllo di cui all'articolo 2343 del codice civile veniva nell'occasione posto in essere dallo stesso socio conferente;

che i fatti di cui alla denuncia di cui sopra si sono verificati negli anni 1997-1998, corrispondenti agli esercizi finanziari nel corso dei quali il Ministero dei trasporti e della navigazione aveva conferito alla società ASAC oltre 170 miliardi di lire per lavori di ammodernamento dell'aerostazione dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa;

che la SAC srl ha chiesto al Ministero dei trasporti e della navigazione - Ente nazionale aviazione civile (ENAC) la concessione della gestione totale dell'aeroporto in questione, ottenendo momentaneamente un parere favorevole anche nel quadro dell'auspicato processo di privatizzazione degli scali aerei, processo di privatizzazione che, secondo notizie di stampa, sarebbe già in corso (senza tenere conto dell'atto in premessa della procura distrettuale di Catania) prima d'aver ottenuto la gestione totale, per la quota minoritaria del 49 per cento al fine di continuare il controllo della società con gli attuali amministratori;

che la SAC srl, alla finalità di fronteggiare gli adempimenti connessi con il conferimento della gestione totale dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa, sta predisponendo un rilevante aumento del proprio capitale mediante prestiti da vari istituti di credito,

si chiede di conoscere:

quali azioni siano state poste in essere, dopo la presentazione del citato atto parlamentare di sindacato ispettivo, al fine di verificare le modalità ed i risultati dell'azione di controllo e sorveglianza, che a norma di legge il Ministero dei trasporti e della navigazione - Ente nazionale aviazione civile (ENAC) deve svolgere anche sulle società concessionarie di gestioni aeroportuali, in relazione alla citata ASAC ed in particolare negli esercizi finanziari durante i quali si svolgevano i fatti di cui alla denuncia in premessa e contemporaneamente all'ASAC venivano conferiti oltre 170 miliardi di lire formalmente per l'ammodernamento dell'aerostazione, di cui beneficavano anche gli eventuali soci privati;

le deduzioni cui si pervenga con la constatazione che, non rispondendo rispondere al citato atto parlamentare di sindacato ispettivo, il Ministro dei trasporti e della navigazione ha omesso di smentire tassativamente - come era stato richiesto - le ricorrenti voci secondo le quali destinazione effettiva di parte prevalente degli oltre 170 miliardi di lire concessi all'ASAC dal proprio Ministero formalmente per l'ammodernamento dell'aerostazione dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa potrà essere anche il pagamento degli interessi sui prestiti concessi dalle banche alla SAC per pervenire all'aumento di capitale;

quali provvedimenti abbia adottato il Ministro dei trasporti e della navigazione dopo l'emissione da parte del dottor Fabio Scavone, della procura distrettuale di Catania, del decreto di citazione a giudizio, di cui in premessa, degli amministratori dell'ASAC e della SAC;

quali siano (o saranno) gli effettivi azionisti della SAC a «privatizzazione» avvenuta, o se in realtà abbiano fundamenta le voci secondo le quali i nuovi azionisti altri non siano o saranno se non gli enti pubblici siciliani già azionisti dell'ASAC.

(4-21292)

**Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea**

L'interrogazione 3-03634, del senatore Dolazza, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 4^a Commissione permanente (Difesa), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-04128, del senatore Pellicini, sul servizio scorte della polizia penitenziaria all'interno del Palazzo di giustizia di Varese.

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 956^a seduta pubblica, del 15 novembre 2000, a pagina 128, sotto il titolo: «Governo, atti preparatori della legislazione comunitaria» sopprimere il quarto ed il quinto capoverso.

